



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 6 DEL 29-01-2024

OGGETTO: Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. – Discarica di Loria (TV) “Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi”.
Comune di localizzazione: Loria (TV).
Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016.
Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto si adotta il provvedimento favorevole di VIA, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, per il progetto di riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi, sita nel Comune di Loria (TV), proposto dal Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A., da ricomprendere nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Principali riferimenti:

- istanza presentata dal Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. con nota prot. n. 337957 del 01.08.2022, di seguito perfezionata con nota prot. n. 344669 del 04.08.2022 e successive integrazioni;
- parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 220 del 25.10.2023;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25.10.2023;
- verbale della Conferenza dei Servizi per il rilascio del Provvedimento di compatibilità ambientale del 27.10.2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

- VISTA
- la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare:
 - la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
 - il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
 - il D.Lgs. n. 104/2017 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

Mod. B - copia

- il D.L. n. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;
- l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale*”;
- la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016.

CONSIDERATO che relativamente alla valutazione di incidenza:

- il c. 3 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;
- la DGR n. 1400/2017 disciplina le “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”.

VISTO che in data 29.07.2022 il Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. (C.F. 02175430392), con sede legale in Via Carlo Alberto Pichat 2/4 a Bologna, ha presentato domanda di Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot. regionale con nota n. 337957 del 01.08.2022.

DATO ATTO che con nota pervenuta in data 02.08.2022, acquisita agli atti con prot. n. 344669 del 04.08.2022, sono pervenuti su supporto informatico gli elaborati e gli allegati tecnici relativi all’istanza di cui al paragrafo precedente.

CONSIDERATO che l’intervento rientra nella seguente tipologia progettuale della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006: Allegato III, lett. ag) “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato” con riferimento ad un progetto compreso nell’Allegato III, lett. p) “[...] discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc”.

PRESO ATTO che, con le note succitate, il proponente ha provveduto a depositare presso la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale la documentazione completa del SIA e degli elaborati ed allegati tecnici progettuali ed amministrativi, finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (che comprende la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997);
- Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006);
- Parere edilizio-urbanistico (D.P.R. n. 380/2001).

DATO ATTO che la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 358691 del 12.08.2022, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente sul sito web ed ha contestualmente richiesto la verifica della completezza della stessa documentazione, ai seguenti Enti ed Amministrazioni interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto:

- Comune di Loria

- Provincia di Treviso
- Direzione Generale ARPAV
- Consorzio di Bonifica Piave
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso
- Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
- Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Treviso
- Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare
- Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV

CONSIDERATO che nei termini previsti per la verifica della completezza documentale sono pervenute agli uffici della U.O. VIA richieste di documentazione integrativa da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Comune di Loria - Settore Urbanistica-Ambiente. Prot. n. 395041 del 02.09.2022.
- Uffici della U.O. uffici dell'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 424322 del 14.09.2022 il Genio Civile di Treviso ha comunicato che per l'intervento in oggetto non si intravedono profili di competenza.

VISTO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14.09.2022 è avvenuta la presentazione del progetto in questione, da parte del proponente, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 432360 del 20.09.2022, gli uffici della U.O. VIA hanno fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al Proponente, allegando per opportuna conoscenza le richieste documentali pervenute.

CONSIDERATO che con note trasmesse in data 19.10.2022 ed acquisite agli atti con prot. n. 488185, n. 488189, n. 488193 e n. 488196 del 19.10.2022 è pervenuta la documentazione richiesta ed è stata tempestivamente pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 39/2022.

CONSIDERATO che, conclusa la verifica della completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 503248 del 28.10.2022, ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1, lett e) del D.Lgs. n. 152/2006.

VISTO che il proponente, come comunicato anticipatamente con nota acquisita agli atti con prot. n. 506371 del 02.11.2022, ha provveduto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. presso la Sala Polifunzionale denominata "Primo Visentin" sita in Via Roma 30-B in Comune di Loria, in data 09.11.2022 alle ore 20.30.

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 516830 del 08.11.2022, il Consorzio di Bonifica Brenta ha comunicato che per l'intervento in oggetto non si intravedono profili di competenza.

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 525260 del 14.11.2022 il Proponente ha trasmesso la dichiarazione di avvenuta presentazione al pubblico.

PRESO ATTO che entro i termini di cui all'art. 27-bis, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute alla Amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 572874 del 13.12.2022 il Comune di Loria ha trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione nel proprio albo pretorio della comunicazione di presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, prevista dall'art. 14, c. 3 della L.R. n. 4/2016.
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 579399 del 15.12.2022 il Comune di Loria ha comunicato l'avvenuta pubblicazione nel proprio albo pretorio dell'avviso al pubblico - di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 - in data 13.12.2022.
- CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 585121 del 19.12.2022 l'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.
- VISTO che con nota prot. n. 586636 del 20.12.2022, gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato i nuovi termini per la presentazione di osservazioni a seguito del ritardo della pubblicazione dell'avviso al pubblico nell'albo pretorio del Comune di Loria.
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 586331 del 20.12.2022 è pervenuto il parere endoprocedimentale in materia di VInCA.
- CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 21.12.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.
- VISTO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. della seduta del 21.12.2022, si intendono approvate seduta stante.
- CONSIDERATO che nota prot. n. 1220 del 02.01.2023 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal comitato Tecnico Regionale VIA, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di quanto richiesto.
- VISTO che con nota pervenuta in data 13.01.2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 25441 del 16.01.2023 il proponente ha richiesto una proroga di 120 giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, per la presentazione delle integrazioni. La richiesta è stata motivata dalla necessità di eseguire tutti gli approfondimenti necessari e di fornire completa risposta ai quesiti posti.
- CONSIDERATO che la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 32412 del 18.01.2023, ha accolto la richiesta di proroga succitata, richiedendo pertanto di trasmettere le integrazioni richieste entro i termini così prorogati e pertanto entro e non oltre il 03.05.2023.
- DATO ATTO che con note pervenute in data 03.04.2023 ed acquisite agli atti con prot. n. 183345 e n. 183349 del 04.04.2023 sono state quindi trasmesse le integrazioni richieste.
- DATO ATTO che con nota prot. n. 201207 del 13.04.2023 gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolti nel procedimento l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni pervenute e che, conformemente a quanto previsto dal c. 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato apposito avviso al pubblico affinché dalla data di pubblicazione del suddetto avviso e per la durata di quindici (15) giorni, il pubblico interessato potesse presentare osservazioni.
- ATTESO che entro i termini di cui all'art. 27-bis c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 non sono pervenute alla Amministrazione regionale nuove osservazioni da parte del pubblico interessato.
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 207841 del 18.04.2023 gli uffici regionali competenti hanno comunicato, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 20.06.2023 alle ore 10.00 la convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e alla DGR n. 568/2018, per il rilascio in un'unica seduta del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente.

- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 225392 del 27.04.2023 il Comune di Loria ha trasmesso il proprio parere non favorevole al progetto in argomento ed ha contestualmente richiesto lo spostamento della Conferenza di Servizi per impossibilità a parteciparvi.
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 303162 del 06.06.2023 la Provincia di Treviso ha trasmesso il proprio parere sul progetto in argomento.
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 306216 del 07.06.2023 il Consorzio di Bonifica Piave ha trasmesso il proprio parere non favorevole al progetto in argomento.
- VISTO che con nota prot. n. 307920 del 07.06.2023 gli uffici regionali competenti, ritenuto di assentire alla richiesta del Comune di Loria, hanno comunicato un primo rinvio della Conferenza di Servizi, al quale è seguito un secondo rinvio al giorno 12.09.2023, comunicato con nota prot. n. 362650 del 05.07.2023, necessario per effettuare un supplemento istruttorio a seguito dei pareri pervenuti nel corso dell'iter procedimentale.
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 397866 del 25.07.2023 il proponente ha trasmesso dei chiarimenti rispetto ai pareri sul progetto in argomento espressi dal Comune di Loria, dal Consorzio di Bonifica Piave e dalla Provincia di Treviso.
- PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 460095 del 29.08.2023 il Comune di Loria ha trasmesso la conferma del proprio parere non favorevole al progetto in argomento, anche a seguito dei chiarimenti presentati dalla Ditta di cui al punto precedente.
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 470813 del 01.09.2023 il Proponente ha comunicato, alla luce del nuovo parere rilasciato dal Comune di Loria in data 29.08.2023 e pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, l'intenzione di procedere ad un aggiornamento del progetto di mitigazione ambientale ed ha richiesto contestualmente un rinvio della Conferenza dei Servizi già fissata per il giorno 12.09.2023.
- DATO ATTO che con nota prot. n. 480708 del 05.09.2023 gli uffici regionali competenti, ritenuto di assentire alla richiesta del Proponente, hanno comunicato il rinvio della Conferenza di Servizi già convocata per il giorno 12.07.2023 alle ore 10.00, al giorno 27.10.2023 alle ore 11.30.
- CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 482984 del 06.09.2023 il Consorzio di Bonifica Piave, vista la documentazione di prot. n. 397866 del 25.07.2023 trasmessa dal Proponente in riscontro al precedente parere, ha trasmesso da ultimo il parere favorevole al progetto in argomento.
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 483790 del 07.09.2023 il proponente ha trasmesso dei chiarimenti tecnici e l'aggiornamento del progetto di mitigazione ambientale.
- DATO ATTO che con nota prot. n. 511719 del 20.09.2023 gli uffici regionali competenti hanno comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, di aver pubblicato sul sito web istituzionale la documentazione di cui al punto precedente, al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni.
- CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 528619 del 29.09.2023 il Comune di Loria ha trasmesso la conferma del proprio parere non favorevole al progetto in argomento, anche a seguito della nuova documentazione presentata dalla Ditta.
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 578873 del 24.10.2023 l'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.
- DATO ATTO che con nota prot. n. 582476 del 25.10.2023 la Provincia di Treviso ha trasmesso alcune precisazioni sul progetto in argomento.
- VISTO il parere n. 220/2023, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 25.10.2023, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto intitolato "*Discarica di Loria (TV). Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei*

volumi”, presentato dal Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. e situato nel Comune di Loria (TV).

- CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25.10.2023 sono state approvate nella seduta medesima.
- DATO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14-ter della L. n. 241/1990 ed alla DGR n. 568/2018, nella seduta del 27.10.2023.
- DATO ATTO che il Comune di Loria ha espresso, nell’ambito della Conferenza di Servizi, parere contrario al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale per le motivazioni riferite durante la seduta e riportate nel verbale della medesima Conferenza ed in conformità ai pareri non favorevoli già trasmessi nel corso dell’iter procedimentale.
- CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti, al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere favorevole n. 220 del 25.10.2023 del Comitato Tecnico regionale VIA, Allegato A al presente provvedimento.
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 27.10.2023, relativo alla seduta finalizzata al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale.
- DATO ATTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, va ricompreso nel Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A.
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 568/2018, il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 è adottato dal Direttore di Area a cui affrisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato);

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del Parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 220 del 25.10.2023, **Allegato A** al presente Provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14-ter della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, espresse nella seduta del 27.10.2023;
4. di adottare il Provvedimento favorevole di VIA, relativamente all’istanza denominata “*Discarica di Loria (TV). Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi*”, presentato dal Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. (P. IVA 03819031208) con sede legale in Via Carlo Alberto Pichat 2/4 a Bologna, subordinatamente al rispetto di quanto riportato nelle Valutazioni finali, di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 220 del 25.10.2023.
5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 568/2018, alla U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di struttura regionale

competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel quale il presente atto verrà ricompreso;
8. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 11 anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
10. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
11. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE

F.to avv. Cesare Lanna

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 220 del 25.10.2023

Oggetto: Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. – Discarica di Loria (TV)
“Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi”.
Comune di localizzazione: Loria (TV).
Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e
della L.R. n. 4/2016.
Codice progetto: 39/2022.

PREMESSE AMMINISTRATIVE

Vista la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare:

- la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
- il D.Lgs. n. 104/2017 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.L. n. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 108/2021 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;
- l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale*”;
- la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016.

In data 29.07.2022 il Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. (C.F. 02175430392), con sede legale in Via Carlo Alberto Pichat 2/4 a Bologna, ha presentato domanda di Provvedimento autorizzatorio

ALLEGATO AAL DECRETO n. 6 del 29 GEN 2024

unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot. regionale con nota n. 337957 del 01.08.2022.

Con nota pervenuta in data 02.08.2022, acquisita agli atti con prot. n. 344669 del 04.08.2022, sono pervenuti su supporto informatico gli elaborati e gli allegati tecnici relativi all'istanza di cui al paragrafo precedente.

L'intervento rientra nella seguente tipologia progettuale della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006: Allegato III, lett. ag) *"Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato"* con riferimento ad un progetto compreso nell'Allegato III, lett. p) *"[...] discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc."*;

In allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale, la documentazione completa del SIA e degli elaborati ed allegati tecnici ed amministrativi.

La Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA, con nota prot. n. 358691 del 12.08.2022, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web ed ha contestualmente richiesto agli stessi di verificare la completezza della documentazione presentata dal proponente e di comunicare eventuali richieste di integrazioni documentali ritenute necessarie ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Nel termine di cui sopra risultano pervenute agli uffici della U.O. VIA richieste di documentazione integrativa da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Comune di Loria - Settore Urbanistica - Ambiente. Prot. n. 395041 del 02.09.2022.
- Uffici della U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 424322 del 14.09.2022 il Genio Civile di Treviso comunica che per l'intervento in oggetto non si intravedono profili di competenza.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14.09.2022 è avvenuta la presentazione del progetto in questione, da parte del Proponente, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 19.09.2022 alle ore 14.30 si è tenuta una riunione tecnica in modalità telematica tra il Proponente e gli uffici regionali competenti.

Con nota prot. n. 432360 del 20.09.2022, gli uffici della U.O. VIA hanno fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al Proponente, allegando per opportuna conoscenza le richieste documentali pervenute.

Con note trasmesse in data 19.10.2022 ed acquisite agli atti con prot. n. 488185, n. 488189, n. 488193 e n. 488196 del 19.10.2022 è pervenuta la documentazione richiesta ed è stata tempestivamente pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 39/2022>.

Conclusa la verifica della completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA, con nota prot. n.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

503248 del 28.10.2022, ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1, lett e), del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Proponente, come comunicato anticipatamente con nota acquisita agli atti con prot. n. 506371 del 02.11.2022, ha provveduto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. presso la Sala Polifunzionale denominata "Primo Visentin" sita in Via Roma 30-B in Comune di Loria, in data 09.11.2022 alle ore 20.30.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 516830 del 08.11.2022, il Consorzio di Bonifica Brenta comunica che per l'intervento in oggetto non si intravedono profili di competenza.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 525260 del 14.11.2022 il Proponente ha trasmesso la dichiarazione di avvenuta presentazione al pubblico.

Entro i termini di cui all'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute alla Amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 572874 del 13.12.2022 il Comune di Loria ha trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione nel proprio albo pretorio dell'avviso di presentazione al pubblico.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 579399 del 15.12.2022 il Comune di Loria ha comunicato l'avvenuta pubblicazione nel proprio albo pretorio dell'avviso al pubblico in data 13.12.2022.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 585121 del 19.12.2022 l'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

Con nota prot. n. 586636 del 20.12.2022, gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato i nuovi termini per la presentazione di osservazioni a seguito del ritardo della pubblicazione dell'avviso al pubblico nell'albo pretorio del Comune di Loria.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 586331 del 20.12.2022 è pervenuto il parere endoprocedimentale in materia di VInCA.

Il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 21.12.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.

Le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 21.12.2022 sono state approvate seduta stante.

Con nota prot. n. 1220 del 02.01.2023 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal comitato Tecnico Regionale VIA, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di quanto richiesto.

Con nota pervenuta in data 13.01.2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 25441 del 16.01.2023 il proponente ha richiesto una proroga di 120 giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, per la presentazione delle integrazioni. La richiesta è stata motivata dalla necessità di eseguire tutti gli approfondimenti necessari e di fornire completa risposta ai quesiti posti.

La Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 32412 del 18.01.2023, ha accolto la richiesta di proroga succitata, richiedendo pertanto di trasmettere le integrazioni richieste entro i termini così prorogati e pertanto entro e non oltre il 03.05.2023.

ALLEGATO A

AL. DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

Con note pervenute in data 03.04.2023 ed acquisite agli atti con prot. n. 183345 e n. 183349 del 04.04.2023 sono state quindi trasmesse le integrazioni richieste.

Con nota prot. n. 201207 del 13.04.2023, gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolti nel procedimento l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni pervenute anche al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni o pareri. Conformemente a quanto previsto dal c. 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è stato inoltre pubblicato apposito avviso al pubblico; dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici (15) giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

Entro i termini di cui all'art. 27-bis c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute alla Amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

Con nota prot. n. 207841 del 18.04.2023 gli uffici regionali competenti hanno comunicato, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 20.06.2023 alle ore 10.00 la convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e alla DGR n. 568/2018, per il rilascio in un'unica seduta del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 225392 del 27.04.2023 il Comune di Loria ha trasmesso il proprio parere non favorevole al progetto in argomento ed ha contestualmente richiesto lo spostamento della Conferenza di Servizi per impossibilità a parteciparvi.

In data 01.06.2023 si è tenuta una riunione tecnica in modalità telematica tra i membri del gruppo istruttorio incaricato dell'esame delle pratica.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 303162 del 06.06.2023 la Provincia di Treviso ha trasmesso il proprio parere sul progetto in argomento, consistente in una richiesta di chiarimenti.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 306216 del 07.06.2023 il Consorzio di Bonifica Piave ha trasmesso il proprio parere non favorevole al progetto in argomento.

Con nota prot. n. 307920 del 07.06.2023 gli uffici regionali competenti, ritenuto di assentire alla richiesta del Comune di Loria, hanno comunicato il rinvio della Conferenza di Servizi già convocata per il giorno 20.06.2023 alle ore 10.00, al giorno 19.07.2023 alle ore 10.00.

Con nota prot. n. 362650 del 05.07.2023 gli uffici regionali competenti hanno comunicato il rinvio della Conferenza di Servizi già convocata per il giorno 19.07.2023 alle ore 10.00, al giorno 12.09.2023 alle ore 10.00, al fine di effettuare un supplemento istruttorio anche a seguito dei pareri pervenuti nel corso dell'iter procedimentale.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 397866 del 25.07.2023 il proponente ha trasmesso dei chiarimenti rispetto ai pareri pervenuti sul progetto in argomento.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 460095 del 29.08.2023 il Comune di Loria ha trasmesso la conferma del proprio parere non favorevole al progetto in argomento, anche a seguito dei chiarimenti presentati dalla Ditta di cui al punto precedente.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 470813 del 01.09.2023 il Proponente ha comunicato che, visto il nuovo parere rilasciato dal Comune di Loria, datato 29.08.2023 e pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, sta effettuando alcuni approfondimenti, con l'intenzione di procedere ad un aggiornamento del progetto di mitigazione ambientale. Chiede a tal fine di voler valutare la possibilità di un rinvio della Conferenza dei Servizi fissata per il giorno 12.09.2023.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 6 DEL 29 GEN. 2024

Con nota prot. n. 480708 del 05.09.2023 gli uffici regionali competenti, ritenuto di assentire alla richiesta del Proponente, hanno comunicato il rinvio della Conferenza di Servizi già convocata per il giorno 12.07.2023 alle ore 10.00, al giorno 27.10.2023 alle ore 11.30.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 482984 del 06.09.2023 il Consorzio di Bonifica Piave ha trasmesso il proprio parere favorevole al progetto in argomento.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 483790 del 07.09.2023 il proponente ha trasmesso dei chiarimenti tecnici e l'aggiornamento del progetto di mitigazione ambientale.

Con nota prot. n. 511719 del 20.09.2023 gli uffici regionali competenti hanno comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, di aver pubblicato sul sito web istituzionale la documentazione di cui al punto precedente, al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 528619 del 29.09.2023 il Comune di Loria ha trasmesso la conferma del proprio parere non favorevole al progetto in argomento, anche a seguito della nuova documentazione presentata dalla Ditta.

In data 18.10.2023 si è tenuta una riunione tecnica in modalità telematica tra i membri del gruppo istruttorio incaricato dell'esame delle pratica.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 578873 del 24.10.2023 l'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la riprofilatura morfologica con adeguamento dei volumi della discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi, di Loria.

L'intervento previsto permetterebbe lo sfruttamento di ulteriori 210.545 mc e la prosecuzione del servizio svolto dalla discarica, per ulteriori 4 anni, ipotizzando un tasso medio annuale di conferimento rifiuti pari a 80.000 ton, proseguendo l'abbancamento dei rifiuti tramite innalzamento di quota del corpo di discarica. Allo stato attuale i lotti 1, 2, 3, 4 e 6 sono in fase di coltivazione mentre il lotto 5 non è ancora stato approntato.

Rispetto al progetto autorizzato, l'attuale planimetria della discarica non subirà variazioni, non verranno realizzate nuove opere di predisposizione del fondo, né esterne al corpo discarica, la rete di raccolta del del percolato non sarà modificata, il pacchetto di copertura definitiva sarà potenziato con l'aggiunta di una geostuoia di rinforzo nelle scarpate.

Viene presentata contestualmente istanza di inserimento di due nuovi codici EER di rifiuti di analoga natura rispetto a quelli attualmente autorizzati.

STATO AUTORIZZATORIO ATTUALE

- Decreto del Direttore della Dipartimento Ambiente n. 57 del 01.07.2014, con cui è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.A. con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss.mm.ii., relativa alla discarica denominata "ex cava ai Ronchi", per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
- Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 13 del 29.02.2016, con cui l'AIA è stata volturata alla Ditta HERAmbiente S.p.a. con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna.
- Atti di modifica e/o integrazione dell'AIA vigente: DDR n.16 del 01/02/2017, DDR n. 53 del 19/06/2017, DDR n. 6 del 08/02/2018, DDR n. 94 del 03/03/2021, DDR n. 391 del 07/05/2021.
- Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 6 del 31/01/2022 avente ad oggetto "Herambiente S.p.A. - Ottimizzazione Morfologica della

ALLEGATO AAL DECRETO N. 6 DEL 29 GEN 2024

discarica di rifiuti non pericolosi - Comune di localizzazione: Loria (TV) - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.”

LOCALIZZAZIONE

La discarica di rifiuti non pericolosi in oggetto è ubicata a Sud-Ovest del territorio comunale di Loria (TV), nelle campagne fra l'abitato di Loria e Ramon e sorge in corrispondenza della “ex cava ai Ronchi”. È raggiungibile percorrendo la Strada Provinciale n. 20, diramazione della Strada Statale n. 245 Castelfranco – Rosà.

L'area oggetto d'intervento occupa una di superficie pari a circa 7 ettari.



Area dell'impianto su ortofoto

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI del 02.01.2023

Esaminati i pareri pervenuti e la documentazione presentata da Proponente, il gruppo istruttorio ha evidenziato la necessità di approfondire alcuni aspetti della documentazione progettuale e del SIA, al fine di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione. Pertanto con nota prot. n. 1220 del 02.01.2023 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA su proposta del gruppo istruttorio incaricato della valutazione e discussa nella seduta del 21.12.2022.

Di seguito si riporta la richiesta, cui il proponente ha successivamente dato riscontro con note acquisite agli atti con prot. n. 183345 e n. 183349 del 04.04.2023.

1.

Con riferimento alla relazione geotecnica ed in particolare alle stime di assestamento fondo e sponde Si evidenzia che nella documentazione di progetto del 2007, la relazione geotecnica stimava i cedimenti del fondo della discarica, al raggiungimento della quota finale dei rifiuti e della realizzazione della copertura definitiva, in valori compresi tra 3.5 cm e 4 cm circa. Nel commentare i risultati dello studio, il professionista incaricato riferiva che “Si tratta di cedimenti totali molto contenuti, se non trascurabili, e differenziali trascurabili tali da non compromettere l'integrità dell'impermeabilizzazione di fondo ed il regolare funzionamento della rete di drenaggio del percolato.”

La nuova relazione geotecnica presentata nell'ambito del progetto in esame, stilata sulla base delle indagini eseguite nel 2006-2007 (per la redazione del progetto poi approvato nel 2007) nonché delle indagini eseguite nel febbraio 2021, stima i cedimenti del fondo discarica tra i 6 e i 12 cm (9-30 cm sul pianoro del Lotto 5) e 3-22 cm sulle scarpate. Il professionista non fa alcuna considerazione relativamente all'integrità dell'impermeabilizzazione di fondo e del sistema di raccolta del percolato, come è stato invece fatto relativamente al progetto del 2007.

Sulla base di quanto sopra dovranno essere fornite le seguenti integrazioni:

1. Dovranno essere approfonditi gli aspetti legati alla tenuta dello strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo e delle sponde, in particolare per quanto riguarda il geosintetico di impermeabilizzazione (telo in HDPE) e dello strato di protezione di quest'ultimo (TNT), a seguito dei cedimenti del fondo e delle sponde previsti dal progetto e del conseguente aumento del carico sul fondo della stessa.
Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nella verifica di tenuta delle saldature dei teli e dei moduli di elasticità a seguito degli stati tensionali indotti dalle deformazioni causate dai sovraccarichi dei rifiuti. A tal proposito la Ditta produca ulteriori approfondimenti riguardo l'entità delle deformazioni/cedimenti che erano stati stimati con il progetto definitivo del 2007 e quelli invece attesi ora a seguito dell'ampliamento volumetrico mediante un raffronto, anche grafico, degli stati tensionali riferiti a differenti fasi della progettazione della discarica.
2. Dovranno essere valutate le deformazioni relative al sistema di raccolta e captazione del percolato, in particolare per quanto riguarda la rete di raccolta e convogliamento sul fondo dei lotti di discarica (linee principali e secondarie in HDPE fessurate) a seguito dell'incremento del carico e delle deformazioni previste sul fondo discarica, e dei pozzi di raccolta del percolato, a seguito delle deformazioni previste sulle scarpate di discarica.
3. Si evidenzia, inoltre, che nell'analisi di rischio allegata ed aggiornata per la specifica variante della riprofilatura dei volumi, vengono assunti dei valori di default invariati rispetto alla versione precedente che invece dovrebbero tenere in debita considerazione l'entità della stima degli assestamenti in quanto potrebbero compromettere la tenuta della barriera di fondo pur incrementando in linea teorica l'impermeabilità dello strato.

2.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione allo smaltimento di nuovi Codici EER

Nell'ambito della richiesta di inserimento di nuovi codici EER, il proponente si è limitato a presentare l'elenco dei codici di rifiuti richiesti, allegando i relativi certificati di analisi e specificando unicamente che si tratta "...di nuovi codici EER con caratteristiche analoghe a quelli attualmente autorizzati."

Si rileva che, sulla base delle LG ISPRA 145/2016, al fine di valutare la necessità di effettuare dei pretrattamenti prima del conferimento dei rifiuti in discarica, i nuovi rifiuti (tranne due) proposti rientrano in sole due casistiche:

- Paragrafo 5.1 – Tabella 9;
- Paragrafo 6 – Tabella 17.

Il Par. 5.1 prevede che ai fini dello smaltimento in discarica, il trattamento di disidratazione dei rifiuti prodotti allo stato liquido o aventi un contenuto di sostanza secca inferiore al 25% si rende sempre necessario e che, nel caso di rifiuti biodegradabili, la sola disidratazione non può essere ritenuta sufficiente. Se a valle della disidratazione il rifiuto presenta un valore di IRDP superiore a $1.000 \text{ mgO}_2 \cdot \text{kgSV-1} \cdot \text{h-1}$ tale rifiuto dovrà essere sottoposto a un adeguato trattamento che consenta di ridurre le caratteristiche di biodegradabilità o che ne alteri le caratteristiche chimico-fisiche.

Per quanto riguarda i rifiuti proposti dal Gestore presenti in Tabella 9, si evidenzia che solo in uno dei certificati di analisi è stato misurato l'IRDP.

Il Par. 6 prevede che l'autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione agli impianti di discarica, dovrà valutare, caso per caso, la necessità e la tipologia di trattamento, tenendo conto sia del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2003, che delle possibili interazioni con gli altri rifiuti smaltiti nella medesima discarica, distinguendo le fattispecie in rifiuti generati regolarmente e rifiuti non generati regolarmente. Nel secondo caso, "è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei prescritti requisiti fondamentali. Un possibile schema decisionale è riportato in Figura 2."

Tra i rifiuti proposti dal Gestore presenti in Tabella 17, vi sono anche rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, i quali possono essere considerati regolarmente generati solo nell'ambito del singolo cantiere di produzione. La valutazione quindi della necessità o meno di un pretrattamento dovrebbe essere pertanto fatta per ogni singolo cantiere di produzione.

Si evidenzia inoltre che l'ampliamento richiesto dalla ditta, ai fini della pianificazione regionale di settore (PRGR) riguarda una discarica in cui verrebbero conferiti principalmente rifiuti per far "... fronte ad un

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 6 DEL 29 GEN 2024

effettivo fabbisogno di Società del Gruppo Herambiente e di altre imprese insediate anche nel territorio della Regione Veneto.”

Si sottolinea infine che tra i nuovi rifiuti richiesti vi sono alcune fattispecie (150203, 170101, 170203 e 170302) che potrebbero essere destinate a recupero invece che ad attività di smaltimento, non rispettando quindi la gerarchia di cui all'Art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sulla base di quanto sopra dovranno essere fornite le seguenti integrazioni:

1. La proposta di inserimento di nuovi codici EER deve essere integrata indicando, per tutti i nuovi codici EER richiesti, tranne che per il codice EER 170203, le seguenti informazioni:
 - 1.1. descrizione del processo produttivo che genera tali rifiuti, specificando anche se vengono effettuati eventuali trattamenti (e, nel caso, descritti) sui rifiuti stessi (anche se fatti direttamente dal produttore dei rifiuti) e le modalità di verifica/valutazione che il proponente intende fare a tale proposito in fase di ricezione;
 - 1.2. indicazione di massima se trattasi di rifiuti generati da società del Gruppo Herambiente o associate oppure da altre imprese (c.d. conto terzi);
 - 1.3. indicazione di massima se trattasi di rifiuti generati in Veneto oppure in altre regioni italiane o stati esteri.
2. Come previsto dalle LG ISPRA 145/2016, al fine di valutare la necessità di effettuare ulteriori trattamenti preliminari al conferimento in discarica diversi dalla mera disidratazione, relativamente ai rifiuti richiesti afferenti al Capitolo 07 dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (ad esclusione del codice EER 070712, per il quale è stato fornito il dato), e ai rifiuti con codice EER 191304, effettuare un approfondimento analitico andando a determinare anche l'IRDP.
3. Data la particolare natura dei nuovi codici EER che la ditta intende ricevere (principalmente fanghi) si richiede di argomentare in maniera più completa l'affermazione riportata a pag. 4 del documento DS 01 TV AA 01 DT SC 04.07, secondo cui questi rifiuti presentano “caratteristiche analoghe a quelli attualmente autorizzati”. In particolare, anche in riferimento all'analisi di rischio, dovrà essere posta attenzione alla possibile influenza che l'introduzione di questi codici EER potrebbe avere in termini di qualità e quantità di percolato generato, a fronte anche di un grado di umidità talvolta elevato tipico di questi codici EER.
4. Relativamente ai codici EER 150203, 170101, 170203 e 170302, posto che trattasi di rifiuti potenzialmente recuperabili, il proponente illustri le motivazioni ed i casi per cui tali rifiuti sono stati destinati all'operazione residuale di smaltimento invece di essere avviati ad operazioni in posizione più elevata nella gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'Art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006.

3.

Con riferimento alle deroghe ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Alla lettera c-bis dell'Art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003, è previsto che “a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica...”

Alla luce di quanto sopra, nell'ambito della revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale compresa del procedimento di PAUR, le deroghe verranno rimodulate in adeguamento alla normativa vigente, e quindi ridotte al doppio del limite di cui alla Tabella 5a.

Si chiede pertanto alla ditta, al fine di valutare l'idoneità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi per cui le deroghe sono state concesse, di trasmettere una analisi statistica delle caratteristiche dei rifiuti in parola conferiti in discarica negli ultimi due anni.

4.

Con riferimento alla trattazione del comparto “Ambiente Idrico”

4.1 Analisi di Rischio

Gradiente idraulico, direzione e soggiacenza di falda:

Nell'elaborato DS 01 TV AA 01 DT SC 04.07 del 06/06/2022 vengono presi a riferimento i seguenti valori per i parametri caratteristici della falda:

ALLEGATO AAL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

- Gradiente idraulico, i [%]: viene ripreso dalla precedente AdR e, sulla base di quanto riportato nella tabella 4 di pag. 31 del documento DS01TVPDRT007 del 23/10/2018 (agli atti della Regione Veneto con prot. n. 443781 del 31.10.2018), contenente i dati del periodo luglio 2008-giugno 2011, viene posto pari a $2.3 \cdot 10^{-4}$; viene riportato che: “Sulla base di quanto visto in tabella si ritiene rappresentativo del sito il valore di 0,023 %, ricavato dal valore medio dei dati sperimentali acquisiti sul campo durante le varie campagne di monitoraggio. I dati successivi non mostrano scostamenti significativi”;
 - Direzione di falda: sulla base di quanto riportato al paragrafo C.5 del documento DS01TVPDRT007 del 23/10/2018, viene confermata la direzione NW-SE;
 - Soggiacenza della falda L_{GW} [m]: vengono presi a riferimento i dati delle relazioni annuali del Gestore per gli anni 2017-2021, e il dato viene aggiornato a 28 m rispetto ai 21,71 m della precedente AdR.
- Il proponente, nell’elaborazione dei dati relativi ai parametri sopra indicati, si riferisce ad intervalli temporali differenti per ciascun parametro in oggetto.

Ciò premesso, si ritiene necessario che il proponente individui un unico intervallo temporale rappresentativo del sito in esame, motivando in maniera chiara e completa tale scelta, e su di esso rielabori il calcolo dei parametri sopra indicati (gradiente idraulico, direzione di falda e soggiacenza della falda). L’aggiornamento di tutti i parametri dovrà quindi riferirsi allo stesso arco temporale di riferimento scelto dal proponente quale rappresentativo.

Alla luce di una quantità di dati significativa a disposizione del proponente (i.e. livelli piezometrici) si chiede inoltre che i parametri utilizzati per condurre l’AdR derivino da un’elaborazione statistica (utilizzando un software dedicato quale, ad esempio, ProUCL) e non solamente dalla media aritmetica.

Caposaldo e “quota zero”:

Come già riportato in tabella 13 del documento DS01TVPDRT007 del 23/10/2018, si chiede di identificare la quota altimetrica del p.c. presa come riferimento per calcolare i parametri L_{GW} e d_a , dato che essi risultano essere gli unici valori aggiornati rispetto al documento del 2018 sopra richiamato.

4.2 Gestione acque meteoriche

Secondo quanto esposto nel Quadro di riferimento progettuale, la captazione delle acque meteoriche è garantita da un sistema di raccolta per il piazzale di servizio e un sistema di raccolta per gli invasi dei rifiuti conferiti.

Nello specifico, il piazzale di servizio è dotato di un proprio sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia dell’evento meteorico, loro stoccaggio in due serbatoi e successivo invio verso impianti esterni. Le acque di seconda pioggia bypassano la vasca di prima pioggia all’interno del pozzetto scolmatore e vanno a dissiparsi sul pozzo perdente posizionato all’interno della stessa area.

La raccolta delle acque meteoriche dell’invaso di conferimento, avviene invece mediante delle canalette di drenaggio e delle tubazioni che garantiscono il convogliamento delle acque meteoriche verso n. 6 pozzi perdenti, e la loro dispersione nel terreno naturale, sia in fase di coltivazione che in fase di copertura definitiva.

Ciò premesso, si richiedono le seguenti integrazioni:

1. Con riferimento al sistema di gestione delle acque meteoriche del piazzale di servizio, sia fornita una Relazione tecnica contenente la valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o si esaurisca con le acque di prima pioggia, secondo quanto previsto dall’Art. 39, c.1 del PTA;
2. Con riferimento al sistema di gestione delle acque meteoriche dell’invaso di conferimento e data la vulnerabilità idrogeologica della zona, siano fornite le caratteristiche tecniche e costruttive dei pozzi perdenti, la loro profondità, la distanza tra massima escursione di falda e fondo dei pozzi disperdenti, ecc.

4.3 Valutazioni idrauliche

Sia dato riscontro a quanto di seguito indicato:

- Il tempo di ritorno cui fare riferimento per l’analisi pluviometrica è stabilito dalla normativa vigente (DGR 2948/2009) in 50 anni mentre nella Relazione Idraulica allegata al progetto si è utilizzato un

ALLEGATO A
AL DECRETI N. 6
29 GEN. 2024

tempo di ritorno soli 10 anni e questo determina una notevole sottostima dei volumi di compenso necessari;

- Il numero dei pozzi perdenti previsto (6) va incrementato in funzione della inevitabile perdita di efficienza nel tempo dovuta al progressivo intasamento delle superfici disperdenti a seguito dell'accumulo di materiale fino trasportato dalle acque di ruscellamento;
- A monte dei perdenti vanno previsti dei pozzetti dissabbiatori proprio per limitare il suddetto effetto;
- Nel caso (sempre possibile) di insufficienza della rete di drenaggio/accumulo prevista va individuato un recettore in grado di laminare la portata in eccesso convogliandola verso la rete di deflusso superficiale avente continuità verso valle o aree allagabili in sicurezza e senza creare danni a terzi.

5.

Con riferimento alla componente ambientale "Atmosfera"

Per quanto attiene alla stima delle emissioni di polveri prodotte dall'attività di coltivazione della discarica, che sono state stimate secondo la metodologia proposta nella Linea Guida ARPAT, si rileva un impatto sostanzialmente non significativo che, come tale, non necessiterebbe di ulteriori valutazioni di approfondimento e/o eventuali prescrizioni di monitoraggio.

Tuttavia c'è da rilevare che in base a quanto emerge dai dati di monitoraggio rilevati "a monte dell'impianto", riportati in Tabella 2 a pagina 10 del documento progettuale "Allegato SA 4.2, Valutazione della diffusione in atmosfera di polveri", si verifica una concentrazione ambientale di polveri atmosferiche (Totali e PM10) tutt'altro che trascurabile. Si tratta, infatti, di concentrazioni misurate nell'ordine dei "milligrammi" (per m³) a fronte di standard normativi per la qualità dell'aria che sono definiti nell'ordine di grandezza dei "microgrammi" (per m³).

Il documento progettuale a pagina 9 riporta che "la quasi totalità delle misurazioni ha rilevato concentrazioni inferiori a 1 mg/m³" ma non entra in alcun modo nelle specifiche tecniche relative a modalità e frequenza di campionamento, nonché sull'esatta ubicazione del punto di monitoraggio, e quindi, sull'effettiva rappresentatività dei dati misurati.

Ciò premesso, si richiede pertanto di contestualizzare e precisare con maggiore dettaglio il possibile significato ambientale dei dati di concentrazione di polveri atmosferiche riportati nel sopra citato documento progettuale, considerato che si tratta di valori numerici che, come tali, necessariamente rimettono in discussione, anche solo da un punto di vista qualitativo, le stime sulle emissioni prodotte dall'attività di coltivazione della discarica. In altri termini, si pone un problema di "verifica di congruenza" tra il profilo di impatto restituito dalle stime delle emissioni di polveri prodotte dall'attività di coltivazione della discarica e le misure di concentrazione delle polveri rilevate con monitoraggio presso l'impianto.

Infine, tenuto conto dei contenuti del vigente PMC, si chiede di precisare se nell'ambito dei monitoraggi eseguiti dal Proponente, sia ricompresa anche la valutazione del PM 2.5 ed in caso affermativo siano trasmessi i dati.

6.

Con riferimento alla componente ambientale "Paesaggio"

1. Nel Quadro di riferimento progettuale (al Paragrafo "Piano di ripristino ambientale") e nell'Elaborato 5 (al paragrafo "Misure di mitigazione"), il Proponente descrive gli interventi di ripristino previsti, chiarendo che una parte di questi verranno realizzati durante la fase di coltivazione della discarica ed i restanti a seguito del completamento della fase di coltivazione. Nell'Elaborato 5, in particolare, il Proponente dichiara quanto segue: "Una delle caratteristiche dell'impianto è quella di non avere aree di risulta destinabili alle opere a verde. A questo limite si associa la presenza di una viabilità che lambisce la recinzione perimetrale lasciando spazi contenuti per la messa a dimora di piante arboree o arbustive".

In considerazione degli esigui spazi a disposizione, si chiede pertanto di fornire una planimetria a scala di dettaglio adeguata che, tenuto conto dei sestri di impianto previsti e degli ingombri del sedime stradale perimetrale, dia rappresentazione delle aree adibite alla realizzazione degli interventi di ripristino previsti, con espresso riferimento a quelli da realizzarsi durante la fase di coltivazione della discarica (siepe bassa, siepe termofila, siepe perimetrale bassa).

ALLEGATO A
6
29 GEN. 2024

Si evidenzia inoltre che il Piano di ripristino Ambientale presentato, prevede la messa a dimora anche di Carpini. Si chiede quindi se detta previsione sia compatibile con quanto stabilito dall'art. 892 del codice civile, ovvero che gli alberi di alto fusto devono essere piantati ad una distanza non inferiore a tre metri dal confine. In caso di distanze inferiori ai 3 m sarebbe infatti necessario l'assenso dei proprietari del terreno limitrofo

Si chiede infine di ripresentare un cronoprogramma degli interventi più dettagliato che dia conto degli effettivi tempi previsti per gli interventi di messa a dimora delle siepi nonché una stima delle loro effettive dimensioni e capacità di schermatura nel tempo.

2. Nella Relazione Elaborato 4 Piano di ripristino ambientale (cod. doc. DS 01 TV VA 02 I1 RS 04.00), in particolare al § C.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, si riporta per la descrizione della [2] SIEPE TERMOFILA quanto segue: "Si ritiene che un'aiuola di dimensioni più consone rappresenti un elemento migliorativo per l'impianto ma non sufficiente ad ospitare specie esigenti in termini di acqua e nutrienti viste le caratteristiche del suolo e – lungo il lato meridionale - la posizione sopraelevata rispetto alla capezzagna esterna".

Si aggiunge quindi: "A titolo d'esempio le specie arbustive proposte potranno essere il pero corvino (*Amelanchier ovalis*), lo scotano (*Cotinus coggygia*) e la vescicaria (*Colutea arborescens*), ovvero specie proprie di ambienti calcarei (ghiaiosi o rocciosi) e caldi appartenenti alla flora regionale".

Ciò premesso si chiede di specificare le specie arbustive autoctone che si intendono utilizzare, nel rispetto alle condizioni edafiche specificate, e non facendo solo riferimento a specie a titolo esemplificativo.

Per la [3b] MACCHIA ARBUSTIVA si afferma che: "Saranno costituite da piante perenni di due tipologie:

- piante arbustive di bassa taglia (es. ginestre);
- piante suffruticose (es. erica).

Per la prima tipologia [...] le specie arbustive saranno comunque termofile e con fioriture prevalentemente primaverile-estivo (es. ginestre, pero corvino, ...). Saranno invece le specie perenni suffruticose (es. erica), messe a dimora nella porzione superiore della macchia, a colorare la macchia nel periodo tardo invernale".

Anche per la macchia arbustiva si richiede di specificare le specie autoctone che si intendono utilizzare, nel rispetto alle condizioni edafiche specificate, e non facendo solo riferimento a specie a titolo esemplificativo.

A tal proposito si ritiene di esprimere che il materiale vivaistico più indicato, per una maggiore probabilità di attecchimento, sia costituito da piantine forestali dotate di pane di terra e di 1-2 anni di età, con il consiglio di utilizzare materiale pacciamante della durata di almeno 2-3 anni. Si ricorda quindi l'importanza che il materiale di propagazione da impiegare debba essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. 3263 del 15 ottobre del 2004, in applicazione del D.Lgs. 386 del 10 novembre 2003.

7.

Con riferimento alle alternative progettuali

Il Proponente non ha esaminato le possibili alternative progettuali, limitandosi a trattare in maniera alquanto scarna unicamente l'alternativa zero.

A tal riguardo si rammenta che l'art. 22, c. 3, lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006 esplicita che nella descrizione delle alternative progettuali va data indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali. L'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (Contenuti del SIA) al punto 2 chiarisce ulteriormente che deve essere svolta una descrizione delle principali alternative ragionevoli al progetto, compresa l'alternativa zero, indicando le principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, mediante comparazione con il progetto presentato.

Ciò premesso, si chiede di fornire la descrizione delle principali alternative ragionevoli al progetto, che dovrà includere la trattazione degli impatti ambientali previsti per le alternative progettuali considerate e la comparazione degli stessi con gli impatti previsti per il progetto presentato.

ALLEGATO A
AL DECRET. N. 10 DEL 19 GEN 2024

DESCRIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Gli strumenti di piano che vengono analizzati dal proponente per verificare la coerenza programmatica dell'opera in esame vengono riportati nel seguito. Per ognuno di essi si riportano eventuali osservazioni e le conclusioni sulla coerenza del progetto con ciascun piano.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto

Il proponente presenta una disanima del PTRC approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020.

Dall'analisi delle Tavole allegate al PTRC 2020 e del Documento di valorizzazione del paesaggio Veneto - Alta pianura tra Brenta e Piave, il proponente evince che sul sito dell'impianto non sono rilevabili condizioni preclusive o conflittuali rispetto alle attività previste.

Aree naturali protette

Nel territorio circostante l'impianto non sono individuate aree naturali protette.

Per quanto riguarda i siti Natura 2000, l'area dell'impianto si colloca a circa 1,2 km dal sito ZPS IT 3240026 "Prai di Castello di Godego".

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Treviso

Il P.T.C.P. è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1137 del 23.03.2010.

Dall'analisi delle Tavole allegate al P.T.C.P. si evince che l'area oggetto di studio è classificata come "Cave estinte" e ricade in una "fascia tampone" - area di connessione naturalistica (art. 38 e 40).

Il proponente ha prodotto la Valutazione di Incidenza (Elaborato 6 del Vol. 2) che dimostra la compatibilità della modifica con i luoghi, da cui si evince la piena compatibilità con gli stessi.

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)

L'iter di formazione del P.A.T.I. dei Comuni di Loria e Castello di Godego risulta interrotto, eccetto la parte relativa al territorio del comune di Loria che continua la procedura sotto forma di P.A.T.

Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Loria

Il P.A.T. del comune di Loria è stato ratificato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 555 del 23.12.2013 e con D.C.C. n. 30 del 29.07.2019 è stata approvata la variante al PAT n. 1.

Dall'esame della Carta dei Vincoli (Tav. P1A) si evince che l'impianto in oggetto ricade in "Cave Dismesse" (art. 27) e risulta ricadere in un'area definita come "Discariche attive/ Fascia di rispetto" (art. 28). L'intero territorio comunale ricade nel vincolo sismico O.P.C.M. n. 3274/2006: zona 2 (art. 15).

Al confine con l'impianto si trovano altri elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto quali: Viabilità comunale e viabilità vicinale (art. 19).

Dall'esame della Carta della Pianificazione Territoriale (Tav. P1B) si evince che l'impianto ricade in "Cave Dismesse" (art. 27), "Aree ad elevata utilizzazione agricola" (art. 37), ed in parte in "Aree di connessione naturalistica: fasce tampone" (art. 38). L'impianto interseca inoltre una fascia classificata come "Tracciati storici Agro - centuriato" (art. 32). L'intero territorio comunale ricade in "Zone di vulnerabilità da nitrati di origine agricola secondo il P.R.T.A. (art. 75), "Fascia di ricarica degli acquiferi (P.T.R.C. vigente, art. 12)" (art. 41) e "Area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (P.T.R.C. adottato, art. 16)" (art. 42).

Dall'esame della Carta delle Invarianti (Tav. P2) si evince che in alcune parti del confine dell'impianto sono presenti "Siepi campestri e filari in spazio aperto" (art. 52).

Dall'esame della Carta della Fragilità (Tav. P3) si evince che l'impianto ricade, ai fini edificatori, in "Area non idonea per la presenza di discarica" (art. 70). L'intero territorio comunale ricade in "Aree

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN 2024

stabili suscettibili di amplificazioni sismiche (art. 15), “Fascia di ricarica degli acquiferi” e “Zone di vulnerabilità da nitrati di origine agricola secondo il P.R.T.A.

Dall’esame della Carta della Trasformabilità (Tav. P4) si evince che l’impianto ricade in “Ambiti di ripristino/riqualificazione ambientale” (art. 101) ed in alcune fasce a confine con l’impianto sono presenti “Corridoi ecologici secondari greenway” (art. 107).

Sulla base della trattazione sopra riassunta il proponente conclude che l’analisi del P.A.T. non ha evidenziato elementi che possono precludere la realizzazione dell’intervento in oggetto.

Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Loria

Il vigente Piano degli Interventi è stato aggiornato con variante n. 6 approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2019.

Dall’analisi dell’elaborato Disciplina dell’intero territorio – Parte nord (Tav. P 1.1) si evince che l’impianto ricade in un’area inclusa nel sistema dei “SERVIZI ED ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE NON CONVENZIONATE” classificata come “Zona F5 – discariche” (art. 95) con relativa fascia di rispetto.

Al confine con l’impianto si trova un elemento generatore di vincolo e fasce di rispetto ovvero “Viabilità/fasce di rispetto” (art. 33) ed un elemento di tutela del paesaggio ovvero “Siepi campestri e filari esistenti in spazio aperto” (art. 131) sui lati est, nord-est e ovest. L’intero territorio comunale ricade in “Vincolo sismico: zona 2 (OPCM n. 3274/2003)” (art. 31), “Fascia di ricarica degli acquiferi” (art. 120) e “Zone di vulnerabilità da nitrati di origine agricola” (art. 121).

Dall’analisi dell’elaborato Fragilità geologiche idrogeologiche ed idrauliche: Loria – Bessica – Ramon (Tav. P 4.1) si evince che l’impianto ricade in “Area non idonea per la presenza di discarica” (art. 46) e “Ambito di scheda di valutazione idraulica” (art. 51). L’intero territorio comunale ricade in “Aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche” (art. 52) e “Fascia di ricarica degli acquiferi” (art. 120).

Sulla base della trattazione sopra riassunta il proponente conclude che non emergono criticità o elementi conflittuali con il P.I.

Piano di zonizzazione acustica comunale

L’attuale Piano di classificazione acustica del comune di Loria è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 28.11.2000.

L’area occupata dall’impianto è inserita in Classe acustica III e, pertanto, è sottoposta ai limiti delle aree di tipo misto.

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (PRGRU)

Si evidenzia che la ditta ha fatto le proprie valutazioni relativamente al PRGR facendo riferimento da un lato al piano approvato (DCR 30/2015) e dall’altro all’aggiornamento di Piano adottato con DGR n. 1458 del 25/10/2021.

Con DGR n. 988 del 9/08/2022, pubblicata sul BUR n. 107 in data 2/09/2022, è stato invece approvato l’aggiornamento definitivo del PRGR, che ha apportato alcune modifiche rispetto al Piano adottato, preso in considerazione dalla ditta (che ha presentato istanza in data 1/08/2022).

Il proponente riporta che, per quanto riguarda le azioni del piano, l’intervento proposto risulta allineato alla volontà di gestire lo smaltimento di rifiuti a livello regionale.

Tale progetto risulta coerente con le disposizioni impartite dall’art. 15, norme particolari per le discariche di rifiuti, in accordo con le condizioni di deroga specificate al comma 2-d.

L’intervento previsto, permette l’utilizzazione di ulteriori 210.545 mc e la prosecuzione del servizio svolto dalla discarica, con priorità per le imprese del territorio regionale Veneto, per ulteriori 4 - 5 anni, ipotizzando un tasso medio annuale di conferimento rifiuti pari a 80.000 Mg per un quantitativo indicativo di rifiuti smaltibili complessivamente pari a circa 374.770 Mg.

La finalità alla base del progetto è quella di dare continuità al servizio di smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi, facendo fronte ad un effettivo fabbisogno di Società del Gruppo Herambiente.

Si evidenzia che il comma 2-d è stato modificato con l’aggiornamento del PRGR pubblicato a settembre:

ALLEGATO A DGR n. 1458 del 25 ottobre 2021	ALLEGATO A DGR n. 988 del 09 agosto 2022
--	--

d) smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 7-quinquies del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., di rifiuti speciali derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo o derivanti dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate.	d) smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 7-quinquies del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., di rifiuti speciali di imprese singole o associate, derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo di produzione di beni, o prodotti da un trattamento di rifiuti.
--	---

Si evidenzia che, nel caso specifico, l'intervento è ammissibile anche alla luce della nuova dicitura. Per quanto riguarda gli ulteriori vincoli definiti dal piano, il proponente ha riportato le considerazioni relative agli aspetti di interesse per la presente richiesta.

Il sito ricade, come riportato nella Tav. 20 del P.T.A., in "zona di ricarica degli acquiferi". Trattandosi di un'attività già esistente, si sottolinea come la discarica sia stata approvata sulla base della normativa vigente all'atto dell'autorizzazione. Il presente progetto riguarda un adeguamento volumetrico che non comporta alcuna modifica planimetrica o occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato e risulta pertanto in accordo con l'art.15 comma 4. Tale articolo consente la realizzazione di ampliamenti insopraelevazione nelle zone di ricarica degli acquiferi, escludendo la possibilità di ampliamenti che comportano un'estensione planimetrica della discarica stessa.

Anche in questo caso il comma 4 è stato modificato con l'aggiornamento del PRGR pubblicato a settembre:

ALLEGATO A DGR n. 1458 del 25 ottobre 2021	ALLEGATO A DGR n. 988 del 09 agosto 2022
4. E' sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura zonadi ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.	4. Fatta eccezione per gli impianti dedicati di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.

Si evidenzia che l'unica modifica apportata al Piano riguarda l'esclusione delle discariche per rifiuti contenenti amianto dal vincolo di ubicazione nelle zone di ricarica degli acquiferi.

La distanza di sicurezza per questa tipologia di impianto, "*Discariche per rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili)*", corrisponde a 150 m dalle case (§ 1.1.6.2 Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici). Tale distanza è rispettata, in quanto l'abitazione più vicina si trova a 174 m dalla discarica, e l'intervento non comporta alcuna alterazione delle distanze già attualmente rispettate.

Nell'Aggiornamento del PRGR la distanza di sicurezza per la specifica fattispecie impiantistica è rimasta invariata.

Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

L'aggiornamento del Piano è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016.

Il proponente riporta che le azioni ed indicazioni del Piano che influiscono e regolamentano le attività della discarica riguardano principalmente le emissioni in atmosfera prodotte dal conferimento dei rifiuti, che possono generare PM 10 e PM 2.5, oltre alle polveri totali sospese.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 6 del 29 GEN 2024

Conclude che il progetto non prevede la realizzazione di nuovi punti di emissione convogliata e che il transito dei mezzi sulla viabilità pubblica rimane invariato a seguito dell'intervento proposto, nonostante possa portare ad un protrarsi nel tempo dell'attività in corso. Non si prevedono pertanto impatti sulla qualità dell'aria.

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il PTA è stato approvato con Delibera del Consiglio della Regione Veneto n. 107 del 5 novembre 2009.

L'area di intervento è localizzata all'interno del bacino scolante nel mare Adriatico.

Il sito dell'impianto ricade, inoltre, in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola (art. 13).

Per quanto concerne la vulnerabilità della falda, dall'analisi della Carta della vulnerabilità intrinseca, si rileva come nell'area d'intervento sussista un grado di vulnerabilità elevato.

Il proponente rileva che le norme tecniche non presentano particolari prescrizioni per l'area in cui si realizzeranno le modifiche in progetto ed inoltre l'intervento previsto non comporterà alcuna interferenza con la falda insistente nell'area di intervento.

Il progetto si attiene alle indicazioni riguardanti la gestione delle acque superficiali riportate all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione. Si evidenzia inoltre che presso il sito non sono presenti scarichi di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff) del Dlgs. n. 152/2006.

La proposta di intervento non prevede cambiamenti sulle modalità di gestione delle acque.

Si conclude che il P.T.A. non evidenzia vincoli o prescrizioni che possono pregiudicare la realizzazione del progetto.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

Con DPCM 01.12.2022 è stato approvato il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 2021-2027 (primo aggiornamento).

Dall'analisi delle tavole relative alle aree allagabili si evidenzia come la discarica non ricada in nessuna classe di rischio. Inoltre non si individua alcuna classe di pericolosità idraulica per l'area in esame.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Stato di Fatto

Premesso che il D.Lgs. n. 36/2003 è stato modificato a settembre 2020 ad opera del D.Lgs. n. 121/2020, al fine di poter correttamente individuare i vari aspetti relativi a varianti e modifiche di discariche esistenti in relazione alla nuova norma tecnica di riferimento, la Regione del Veneto ha predisposto delle linee guida, approvate dal Comitato VIA regionale nella seduta del 11/11/2020.

Trattandosi di un progetto presentato a settembre 2022, secondo le previsioni delle LG in parola, si ritiene innanzitutto di considerare il progetto rientrante nella casistica "D – Ampliamenti sommitali di discariche esistenti (senza separazione tra corpo rifiuti vecchia discarica e nuova discarica)".

Nella casistica D, sono considerati ammissibili gli allestimenti già realizzati secondo le previsioni del D.Lgs. n. 36/2003 prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 121/2020, purché garantiscano una "protezione equivalente", in termini di tempo di attraversamento, alla nuova normativa.

Di seguito, nell'ambito della descrizione dello stato di fatto approvato, viene valutata anche l'equivalenza in termini di tempi di attraversamento (indicati come "t" ed espresso in anni "y") dell'impermeabilizzazione di base.

Descrizione Progetto Approvato

Il progetto approvato nel 2007, al netto di tutte le modifiche intercorse fino al 2022, prevede quanto segue.

Impermeabilizzazione di Fondo

Dal basso verso l'alto

Stratigrafia Approvata	D.Lgs. 36/2003 (aggiornato D.Lgs. 121/2020)
------------------------	---

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 10
29 GEN 2024

Argilla $s=100$ cm $k \leq 10^{-10}$ m/s ($t=317$ y) Geocomposito bentonitico 0,6 cm $k = 10^{-11}$ m/s ($t=19$ y) Tempo attraversamento totale = 317+19 = 336 y	Barriera geologica di base (naturale o artificialmente costruita): - Argilla $s \geq 100$ cm $k \leq 10^{-9}$ m/s ($t = 31,7$ y) o $t \geq 25$ y Barriera Artificiale: - Argilla $s \geq 100$ cm $k \leq 10^{-9}$ m/s ($t = 31,7$ y) Tempo attraversamento totale = 25 + 31,7 = 56,7 y
HDPE 2,5 mm	HDPE $\geq 2,5$ mm
Geotessile	TNT ≥ 1200 g/m ²
Strato drenante: - 20 cm sabbia - georete - 30 cm ghiaia	Strato drenante - $s \geq 50$ cm $k \geq 10^5$ m/s

Impermeabilizzazione delle sponde

Dal basso verso l'alto

Stratigrafia Approvata	D.Lgs. 36/2003 (aggiornato D.Lgs. 121/2020)
Argilla $s=100$ cm $k \leq 10^{-10}$ m/s ($t=317$ y) Geocomposito bentonitico 0,6 cm $k = 10^{-11}$ m/s ($t=19$ y) Tempo attraversamento totale = 317+19 = 336 y	Barriera geologica di base (naturale o artificialmente costruita): - Argilla $s \geq 100$ cm $k \leq 10^{-9}$ m/s ($t=31,7$ y) o $t \geq 25$ y Barriera Artificiale: - Argilla $s \geq 100$ cm $k \leq 10^{-9}$ m/s ($t=31,7$ y) Tempo attraversamento totale = 25+31,7 = 56,7 y
HDPE 2,5 mm	HDPE $\geq 2,5$ mm
Geotessile	TNT ≥ 1200 g/m ²
	Strato drenante $s \geq 50$ cm $k \geq 10^5$ m/s

Raccolta e gestione del percolato

Il drenaggio e l'allontanamento del percolato dal bacino di discarica è garantito dagli strati drenanti di fondo e da tubazioni in HDPE fessurate disposte in maniera da intercettarne il flusso. Il percolato si raccoglie così nei punti più depressi dello specifico lotto della discarica, ove sono installati i pozzi per la sua aspirazione. Si compone di linee principali in HDPE fessurate del diametro pari a 160 mm posizionate al centro di ogni cella alla quale è collettata una rete secondaria composta da tubazioni microfessurate del diametro di 120 mm che si estendono dal centro ai lati di ogni cella intervallate ad una distanza regolare tra una e l'altra. Solo il Lotto 5 si differenzia per la sua particolare morfologia del fondo. Vista la nuova conformazione morfologica del lotto, saranno installati 2 slope riser, invece del singolo sistema di estrazione presente, al fine di potere estrarre nella corretta modalità quando previsto in raccolta sul fondo dell'invaso del lotto 5. La rete secondaria ha una pendenza circa dello 0.5% mentre la rete principale ha una pendenza circa del 1.0% verso le fosse di estrazione.

La fossa di estrazione consente di garantire il necessario carico idraulico alle pompe e al contempo mantenere al minimo il livello di percolato presente nel corpo rifiuti minimizzando quindi il carico idraulico sulla sottostante barriera composita.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 6 del 29 GEN 2024

Il percolato estratto dai lotti tramite slope riser viene convogliato, attraverso una tubazione perimetrale, ad una vasca interrata posizionata a ridosso del parco serbatoi dotata di n. 2 pompe sommerse di rilancio ai serbatoi di stoccaggio percolato, posti nello spigolo nord-est dell'impianto. Il percolato è distribuito all'interno del parco serbatoi costituito da n. 4 serbatoi di stoccaggio percolato da 50 mc ciascuno e allontanato periodicamente con autobotte, congiuntamente alle acque di prima pioggia. Alla vasca interrata di rilancio del percolato vengono inoltre recapitate le acque di sfioro dell'impianto di lavaggio ruote e le acque nere dei servizi igienici in uscita dalla fossa imhoff.

Pacchetto di copertura superficiale

Dato che il progetto prevede la modifica del pacchetto di copertura finale della discarica, si rimanda per questo allo stato di progetto.

Raccolta e gestione acque meteoriche di dilavamento

Lungo il perimetro dell'invaso di conferimento, la presenza di canalette di drenaggio di raccolta e tubazioni verso n.6 pozzi perdenti, garantiscono il convogliamento delle acque meteoriche e la loro dispersione nel terreno naturale, sia in fase di coltivazione che in fase di copertura definitiva con la posa delle canalette perimetrali di drenaggio in cls.

Le acque di dilavamento corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia dell'evento meteorico insistenti sulle aree asfaltate di 1.300 mq, adiacenti al lavaggio ruote, la pesa e i box uffici afferiscono alla vasca di prima pioggia.

Le acque che raggiungono la vasca interrata di prima pioggia, vengono sollevate, entro le 48 ore successive al termine dell'evento meteorico, all'interno di due serbatoi aventi capacità di 10 m³ cadauno collegati in serie per complessivi di 20 m³, liberando di fatto la vasca di prima pioggia per un nuovo riutilizzo. Le acque raccolte in tali serbatoi, sono inviate a trattamento verso impianti esterni, periodicamente o quando ormai i serbatoi risultano privi di disponibilità, congiuntamente ai reflui raccoltinei serbatoi percolato in fase di carico.

Le acque di seconda pioggia bypassano la vasca di prima pioggia all'interno del pozzetto scolmatore e vanno a dissiparsi sul pozzo perdente posizionato all'interno della stessa area.

Rifiuti conferibili in discarica

L'elenco dei rifiuti attualmente conferibili è quello di cui all'Allegato A al DDR n. 13 del 29/02/20116, così come integrato dal DDR n. 648 del 6/07/2020 e dal DDR n. 296 del 26/10/2021:

Tabella 1 – Rifiuti non pericolosi:

- 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
- 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 05 01 10 fanghi prodotti dal tratt. In loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alle voce 06 03 15
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, div. da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

ALLEGATO A

6

29 GEN. 2024

- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 100213
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti dell'industria siderurgica non specificati altrimenti
Prescrizione: il rifiuto di cui sopra dovrà essere riconducibile esclusivamente alla provenienza ed all'origine indicate nella documentazione presentata dalla Ditta nell'ambito della comunicazione ex art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006.
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 08 forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 01 11
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119
- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 16 01 19 Plastica

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
- 17 05 04 terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17.05.03*
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quelli di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 170901, 170902 e 170903
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico - fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi di quelli di cui alla voce 190813
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305

Tabella 2 – Rifiuti pericolosi stabili e non reattivi

- 19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
- 19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

Prescrizioni:

1. limitatamente alla frazione terreno
2. può essere ammesso in discarica solo se prodotto da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati.

I limiti di accettabilità in discarica sono i seguenti:

- Relativamente ai codici CER di rifiuti autorizzati devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti in Tabella 5a dell'art.6 del DM 27.09.2010 (ora Tabella 5 dell'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003).
- Come stabilito con DGRV 2803/2013, per i rifiuti identificati dai codici CER 19.03.04* – 19.03.06* – 19.13.01*, è concessa – ai sensi dell'art. 10 del DM 27.09.2010 (ora Art. 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003) deroga alle concentrazioni limite previste nell'eluato dalla tabella 5a del medesimo DM nella seguente misura:

Parametro	Limite previsto dalla tab. 5a del D.M. 27.09.2010 (mg/l)	Massima concentrazione concessa in deroga (mg/l)
-----------	--	--

Arsenico	0,2	0,6
Bario	10	30
Cadmio	0,1	0,3
Cromo totale	1	3
Rame	5	15
Mercurio	0,02	0,06
Molibdeno	1	3
Nichel	1	3
Piombo	1	3
Antimonio	0,07	0,21
Selenio	0,05	0,15
Zinco	5	15
Fluoruri	15	45
TDS(*)	6.000	18.000

(*) quale parametro sostitutivo di cloruri e solfati così come indicato dal D.M. 27.09.2010 (Tabella 5ª dell'Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003) e dall'all. A alla DGRV n. 1838/2007.

Stato Avanzamento Coltivazione Discarica

Al 31/12/2021 risultano conferiti circa 567.136 mc su 953.504 mc, ed una volumetria residua pari a 386.368 mc.

I lotti finora interessati dalla coltivazione sono i n. 1, 2, 3, 4 e 6 (avviato nel 2022), mentre per il lotto 5 è stata autorizzata una modifica morfologica (ottobre 2022) e i lavori di allestimento sono iniziati a gennaio 2023.

Stato di Progetto

Il progetto prevede un ampliamento sommitale della discarica in parola senza estensioni superficiali.

L'adeguamento volumetrico prevede il raggiungimento di una nuova quota di abbancamento rifiuti, senza modificare la suddivisione in lotti nelle medesime 6 celle già individuate nel progetto autorizzato.

Il progetto definitivo prevede inoltre l'introduzione di 2 nuove tipologie di rifiuti conferibili.

Modifica Volumetrie Autorizzate

Al netto della copertura finale di sommità e di scarpata, le volumetrie del corpo discarica risultano così modificate:

Lotto	Stato Autorizzato m ³	Stato di Progetto m ³	Variazione m ³	Variazione %
1	175.750	208.652	32.902	18,7
2	176.817	211.798	34.981	19,8
3	153.753	188.042	34.289	22,3

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 6 DEL 29 GEN. 2024

4	168.681	208.029	39.348	23,3
5	127.898	163.334	35.436	27,7
6	150.605	184.194	33.589	22,3
TOTALE	953.504	1.164.049	210.545	22,1
Volume materiale copertura finale	116.578	125.800	9.222	7,9
Quota max compreso copertura superficiale finale	76,28 msl	82,06 msl	5,78	7,6

Altre modifiche conseguenti all'aumento di volumetria

Al fine di garantire la stabilità della copertura della discarica nel suo complesso, è necessario modificare le modalità costruttive della copertura superficiale finale, in particolare in corrispondenza delle scarpate, per far fronte alla quota più elevata e al conseguente aumento della pendenza delle scarpate.

MODIFICA Pacchetto di copertura superficiale

Dall'alto verso il basso:

Stratigrafia Approvata	Stratigrafia Proposta	D.Lgs. 36/2003 (aggiornato D.Lgs. 121/2020)
Terreno vegetale $s \geq 100$ cm	Terreno vegetale $s \geq 100$ cm	Terreno vegetale $s \geq 100$ cm
	geostuoia di rinforzo necessaria per garantire la stabilità geotecnica dello strato superficiale di copertura lungo le scarpate con angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale di 16° ; tale geostuoia si interrompe e risulta opportunamente ancorata nella porzione di copertura a pendenza limitata (circa 6%);	
geocomposito drenante con trasmissività nominale $\geq 0,40 \times 10^{-3}$ [m^2/s], protetta sopra e sotto da TNT	geocomposito drenante con trasmissività nominale $\geq 0,40 \times 10^{-3}$ [m^2/s], protetta sopra e sotto da TNT	In alternativa: <ul style="list-style-type: none"> ● Strato drenante $s \geq 50$cm $k \geq 10^5$ m/s ● geocomposito drenante con caratteristiche equivalenti, protetto da idoneo filtro naturale o da geotessile
HDPE di spessore 1 mm	HDPE di spessore 1 mm	Rivestimento impermeabile artificiale protetto da idoneo strato naturale o artificiale di protezione
argilla $s = 50$ cm $k \leq 10^{-8}$ m/s	argilla $s = 50$ cm $k \leq 10^{-8}$ m/s	Argilla $s \geq 50$ cm $k \leq 10^{-8}$ m/s o strato di spessore inferiore completato artificialmente con tempi attraversamento equivalenti.

ALLEGATO A
AL DECRET. N. 10 DEL 19/03/2024
29 GEN. 2024

geosintetico tessuto non tessuto con funzione di separazione	geosintetico tessuto non tessuto con funzione di separazione	
strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare spessore 50 cm	strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare spessore 50 cm	Strato di drenaggio del gas di discarica e rottura capillare
livellamento e regolarizzazione morfologica dello strato finale dei rifiuti a contatto con il pacchetto di chiusura definitiva	livellamento e regolarizzazione morfologica dello strato finale dei rifiuti a contatto con il pacchetto di chiusura definitiva	Strato di regolarizzazione

Il pacchetto di copertura definitiva sopra descritto, in corrispondenza dell'argine di contenimento discarica, sarà confinato mediante ciottolame diam. 60-250 mm che conferirà stabilità al pacchetto stesso pur garantendo il corretto deflusso delle acque meteoriche all'interno della canaletta perimetrale.

La copertura definitiva non sarà eseguita per stralci, ma in un'unica soluzione al termine dell'abbancamento rifiuti, in considerazione della coltivazione che interesserà tutti i lotti e fino alle ultime fasi dei conferimenti e del necessario mantenimento in uso del piazzale di manovra nell'area centrale della discarica per il transito dei mezzi in scarico, oltre all'utilizzo dei box di stoccaggio provvisorio per le verifiche analitiche ai fini AIA dei rifiuti in ingresso.

MODIFICA rete raccolta acque meteoriche

La regimazione delle acque di scorrimento superficiale sulla copertura definitiva, valutata in conseguenza della modifica della morfologia della copertura e delle pendenze, è stata definita con filosofia progettuale analoga al progetto autorizzato.

La morfologia finale della discarica presenta delle scarpate con pendenze comprese tra 7% (angolo scarpata sommitale 4°) e 29% (angolo scarpata principale 16°). Tali pendenze permettono il normale deflusso delle acque meteoriche verso i lati perimetrali della discarica, ove è prevista la canaletta in calcestruzzo.

È prevista la seguente gestione tipologica delle acque meteoriche di scorrimento/infiltrazione nello strato superficiale della copertura definitiva:

- captazione acque provenienti dalla copertura ad opera della canaletta prefabbricata in calcestruzzo posata su calcestruzzo magro, perimetrale alla discarica;
- attraversamento viabilità perimetrale verso i pozzi perdenti tramite tubazioni interrato diametro 800-1000 mm;
- i pozzi perdenti, realizzati con materiale drenante, hanno lo scopo di convogliare le acque meteoriche nel sottosuolo.

Per il dimensionamento delle opere di smaltimento delle acque, il progettista ha considerato un tempo di ritorno dell'evento meteorico di progetto pari a 10 anni forniti dalla stazione meteorologica di Castelfranco (TV), delle massime intensità annuali di pioggia aventi una durata rispettivamente di 15 min, 30 min, 45 min e 1 h; tali precipitazioni sono quelle brevi e intense.

L'intera area scolante è stata suddivisa in sei bacini (un bacino per ogni lotto), le cui acque afferiscono ai sei pozzi disperdenti.

Per ogni pozzo perdente si può considerare una capacità di smaltimento di 42 l/s. È importante sottolineare che le acque meteoriche provenienti dalle scarpate trasportano del materiale fine che potrebbe intasare i pozzi perdenti, compromettendone l'efficienza idraulica. È dunque importante prevedere una manutenzione periodica con pulizia del fondo del pozzo.

Sulla base dell'analisi fatta dal progettista, per ogni bacino è stata calcolata la sezione liquida minima del canale che dovrà essere posto lungo il perimetro, a pendenza 0.2 ÷ 0.3 %. Per ragioni di uniformità progettuale e semplificazione realizzativa, il progettista ha considerato un'unica tipologia di canale in cls prefabbricato con sezione interna di 1.31 m².

Si sottolinea che, come per i pozzi perdenti, è importante che venga effettuata una periodica manutenzione dei canali in calcestruzzo; per il mantenimento dell'efficienza idraulica e della capacità di

ALLEGATO AAL. DECRETO n. 6 del 29 GEN 2024

invaso degli stessi, deve infatti essere effettuata una periodica rimozione del materiale trasportato dall'acqua, che tende a depositarsi all'interno.

In riscontro alle osservazioni formulate dal Consorzio di Bonifica Piave in merito all'invarianza idraulica, il proponente ha modificato il progetto prevedendo l'ampliamento del volume di vaso per la raccolta delle acque piovane generate da eventi meteorici straordinarie attraverso la realizzazione, al termine della coltivazione del sito, di alcuni dossi in asfalto stradali nella strada interna viabile (2 in corrispondenza degli ingressi di sito e 2 in corrispondenza dell'area gestita in regime di prima pioggia).

Dato che la viabilità che circonda la discarica è impermeabile ed è delimitata verso l'esterno da dei cordoli di circa 20 cm di altezza, la stessa andrà a costituire un vaso di capacità complessiva (aggiuntiva rispetto ai circa 1.500 m³ di vaso esistenti) di circa 1.570 m³, che porterebbe il volume d'vaso complessivo a poco più di 3.000 m³, che è il volume necessario a garantire l'invarianza idraulica richiesta dal Consorzio di Bonifica.

Su questa soluzione il Consorzio si è da ultimo espresso con parere favorevole.

AGGIORNAMENTO Piano Finanziario

L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario recepisce i dati del progetto di riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi. L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario tiene conto quindi dei seguenti elementi:

- Nuova capacità volumetrica complessiva della discarica che varia dagli attuali 953.504 mc a 1.164.049 mc, con un incremento di circa 210.500 mc;
- Riduzione del valore complessivo di densità del corpo rifiuti a seguito dei dati consuntivati nell'esercizio attivo della discarica pari a 1,78 t/mc, rispetto ai valori del progetto iniziale di 1,9 t/mc.
- Incremento dei costi previsti per la copertura finale;
- Incremento dei costi di realizzazione dei lotti 4, 6 e 5 (riscontrati a consuntivo o previsti per i lotti ancora da realizzare)
- Nuovo termine della vita operativa della discarica prevedendo 1 anno dalla fine dei conferimenti al completamento della copertura finale.

Contestualmente, il proponente ha ritenuto necessario aggiornare anche alcune voci specifiche rientranti nel PEF a seguito del consuntivo degli esercizi 2017-2021 dell'impianto, di gestione HERAmbiente.

Relativamente ai costi la ditta evidenzia i seguenti costi previsti e non ancora sostenuti:

- realizzazione lotto 5
- acquisto macchine operatrici (per estensione della vita utile della discarica)
- chiusura definitiva e mitigazione ambientale
- spese di gestione operativa, comprensive di:
 - costi per il personale
 - consumo energia elettrica e gasolio
 - avvio a smaltimento del percolato
 - analisi e monitoraggi ambientali
 - servizi accessori (disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazione, ecc...)
- oneri finanziari
- spese di gestione post operativa, comprensive di:
 - avvio a smaltimento percolato
 - manutenzione e gestione del sito
 - monitoraggi ambientali
 - costi per il personale
 - costi e oneri vari (materiale di consumo, energia, acqua ecc...)
 - costi per interventi straordinari
- assicurazioni, RC inquinamento
- garanzie finanziarie (fidejussioni)
- disagi, spese generali ed utile d'impresa

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 DEL 29 GEN 2024

Sulla base delle voci di costo di cui sopra, il Gestore ha individuato un importo totale delle spese per la gestione della discarica di complessivi:

105.915.327,37 €

che, sulla base della nuova volumetria utile e della densità del rifiuto (calcolato sulla base dei rifiuti finora conferiti), consente di calcolare un costo minimo per il conferimento di rifiuti pari a:

51,41 €/Mg

Verifiche Geotecniche

La riprofilatura morfologica con adeguamento dei volumi del corpo rifiuti del corpo discarica è stato oggetto di accurata analisi geotecnica volta ad analizzare le seguenti tematiche principali:

- verifiche di stabilità del corpo discarica in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (DM 17/01/2018), in condizioni sia statiche sia sismiche; l'azione sismica di progetto è stata determinata considerando i seguenti parametri:
 - vita nominale = 100 anni;
 - classe d'uso = IV;
- stima dei cedimenti geotecnici del fondo del corpo discarica, ovvero del terreno di fondazione a seguito dei carichi indotti dalla coltivazione dei rifiuti e dalla copertura definitiva;
- stima degli assestamenti dei rifiuti dovuti alla coltivazione degli stessi e alla posa della copertura definitiva;
- dimensionamento strutturale della copertura definitiva.

In merito al peso specifico dei rifiuti il progettista dichiara di aver considerato, per il calcolo delle verifiche dei cedimenti della discarica, della stabilità del corpo rifiuti e per la stima dell'assestamento degli stessi, i parametri nella condizione più gravosa.

La caratterizzazione geotecnica dei depositi presenti in sito è stata svolta principalmente tramite l'interpretazione dei risultati delle due campagne di indagini geognostiche esistenti e tramite le conoscenze pregresse degli scriventi. Nello specifico:

- la prima è stata eseguita tra il 2006 e il 2007 a supporto del progetto definitivo per la realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi di Loria;
- la seconda è stata eseguita nel febbraio 2021 a supporto della modifica non sostanziale di AIA, consistente nell'ottimizzazione morfologica del Lotto 5 della discarica.

Il modello geotecnico di riferimento è stato definito sulla base dell'interpretazione di campagne di indagini eseguite e sulle conoscenze pregresse degli scriventi sui depositi presenti in zona.

In base agli esiti delle indagini sopra esposti, sul fondo della discarica risulta essere presente uno strato di riporto dello spessore massimo prossimo a circa 10 m rispetto alle quote di progetto, ad eccezione del margine nord-occidentale (Lotto 1) dove lo spessore di riporto sembra ridursi alla luce di quanto rilevato dalle stratigrafie delle trincee esplorative.

Al fine di evitare la venuta di eccessivi cedimenti differenziali del piano di posa, e quindi per garantire un adeguato drenaggio del percolato nel tempo è stato eseguito un trattamento di addensamento meccanico (vibroflottazione), riguardante il materiale di riporto, in grado di aumentare la rigidità del materiale rendendolo paragonabile a quella del materiale ghiaioso e sabbioso naturale in posto.

Tale intervento è eseguito sulle aree aventi pendenza di progetto inferiore al 2%, ovvero:

- sul fondo dei Lotti 1, 2, 3, 4, 6;
- sulla "L" di fondo del Lotto 5, appena partirà il cantiere di approntamento;
- sui pianori presenti a nord della rampa di accesso al fondo del Lotto 5, appena partirà il cantiere di approntamento.

Tale intervento è stato eseguito per uno spessore di 9-10 m da p.c. Considerando tale profondità di intervento:

- sul fondo dei Lotti 1, 2, 3, 4, 6 vengono raggiunte le ghiaie;
- sulla "L" di fondo del Lotto 5 vengono raggiunte le ghiaie;

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

- sui pianori presenti a nord della rampa di accesso al fondo del Lotto 5 vengono trattati i primi 9-10 m di "Riporto di cava".

I parametri geotecnici di riferimento (caratteristici per quanto concerne quelli di resistenza al taglio) per le unità stratigrafiche descritte in precedenza, ottenuti mediante l'interpretazione delle indagini geognostiche eseguite e le conoscenze pregresse del proponente sui depositi presenti in zona hanno consentito di definire il modello geotecnico di riferimento, sulla base del quale andare a effettuare le varie simulazioni di verifica della stabilità.

Le analisi di stabilità sono state svolte per le seguenti configurazioni:

- verifica di stabilità globale del corpo discarica a copertura definitiva posata (Sezione A). In questa analisi la verifica di stabilità è concentrata in prossimità della base del tratto avente pendenza 16° in quanto la verifica di stabilità del pacchetto di copertura è stata trattata a parte;
- verifica di stabilità globale del corpo discarica a copertura definitiva posata in presenza di rampa definitiva per manutenzione, nello specifico:
 - rampa prossima alla base del tratto di copertura definitiva avente pendenza pari a 16° (Sezione B);
 - rampa collocata a metà del tratto di copertura definitiva avente pendenza pari a 16° (Sezione C).

Le verifiche di stabilità sono state sviluppate dal progettista secondo il D.M. 17/01/2018, "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»" e la Circolare Esplicativa n.7 del 21/01/2019 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»»".

La valutazione dei fattori di sicurezza per la stabilità è condotta mediante il Modulo "Slope/W" 2021 R2 del programma di calcolo "GeoStudio 2021 R2 – versione 11.2.0.2280", della GeoSlope International Ltd.

Tutte le verifiche di stabilità risultano soddisfatte per tutte e tre le Sezioni di cui al modello geotecnico di riferimento.

Con gli stessi parametri geotecnici sono state poi effettuate le analisi inerenti alla stima dei cedimenti geotecnici del fondo e della scarpata di discarica e all'assestamento del corpo rifiuti a seguito dell'ampliamento.

La stima degli assestamenti è stata effettuata mediante modellazione agli elementi finiti (FEM) con il programma Plaxis 2D versione 21.01.00.479 di proprietà della Bentley Systems.

La stima è stata fatta su 6 sezioni, due lungo il lato lungo (est-ovest) e quattro lungo il lato corto (nord-sud).

In risposta alla richiesta di integrazioni del 02/01/2023 di cui al punto n. 1, a seguito di trattazione, il progettista dichiara quanto segue.

Alla luce degli allungamenti determinati nei paragrafi precedenti e delle capacità deformative dei materiali utilizzati, che si può escludere la possibilità di compromissione a lungo termine dell'integrità strutturale dei teli, per problematiche legate ai cedimenti differenziali valutati e a conseguenti allungamenti eccessivi del materiale, o fessurazioni localizzate dell'argilla di fondo.

Ragionando in senso trasversale al corpo della discarica risulta un cedimento differenziale di 2-3 cm su 57 m di estensione, corrispondente ad una pendenza pari a 0.05% in direzione concorde alle pendenze di progetto (il cedimento è maggiore in prossimità della scarpata, nonché punto di recapito del percolato).

Ragionando in senso longitudinale al corpo della discarica risulta un cedimento differenziale di 2 cm su 49 m di estensione, corrispondente ad una pendenza pari a 0.04%. Tale cedimento differenziale risulta essere trascurabile se paragonato alla pendenza dell'1% imposta alle reti di raccolta del percolato;

Con riferimento alle eventuali deformazioni dei tubi delle reti di raccolta principali e secondarie del percolato lo strato di materiale drenante garantisce il convogliamento del percolato ai punti di recapito. Le reti di raccolta posizionate all'interno di questo strato drenante costituiscono vie preferenziali, ma non determinano in maniera isolata il corretto funzionamento del sistema.

Riguardo agli slope raiser, i tubi in HDPE sono protetti da tubi camicia realizzati con una canaletta policentrica ribaltata, per cui non sono soggetti al carico diretto dei rifiuti e i cedimenti differenziali sotto l'area proiettata della canaletta policentrica sono del tutto trascurabili e non incidono sulla deformabilità del tubo in HDPE, escludendo la possibilità di compromissione del sistema di funzionamento.

AL L. 11. 6 29 GEN 2024

Relativamente all'assestamento del corpo rifiuti, dalle elaborazioni condotte risulta che il cedimento del corpo rifiuti derivante dalla sola realizzazione della copertura definitiva risulta essere dell'ordine di 30-40 cm.

Inoltre il profilo finale dell'estradosso del rifiuto è coerente con le geometrie di progetto ed è garantito il corretto scolo delle acque superficiali.

Solo in una delle sezioni, complice la casistica di coltivazione che prevede il riempimento dell'area adibita a "piazze" come fase ultima di conferimento, pare si generi una sacca in direzione Est-Ovest.

Tuttavia, considerando che tale sezione è ubicata in prossimità della cresta del corpo discarica e che la sua direzione è Est-Ovest, il corretto scolo delle acque superficiali è garantito dalle pendenze conferite all'estradosso del rifiuto in direzione Nord-Ovest.

Relativamente alla valutazione della stabilità del pacchetto di copertura finale nella nuova configurazione di progetto (quindi con pendenze più elevate), sono state individuate le seguenti casistiche:

- Caso A: Scarpata immediatamente a tergo della viabilità perimetrale della discarica, avente pendenza pari a 16° e lunghezza massima pari a circa 21 m (proiezione sul piano orizzontale);
- Caso B: Scarpata superiore, avente pendenza pari a circa 4.7° e lunghezza massima pari a circa 70 m (proiezione sul piano orizzontale);
- Caso C: Scarpata immediatamente a tergo della viabilità perimetrale della discarica, avente pendenza pari a 16° e lunghezza massima pari a circa 21 m (proiezione sul piano orizzontale), in presenza della rampa definitiva (lato ovest discarica, per il tratto indicato in giallo nell'immagine seguente).

Le analisi di stabilità riguardano la stabilità del capping in scarpata e sono state condotte mediante le formulazioni relative al pendio indefinito; nel caso sia necessario il contributo alla stabilità del geosintetico di rinforzo, il relativo ancoraggio viene dimensionato di conseguenza agli esiti dell'analisi.

Tali verifiche sono sviluppate secondo la normativa vigente (D.M. 17/01/2018 - Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni").

Sulla base delle analisi sulla stabilità effettuate, si evidenzia che:

- Caso A: per tale tipologia di capping, l'interfaccia significativa è rappresentata dall'interfaccia Geostuoia di rinforzo (RINF) - Geocomposito drenante (GCD). La lunghezza di ancoraggio del geosintetico di rinforzo è stata determinata per ciascuna delle 3 condizioni di verifica (statica, sisma +, sisma -); il valore massimo della lunghezza di ancoraggio si ottiene in corrispondenza della condizione di verifica Sisma, e risulta pari a 6.73 m. Cautelativamente si è fissata una lunghezza dell'ancoraggio pari a 7 metri intesa come la lunghezza di geosintetico di rinforzo con copertura di almeno 1 m di terreno.
- Caso B: per tale tipologia di capping, l'interfaccia significativa è rappresentata dall'interfaccia Terreno vegetale (TV) - Geocomposito drenante (GCD). Dalle verifiche risultano soddisfatte e non risulta necessaria alcuna geostuoia di rinforzo.
- Caso C per tale tipologia di capping, l'interfaccia significativa rappresentata dall'interfaccia Geostuoia di rinforzo (RINF) - Geocomposito drenante (GCD). La lunghezza di ancoraggio del geosintetico di rinforzo è stata determinata per ciascuna delle 3 condizioni di verifica (statica, sisma +, sisma -); il valore massimo della lunghezza di ancoraggio si ottiene in corrispondenza della condizione di verifica Sisma, e risulta pari a 11,34 m. Cautelativamente si è fissata una lunghezza dell'ancoraggio pari a 12 metri intesa come la lunghezza di geosintetico di rinforzo con copertura di almeno 1 m di terreno.

Per i casi A e C, sulla base di quanto emerso dall'analisi in termini di azioni trasferite dal geosintetico di rinforzo al pacchetto di geosintetici della copertura di scarpata sottostanti, ovvero la forza indicata come stabilizzante, è stato verificato che tali azioni siano coerenti con le caratteristiche di resistenza delle interfacce di tale pacchetto e dei singoli geocompositi.

Dalle elaborazioni risulta che i geosintetici sono soggetti a trazioni trascurabili o nulle, ovvero trasferiscono unicamente le azioni attrittive lungo le interfacce; infatti, in virtù dell'angolo di attrito ridotto/adottato fra geostuoia di rinforzo e geocomposito drenante acqua, tale elemento di rinforzo assorbe la

quota parte principale dell'azione destabilizzante costituita dalla componente lungo il pendio del peso del terreno vegetale e dalla relativa azione sismica.

Sulla base degli effettivi geosintetici adottati in sede esecutiva, le elaborazioni suddette potrebbero subire modifiche, dovute principalmente agli angoli di interfaccia fra i diversi livelli.

Nuovi Rifiuti Conferibili Richiesti

Le nuove tipologie di rifiuti richieste dalla ditta sono le seguenti:

- EER 070712 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11";
- EER 191304 "fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03".

Informazioni disponibili su queste tipologie di rifiuti:

- EER 070712 - "*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11*": rifiuto generato da attività di depurazione con metodo chimico fisico delle acque di processo da industria chimica, che prevede talvolta una fase di disidratazione del fango generato dal trattamento attraverso filtropressatura/nastropressatura; Si intendono fanghi acquosi trattati, provenienti dall'impianto di filtrazione e trattamento delle acque reflue di produzione e lavaggio, con equalizzazione, coagulazione e flocculazione.

Le lavorazioni specifiche da cui si genera il rifiuto sono principalmente le seguenti:

- trattamento chimico-fisico;
- filtrazione;
- pressatura.
- EER 191304 - "*fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*": si tratta di fanghi, classificati come non pericolosi, generati da attività di bonifica siti contaminati e risanamento dei terreni e delle falde acquifere, approvati come da specifico piano di bonifica. Si ricorre a tale classificazione nei casi di attività di bonifiche in Sito (o On site), ove sono impiegati impianti di trattamento (es. filtropresse, inertizzatori etc...) dei rifiuti rimossi nell'ambito delle attività di bonifica dando così origine ad un rifiuto fangoso.

Per tali rifiuti si prevede di applicare in ogni caso il controllo dell'indice respirometrico dinamico (IRDPA) secondo quanto previsto dalla DGRV 2254/2008 nella procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso.

In merito ai produttori e provenienze, in assenza di contratti non se ne conoscono attualmente i dettagli; in ogni caso, gli stessi potranno essere conferiti sia da società del Gruppo Herambiente che da imprese terze. La finalità alla base del progetto è infatti quella di dare continuità al servizio di smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi, facendo fronte ad un effettivo fabbisogno di Società del Gruppo Herambiente e di altre imprese insediate anche nel territorio della Regione Veneto, risultando conforme a quanto stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Ad oggi non sono disponibili dati dell'indice respirometrico dinamico IRDPA per il rifiuto EER 191304 in quanto, come detto, generato da attività di bonifica e conseguentemente avrà caratteristiche specifiche alla diversa tipologia dei materiali oggetto di bonifica stessa. In merito al rifiuto EER 070712 il dato di IRDPA contenuto nel rapporto di prova allegato è da intendersi necessariamente indicativo poiché, anche in questo caso, l'entità dell'indice dipende fortemente dalle specificità del rifiuto medesimo.

I dati analitici attualmente disponibili in merito alla caratterizzazione di questi due nuovi codici EER erano stati trasmessi in sede di attivazione istanza e mostrano valori dei parametri della Tabella 5a - Allegato IV del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. tutti inferiori ai valori di riferimento considerati ai fini dell'analisi di rischio per il "percolato virtuale" nella modalità Forward. Tale percolato virtuale è stato determinato considerando i valori di picco registrati nel percolato prodotto dalla discarica negli anni 2017-2021.

Pertanto, con riferimento alla qualità del percolato prodotto, il proponente non ritiene possano verificarsi variazioni significative a seguito dell'introduzione dei due nuovi codici EER proposti, che possano oltretutto apportare effetti negativi.

In termini di quantità di percolato prodotto il proponente non prevede variazioni significative.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 6 del 29 GEN. 2024

ANALISI DELLE ALTERNATIVE

Il proponente, a valle della richiesta di integrazioni del 02.02.2023 di cui al punto n. 7, presenta sinteticamente 4 possibili proposte di alternative progettuali:

Alternativa Zero

Vengono elencati i possibili impatti collegati all'ipotesi zero, che consiste con il progetto attualmente autorizzato, ovvero: incapacità del sito di discarica di fare fronte alle necessità del mercato, in particolare in riferimento alla Regione; individuazione o realizzazione di altri impianti idonei allo smaltimento di rifiuti con eventuale nuova occupazione di suolo; impatto sulla componente aria per il probabile allungamento delle tratte dei mezzi per il trasporto e conferimento dei rifiuti; impatto socio-economico negativo.

Si ritiene quindi che l'alternativa zero costituisca un'opzione peggiorativa rispetto al progetto presentato.

Alternativa 1 - Ampliamento della discarica incrementando la superficie planimetrica

In considerazione del vincolo normativo costituito dall'art. 15 dell'allegato A al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, al punto 4, non risulta possibile la soluzione tecnica di aumentare la superficie della discarica al di fuori del perimetro attualmente autorizzato poiché l'area in cui sorge la discarica esistente ricade all'interno di una zona di ricarica degli acquiferi.

Alternativa 2 – Realizzazione di una nuova discarica di rifiuti

La realizzazione di una nuova discarica richiede anzitutto l'individuazione di un'area idonea, non sottoposta a vincolo ambientale, e comunque in accordo con gli attuali strumenti di pianificazione vigenti. I possibili impatti ambientali di tale opzione sarebbero molteplici quali ad esempio: impatto sull'atmosfera a causa della generazione di flussi di mezzi di trasporto; produzione di polveri dovute alle attività di scarico dei rifiuti; occupazione di nuovo suolo; impatti su flora e fauna; impatto negativo sul paesaggio; necessità di garantire i controlli e le analisi del percolato, delle acque di falda e degli scarichi idrici nonché impatti dovuti al traffico veicolare nel caso di discarica fuori Regione.

Da un punto di vista delle alternative localizzative la scelta di progetto appare quindi essere la più corretta in quanto l'intervento previsto sarà realizzato all'interno di un'area già destinata a discarica e pertanto dotata delle reti, infrastrutture e sottoservizi necessari al corretto funzionamento dell'impianto e non determina nuovo consumo di suolo.

Alternativa 3 – Conferimento dei rifiuti all'estero

La valutazione degli impatti indotti da tale scelta, come nei casi precedenti, è fortemente dipendente dal sito estero individuato, la sua localizzazione e le caratteristiche ambientali dell'area in cui è inserito.

Il proponente conclude l'analisi con un confronto tra gli impatti ambientali indotti dalle varie opzioni progettuali discusse e conclude che nessuna di queste possa rappresentare una valida alternativa al progetto presentato. Al contrario, le opzioni rappresentate dalla realizzazione di un nuovo impianto o dal trasporto transfrontaliero dei rifiuti da smaltire, causerebbero, in un bilancio più ampio, maggiori impatti rispetto alla proposta progettuale presentata.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE e ANALISI DEI POTENZIALI IMPATTI

Nel Quadro di riferimento ambientale dello SIA vengono analizzate ed approfondite le componenti ambientali potenzialmente impattate dalla realizzazione del progetto in esame.

In particolare, viene fornita una descrizione delle componenti ambientali come descritto nel seguito. Per ciascuna si riportano le informazioni più rilevanti.

Atmosfera

Premesso che la modifica in progetto non varia le condizioni di gestione operativa della discarica o la tipologia dei rifiuti conferiti, in fase di esercizio gli impatti sulla componente atmosfera sono riconducibili potenzialmente a:

- emissioni di polveri connesse al traffico veicolare;
- polveri diffuse prodotte dalle lavorazioni, deposito e movimentazione dei rifiuti.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 6 del 29 GEN 2024

Il proponente ha sviluppato una valutazione specialistica relativa alle ricadute delle emissioni in atmosfera (Allegato SA 4.2 del volume 2).

Nella valutazione della diffusione in atmosfera di polveri si sono ipotizzati due scenari futuri che differiscono per la quantità annua di rifiuti conferiti:

1. tasso medio annuo di conferimento nella configurazione di progetto (80.000 Ton /a) con circolazione di 15-20 mezzi/giorno;
2. scenario limite (Worst Case) presentato nel SIA – e già valutato in sede di procedimento VIA nel 2007 concluso con DGR n. 3304 del 23.10.2007 - dove i rifiuti conferiti possono arrivare sino alla quota di 168.000 Ton/a, con circolazione di 30 mezzi/giorno.

Si deve evidenziare che Herambiente S.p.A. effettua già la misurazione delle polveri diffuse secondo il Piano di Monitoraggio e controllo dell'AIA vigente. In particolare, vengono effettuate le misurazioni delle polveri totali (PTS) e della loro frazione respirabile (PM10) con frequenza mensile in due stazioni di rilevamento poste a monte e a valle della discarica, posizionate in base alla direzione del vento prima dell'attivazione del campionamento.

Da marzo 2021 e per tutto il corso del 2022, per il PM10 non sono state riscontrate concentrazioni superiori alla soglia di rilevabilità, né a monte né a valle, a parità di durata e condizioni di campionamento, a conferma dell'assenza di impatti significativi dovuti all'attività di discarica.

Facendo riferimento alla Linea Guida ARPAT il proponente ha quantificato le emissioni potenziali derivanti dalle operazioni di: scarico dei camion, stesura e compattazione del materiale (4 ore di attività di compattazione al giorno), transito dei mezzi su strade non asfaltate (1 km complessivo tra ingresso e uscita pari all'intero perimetro della discarica con peso medio dei veicoli pari a circa 25 t).

I valori ottenuti per PM10, per i due scenari di progetto, sono confrontabili con la valutazione applicata allo stato autorizzato e sono inferiori sia alla soglia limite di compatibilità sia alla soglia per cui si suggerisce una valutazione modellistica della dispersione dal sito.

Alla luce delle risultanze dell'analisi effettuata si può ragionevolmente concludere che la modifica proposta in progetto non comporti un aggravio dell'impatto delle emissioni di polveri rispetto a quanto già autorizzato e nessuna situazione di criticità ai recettori al contorno.

Acque superficiali e sotterranee

L'intervento non prevede un incremento della superficie di discarica, né una variazione del fondo e della sua impermeabilizzazione, non è prevista alcuna modifica relativamente al sistema di raccolta del percolato, alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento né l'attivazione di nuovi punti di scarico.

Gli eventuali impatti che si considerano fanno riferimento unicamente alla componente acque sotterranee. Nella zona di interesse si trova un'unica falda freatica avente direzione NO-SE, massima quota della falda che risulta poco inferiore a 39 m s.l.m., soggiacenza della falda pari a circa 29 m, gradiente idraulico pari a $5,28E-3$.

Il proponente ha presentato mediante apposita Analisi del Rischio (Allegato SA 4.4 del Vol. 2), la valutazione del rischio per la risorsa idrica sotterranea.

In particolare, gli aspetti gestionali che possono potenzialmente andare ad impattare la componente risorse idriche sono legati a:

Gestione acque meteoriche:

La captazione delle acque meteoriche è garantita da un sistema di raccolta per il piazzale di servizio e un sistema di raccolta per gli invasi dei rifiuti conferiti.

Nello specifico, il piazzale di servizio è dotato di un proprio sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia dell'evento meteorico, convogliamento in vasca di prima pioggia e loro seguente stoccaggio in due serbatoi e successivo invio verso impianti esterni. Le acque di seconda pioggia bypassano la vasca di prima pioggia all'interno del pozzetto scolmatore e vanno a dissiparsi sul pozzo perdente posizionato all'interno della stessa area.

La raccolta delle acque meteoriche dell'invaso di conferimento avviene invece mediante delle canalette di drenaggio e delle tubazioni che garantiscono il convogliamento verso n. 6 pozzi perdenti per la loro dispersione nel terreno naturale, sia in fase di coltivazione che in fase di copertura definitiva.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 10
29 GEN. 2024

I pozzi perdenti sono costituiti da un condotto in calcestruzzo forato di raggio pari a circa 1,5 m, di profondità pari a circa 4÷5 m al di sotto del piano campagna e riempito di materiale inerte di grossa pezzatura.

Assumendo a titolo cautelativo la massima escursione della falda considerata nell'AdR 39,00 m s.l.m., la quota altimetrica media del piano campagna pari a circa 68,00 m s.l.m. e la profondità di un pozzo perdente di 5 m, il dislivello tra falda e fondo del pozzo perdente è di almeno 24 m.

Gestione del percolato:

Il percolato prodotto dalla discarica si raccoglie nei punti più depressi dello specifico lotto della discarica, ove sono installati i pozzi per la sua aspirazione e invio ai serbatoi di stoccaggio, per poi essere allontanato verso idonei impianti di trattamento. La fase di post chiusura della discarica prevede il monitoraggio, estrazione e smaltimento del percolato, garantita per 30 anni a seguito della chiusura.

La discarica è dotata di impermeabilizzazione sul fondo e sulle scarpate e di tutti i presidi utili a tutelare la matrice sottosuolo ed acque sotterranee.

Suolo e sottosuolo

Si evidenzia che l'impianto è dotato di idonei presidi ambientali e soggetto a monitoraggi e controlli periodici.

Nello stato di progetto resta invariato il pacchetto di fondo per l'impermeabilizzazione della base e delle scarpate della discarica; non si prevedono variazioni nella tipologia di rifiuti conferibili (anche considerando i 2 nuovi EER di rifiuti di cui si richiede integrazione); la produzione complessiva di percolato risulta analoga all'attuale, in quanto non cambiano le superfici esposte alle precipitazioni.

Al fine di valutare la stabilità del corpo discarica e la tenuta del pacchetto di fondo a seguito della realizzazione del progetto, il proponente ha presentato l'Elaborato 24 - Relazione tecnica integrativa in merito agli assestamenti di fondo e sponde (vol.1).

Alla luce delle valutazioni condotte in tale elaborato si esclude la possibilità di compromissione del sistema di funzionamento della barriera di fondo e sponde, in quanto:

- le deformazioni indotte sui materiali nelle aree di scarpata sono ridotte;
- le deformazioni indotte sui materiali posti sul fondo della discarica sono sostanzialmente nulle.

Tali risultanze consentono di garantire il regolare deflusso del percolato secondo le pendenze previste a progetto.

Alla luce degli allungamenti determinati e delle capacità deformative dei materiali utilizzati, si può escludere la possibilità di compromissione a lungo termine dell'integrità strutturale dei teli, per problematiche legate ai cedimenti differenziali valutati e a conseguenti allungamenti eccessivi del materiale, o fessurazioni localizzate dell'argilla di fondo.

Il proponente ritiene quindi ragionevole affermare che gli effetti derivanti dalla modifica in progetto sulla componente suolo/sottosuolo risultano nulli rispetto allo stato autorizzato.

Flora e fauna

Le modifiche in progetto comporteranno un allungamento del periodo di coltivazione della discarica con potenziali effetti sulla fauna che non risulteranno variati rispetto alla situazione attuale ma unicamente prolungati nel tempo. Tale condizione andrà ad azzerarsi alla conclusione della fase di ripristino ambientale del sito.

Pertanto, in fase di esercizio non si individua alcuna variazione degli impatti sulla componente flora – fauna rispetto al progetto attualmente autorizzato.

Il proponente ritiene che il nuovo piano di ripristino ambientale prevede maggiori piantumazioni ed installazioni di specie arboree in parte da realizzarsi durante la fase di coltivazione della discarica ed in parte al termine dei conferimenti. Tale incremento delle piantumazioni avrà una ricaduta positiva anche per la fauna, andando a ricreare un habitat favorevole per diverse specie.

Salute e benessere dell'uomo

La componente popolazione potrebbe essere interessata dai seguenti aspetti:

Odori

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 6 del 29 GEN. 2024

Con riferimento alle potenziali emissioni odorigene, non si prevedono variazioni significative nella configurazione di progetto in quanto la tipologia di rifiuti conferiti, anche in considerazione dei rifiuti richiesti in integrazione, sarà la medesima. Si tratta di rifiuti inorganici e non putrescibili dai quali non si genera produzione di biogas.

Le emissioni gassose dal corpo di discarica non contengono composti odorigeni in concentrazioni tali da arrecare disturbi ad eventuali recettori presenti nell'area. I controlli della qualità dell'aria effettuati in corrispondenza dei punti ubicati sul perimetro della discarica evidenziano infatti valori di concentrazione degli inquinanti paragonabili tra il punto di monte e quello di valle.

Il proponente ha eseguito apposita valutazione dell'impatto odorigeno (Allegato D6 del vol. 3).

Rumore

Il proponente ha eseguito apposita valutazione di impatto acustico (Allegato SA 4.3 del vol. 2) considerando le condizioni maggiormente penalizzanti

Secondo le conclusioni della valutazione, allo stato di fatto non vi sono recettori disturbati da livelli di pressione sonora superiori a quelli previsti dal vigente Piano di Classificazione Acustica. Anche nello stato di progetto, nello scenario "Worst Case" - riconducibile ad un numero di mezzi di conferimento e allontanamento rifiuti pari a 30 - il clima acustico in termine di valori limite assoluti, risulterebbe ampiamente compatibile con le disposizioni regolamentari in essere.

Pertanto, rispetto a quanto attualmente autorizzato, non si prevedono impatti in incremento per detta componente, a seguito della realizzazione del progetto in oggetto.

Viabilità e traffico

Per la componente traffico è stato valutato un impatto del tutto analogo a quello attuale, in quanto il regime di esercizio si attesterà attorno a valori medi di conferimento di 80.000 t/anno, paragonabili a quanto avviene attualmente.

Lo scenario limite massimo, già valutato positivamente in sede di VIA 2007, prevede che per la gestione e le attività operative dell'impianto vi sia una movimentazione di mezzi per complessivi 30 mezzi in ingresso al giorno, tra conferimento rifiuti e allontanamento rifiuti prodotti. Si sottolinea tuttavia che il tasso medio di conferimento rifiuti previsto da progetto comporterà un regime di traffico giornaliero del tutto analogo a quello attuale (15 ÷ 20 mezzi/giorno).

Si considera comunque la presenza di un impatto lievemente negativo indotto dal prolungarsi della vita della discarica e del conseguente traffico veicolare, rispetto allo stato attualmente autorizzato.

Aspetti socio-economici

Il proponente valuta la valenza positiva legata agli aspetti socio-economici, sia per il protrarsi della necessità occupazionale legata alle attività della discarica, che per dare continuità al servizio di smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi, facendo fronte ad un effettivo fabbisogno delle imprese insediate anche nel territorio della Regione Veneto.

Paesaggio

Dal punto di vista paesaggistico, va rilevato che l'area compresa tra Cittadella, Castelfranco e Bassano è stata oggetto negli ultimi decenni di un'intensa urbanizzazione, che ha portato alla crescita di una città continua, dove sovente si riconoscono i caratteri insediativi della casualità, cui si associano identità poco caratterizzate e tra loro omologhe.

L'ambito oggetto del presente progetto risulta privo di una precisa identità, in quanto al suo interno si mescolano elementi del paesaggio agricolo, elementi del sistema produttivo/artigianale ed elementi residenziali sparsi, oltre alla discarica stessa. Il paesaggio agricolo presenta una semplificazione della trama agraria e gli insediamenti residenziali sono frammisti a quelli produttivo-artigianali, entrambi per lo più connotati da scarso valore edilizio-architettonico.

Il proponente sottolinea che gli interventi in progetto non determineranno nuove edificazioni o realizzazione di nuove strutture, né è prevista l'occupazione di nuovo suolo.

L'incremento dei volumi conferibili in discarica comporterà un innalzamento di circa 6 m nel punto di massima quota di abbancamento rifiuti, rispetto allo stato attualmente autorizzato. La quota finale a copertura avvenuta passerà dal valore attualmente autorizzato di 76,28 m slm a circa 82,06 m slm.

ALLEGATO AAL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

Pertanto si valuta l'impatto lievemente negativo sia per il prolungarsi delle lavorazioni che per l'innalzamento degli abbancamenti che andrà ad aumentare lievemente la visibilità sullo skyline rispetto alla configurazione attualmente autorizzata.

Si ritiene tuttavia che gli impatti del progetto sul paesaggio - già di per sé privo di elementi di pregio e già caratterizzato dalla presenza della discarica quale elemento caratterizzante della zona - non siano quindi particolarmente significativi.

Il proponente ha comunque valutato come lievemente peggiorativo l'effetto indotto dal progetto su tale componente ambientale.

Misure di mitigazione:

Una delle caratteristiche dell'impianto è quella di avere aree di risulta destinabili alle opere a verde molto contenute. A questo limite si associa la presenza di una viabilità che lambisce la recinzione perimetrale lasciando margini ridottissimi per la messa a dimora di piante arboree o arbustive.

Il proponente ha presentato - da ultimo - apposito Piano di ripristino ambientale (Elaborati 4 datato 05.09.2023) in cui descrive gli interventi previsti come descritto nel seguito.

Interventi da realizzare durante la fase di coltivazione:

- Siepe perimetrale bassa: Realizzazione di una siepe arbustiva di ligustro interna alla recinzione su tutto il perimetro dell'impianto (H < 3m);

Interventi da realizzare a conclusione della fase di coltivazione:

- Panconi di mitigazione: ai piedi del rilevato di discarica e a lato della canalina di raccolta acque meteo perimetrale alla discarica (distanza superiore a 6 m dalle strade e a 3 m dal confine nord), verranno sistemati 190 cassoni di 3 m di lunghezza, 1,5 m di larghezza e 1,5 m di altezza, riempiti di terra, con all'interno specie arboree ed arbustive (acero campestre, orniello, lauroceraso e fotinia) in grado di raggiungere altezze pari a 6-8 metri .
- Macchia arbustiva: realizzazione di macchie arbustive cromatiche con 1100 arbusti di bassa taglia (sviluppo in altezza pari a 1-2 m) e 1500 piante di specie suffruticose;
- Prato magro di versante: formazione erbacea caratteristica dei prati magri di versante pedemontani calcarei (brometi);
- Prato magro sommitale: formazione erbacea realizzata tramite un miscuglio di specie proprie degli arenatereti (prati mesofili) e dei brometi (prati magri) con l'obiettivo di ottenere una copertura uniforme e rapida del suolo.

OSSERVAZIONI

Entro i termini di cui all'art. 27-bis, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato.

PARERI

Nel corso del procedimento sono pervenuti i seguenti **pareri**, che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1.

Ente/Amministrazione: Comune di Loria, Settore Urbanistica – Ambiente - prot. n. 395041 del 02.09.2022.

Contenuto parere:

Il Comune osserva inizialmente che la nota di comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale non risulta trasmessa al Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD), Ente competente nel territorio comunale, con giurisdizione idrica in diretta prossimità con la discarica (a circa a 600 m).

Il Comune chiede quindi di integrare la documentazione progettuale con:

ALLEGATO AAL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

- Atto di proprietà e/o disponibilità delle aree previste in progetto come “nuova mitigazione/piano di ripristino ambientale con messa a dimora di nuove essenze”.
Si ritiene che l’impianto costituisca una rilevante compromissione del territorio e della sua valenza paesaggistica (+8,00 m dal p.c. originario) e che gli ulteriori +6,00 m dal p.c. originario (per un totale di circa +14 m) rappresentano un vulnus definitivo, non risolvibile con qualsiasi mitigazione ambientale, soprattutto se estesa solamente su un lato (versante nord) dell’impianto, trascurando gli altri versanti dal punto di vista della mitigazione (visiva, acustica, odorigena).
Inoltre si segnala la non conformità dell’attuale destinazione urbanistica dell’area destinata a mitigazione.
- Definizione della tipologia del materiale che si intende utilizzare per il pacchetto di copertura definitiva (vedasi punto D.1.2 della relazione tecnico descrittiva generale) costituito, tra l’altro, di uno “strato di drenaggio del biogas di spessore 50 cm in materiale drenante (da cava, sottoprodotto o MPS/End Of Waste).
- Nuovo elaborato grafico con rendering con viste a quota campagna e/o altezza uomo, con coni visuali posti sia nei pressi delle aree circostanti che lungo le strade comunali perimetrali (Via Colombara, Ronchi, Cave e Delle Fosse).
- Specifico elaborato grafico, dettagliatamente quotato, della sistemazione finale della discarica, comprese nuove opere di mitigazione e loro dimensionamento in fase di messa a dimora e previsione finale, con rappresentazione in pianta, nelle sezioni e nei prospetti.
- Apposito elaborato grafico comparativo tra lo stato autorizzato e stato finale richiesto, dettagliatamente quotato ed in scala adeguata, con particolare riferimento all’aumento della quota sommitale finale della discarica.
- Aggiornamento elaborato grafico 4 “quadro ambientale, paragrafo C.2.1.3 – Acque superficiali – area intervento” in quanto vi sono riferimenti errati dei corsi d’acqua interessati e delle distanze minime degli stessi dalla discarica.
- Dimostrazione delle competenze tecniche e iscrizione agli ordini professionali dei redattori degli elaborati facenti parte della domanda e firmati da “Herambiente” e/o da “G2 soluzioni S.r.l.”.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Sulla base dell’osservazione del comune di Loria, nella nota di richiesta del completamento documentale di prot. n. 432360 del 20.09.2022 e nella comunicazione di avvio del procedimento di prot. n. 503248 del 28.10.2022 è stato inserito tra i destinatari anche il Consorzio di Bonifica Brenta. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 516830 del 08.11.2022, il Consorzio ha quindi comunicato che per l’intervento in oggetto non si intravedono profili di competenza.

Le richieste di documentazione integrativa del Comune di Loria sono state integralmente inserite nella richiesta di completamento della documentazione progettuale trasmessa al Proponente, mediante nota prot. n. 432360 del 20.09.2022.

Controdeduzioni proponente:

Alle richieste del Comune il proponente ha dato riscontro con note acquisite agli atti con prot. n. 488185, n. 488189, n. 488193 e n. 488196 del 19.10.2022. Per ciascun punto sono stati pertanto forniti dei chiarimenti e/o la documentazione progettuale è stata integrata per come di seguito indicato:

- Si prende atto della non conformità urbanistica ritenuta tale dal Comune di Loria, in merito alla destinazione delle aree di terreno esterne all’impianto. Si rinuncia pertanto all’acquisizione delle aree esterne all’impianto, per le quali Herambiente nei mesi precedenti ha peraltro ricevuto forti resistenze da parte dei proprietari ai fini della vendita delle porzioni di terreno agricolo interessate dal progetto. Si trasmette quindi un nuovo Piano di Ripristino Ambientale (Elaborato 4) e l’elaborato grafico 5.
- Vengono forniti i chiarimenti sul materiale utilizzato per il pacchetto di copertura per la cui descrizione si rimanda al Quadro di Riferimento Progettuale.
- Viene fornito l’Elaborato 19 in volume 1, comprendente le viste dall’alto ed ad altezza uomo dai punti di visuale suggeriti.
- Viene fornito il Piano di Ripristino Ambientale (Elaborato 4) e l’elaborato grafico 5.
- Viene prodotto il documento n. 22 del volume 1.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

- Si è provveduto ad aggiornare l'elaborato grafico 4 del Quadro Ambientale come richiesto.
- Sono state fornite le evidenze relative alla dimostrazione delle competenze tecniche richieste in ordine alla redazione e firma degli elaborati facenti parte della domanda (Curriculum Vitae procuratori speciali Herambiente S.p.A. e progettisti).

2.

Ente/Amministrazione: Genio Civile di Treviso – prot. n. 424322 del 14.09.2022**Contenuto parere:**

Si comunica che in relazione al procedimento in oggetto la U.O. Genio Civile non risulta avere competenze specifiche e che non verrà pertanto espresso parere in merito.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si prende atto che per il progetto in oggetto non vi sono competenze in capo al Genio Civile.

3.

Ente/Amministrazione: Consorzio di Bonifica Brenta - prot. n. 516830 del 08.11.2022**Contenuto parere:**

Si comunica che le opere richieste non sono di competenza in quanto non ricadono entro il comprensorio del Consorzio di Bonifica Brenta.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si prende atto che per il progetto in oggetto non vi sono competenze in capo al Consorzio citato.

4.

Parere endoprocedimentale

Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d'incidenza ambientale n. 305/2022 del 16.12.2022 a cura della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV – prot. n. 586331 del 20.12.2022

Contenuto parere:

L'istruttoria dà atto che è ammessa l'attuazione degli interventi oggetti dell'istanza qualora:

- Non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- Ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

Si dichiara per la riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi, in comune di Loria (TV), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

Si ricorda inoltre che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l'esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso alla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV entro 15 giorni dalla sua adozione.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si prende atto favorevolmente del parere endoprocedimentale.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

5.

Ente/Amministrazione: Comune di Loria, Settore Urbanistica – Ambiente - prot. n. 225392 del 27.04.2023

Contenuto parere:

Viene espresso parere negativo al progetto per i seguenti motivi:

1) Il progetto risulta in contrasto con le norme di art. 40 del PI vigente “Discariche - fasce di rispetto” ed in particolare con quanto previsto dal comma 3 che prevede per le discariche specifiche distanze dagli edifici destinati ad abitazione pari ad:

- a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili;
- b) 250 metri negli altri casi.

Per il progetto di ampliamento della discarica tali distanze dalle abitazioni esistenti limitrofe posizionate a nord del sito, NON SONO RISPETTATE.

2) In considerazione del fatto che l’attuale impianto costituisce una rilevante compromissione del territorio e della sua valenza paesaggistica (+8,00 m dal p.c. originario) e che l’ampliamento di ulteriori +6,00 m dal p.c. originario (per un totale di circa +14 m), la proposta di area a filtro e schermatura si ritiene inaccettabile, insufficiente ed irrisoria, tale da non risultare idonea ai fini di una adeguata mitigazione delle azioni di disturbo esercitate dall’attività.

Si ritiene che una siepe perimetrale bassa, di altezza pari a circa 2 ml lungo il confine sud/ovest per una lunghezza di circa 165 ml ed un’area composta da sola aiuola verde di ulteriori 100 ml lungo gran parte del confine ovest della discarica non possano fungere da “dispositivo di mitigazione” così come previsto per gli insediamenti produttivi dall’art. 81 del PI vigente che prevede espressamente:

1. *Negli ambiti in cui la vicinanza di funzioni e attrezzature diverse possono dar luogo a situazioni di disturbo agli insediamenti ed alla popolazione residente causate da livelli elevati di emissioni in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura va prevista la creazione di idonee aree di discontinuità tra insediamenti o l’eliminazione o la mitigazione dei fattori di incompatibilità, prevedendo l’eventuale realizzazione di dispositivi di filtro e schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo esercitate, da progettare e realizzare in concomitanza con gli interventi edilizi negli insediamenti produttivi. I dispositivi di mitigazione possono essere costituiti anche da fasce boscate di adeguata profondità.*
2. *Mitigazioni per attività insalubri: nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti va realizzata una fascia di mitigazione ambientale, verso le zone a prevalente destinazione residenziale o a servizi pubblici (escluse aree a verde e parcheggi primari delle zone produttive). Le fasce di mitigazione vanno piantumate con alberi e arbusti a foglia persistente, di adeguata altezza e spessore, a formare una efficace barriera protettiva, che va mantenuta nel tempo a carico dell’attività produttiva insediata. Le fasce di mitigazione devono avere la seguente profondità:*
 - a) *Per le attività insalubri di prima classe ai sensi dell’art. 216 del TULS, ml 15;*
 - b) *Per le attività insalubri di seconda classe, ml 10.*

Accurati dispositivi di mitigazione ambientale sono specificatamente previsti e richiamati dalle norme di art. 36 del PTRC vigente che prevede che in sede di pianificazione territoriale, le previsioni significative di trasformazione del suolo che prevedono aree degradate da riqualificare sono accompagnate da adeguate forme di mitigazione ambientale che devono essere viste come miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata.

Ulteriori disposizioni per la tutela ambientale sono dettate dalle norme di art. 32 del PTCP di Treviso vigente, che dispone che lo Strumento Urbanistico Comunale dovrà prevedere idonee procedure di verifica dell’equilibrio ecologico ambientale nel territorio di competenza, disponendo adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell’aggravio di carico ambientale determinato da “qualsiasi altro intervento che riduca il valore ecologico ambientale del territorio”.

A tale scopo il PI vigente all’art. 125 prevede espressamente che gli interventi di mitigazione in caso di attività produttive dovranno “costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e da polveri), nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone; allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi della mitigazione”.

Quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale vi è l'obbligatorietà degli interventi di mitigazione "*per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo)*".

3) Per quanto concerne la progettata siepe termofila sui lati nord, est e parte del lato sud si precisa che la stessa risulta, oltre che di dimensioni non adeguate allo scopo di mitigazione prefissato, in contrasto con le norme del codice civile in materia di distanze dai confini in quanto è prevista la messa a dimora del carpino nero a 1,5 ml dai confini di proprietà, pianta che può raggiungere benissimo i 20 ml di altezza; per consolidata giurisprudenza "*ai fini delle distanze legali, per distinguere gli alberi di alto fusto da quelli di medio fusto, il concetto di "fusto" comprende non solo il tronco, ma anche le branche principali, pertanto, per la classificazione dell'albero vanno considerate sia l'altezza del fusto, comprensivo del tronco e cioè delle parti aeree dell'albero tra il colletto e la prima imbrancatura, sia le branche principali che si dipartono direttamente dal tronco, fino al punto in cui queste si diffondono in rami, dando chioma alla pianta e relativa altezza nel suo complessivo*".

4) La stessa siepe termofila di progetto risulta in contrasto con le norme di art. 26, comma 6 e 8 del regolamento di Attuazione del Codice della Strada in quanto posta direttamente a confine sia ad est che ad ovest con la viabilità comunale di via Cave, (fuori dal centro abitato) pertanto:

6. la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

8. la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.

5) Come già fatto presente nel verbale in data 21.12.2022 del Comitato Tecnico Regionale VIA, l'attività di discarica proseguirà per ulteriori anni e ciò implicherà un protrarsi dell'inquinamento da polveri sottili e da transito di mezzi con conseguente ulteriore disagio per la cittadinanza del Comune di Loria senza che la ditta abbia proposto nessuna soluzione compensativa di pubblico interesse verso la collettività, non solo proporzionale all'ampliamento dei volumi e nuovi codici proposti e dei tempi richiesti, ma bensì incrementali rispetto a questo.

Controdeduzioni proponente:

Rispetto al parere del Comune il proponente ha presentato una nota di chiarimenti acquisita agli atti con prot. n. 397866 del 25.07.2023, ove vengono fornite delle argomentazioni per ciascuno dei punti sopra descritti. Nel seguito si riporta una sintesi di tali controdeduzioni.

1) Viene riportato integralmente il citato art. 40 (Discariche – fasce di rispetto) del Piano degli Interventi del Comune di Loria, ed in particolare viene fatto riferimento al c. 4 che così recita:

"4. Le distanze di cui al comma precedente vanno misurate rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti."

Con la corretta identificazione della sagoma della discarica e del perimetro occupato dai rifiuti, si evidenzia, anche mediante rappresentazione grafica, che il progetto non risulta in contrasto con le norme di art. 40 del P.I. vigente in quanto il perimetro di discarica rispetta le distanze indicate al c. 3 relative agli edifici destinati ad abitazione. Si rileva infatti come la distanza di 150 m dal perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti non raggiunga nessun fabbricato destinato ad abitazione limitrofo.

2) Visti i punti 1 e 2 dell'art. 81 del PI vigente, non si ritiene pertinente l'applicazione di questo articolo al caso in esame in quanto esso regolamenta i "Dispositivi di mitigazione tra insediamenti", come specificato nell'articolo stesso. Infatti l'art. 81 si riferisce agli insediamenti produttivi, mentre le discariche costituiscono "Servizi ed attrezzature private di interesse generale".

Con riferimento al citato articolo 36 del PTRC, non si ritiene che lo stesso sia pertinente, in quanto nella pianificazione territoriale ed urbanistica vigente già è inserita l'area di discarica (inquadrata come F5) e con l'intervento proposto non si verifica nessuna trasformazione di uso del suolo, né riduzione della superficie ad area verde, né formazione di nuove aree degradate.

Anche l'art. 32 del PTCP di Treviso si ritiene non applicabile in quanto lo strumento urbanistico comunale già "contempla" la discarica e gli interventi in progetto non riducono il valore ecologico ambientale del territorio.

A
6 29 GEN. 2024

Come indicato dal Comune le disposizioni dell'art 32 del PTCP sono espressamente esplicitate dall'art.125 del PI vigente. A tal proposito si osserva che la discarica è autorizzata e già esistente quindi non costituisce un elemento "nuovo" nel paesaggio in cui è inserita, non rientra pertanto nella definizione di "barriera infrastrutturale" ai sensi dell'art. 125 commi 1, 2, 3 e pertanto si ribadisce la non pertinenza dell'art. 32 del PTCP e dell'art.125 del PI vigente. L'art. 125 non è inoltre applicabile per le zone classificate "Servizi ed attrezzature private di interesse generale" come nel caso della discarica (F5- Discariche).

3) Si ritiene di avere proposto degli interventi migliorativi rispetto al piano di ripristino attualmente autorizzato.

Per quanto riguarda il rispetto delle distanze dal confine, riportando nuovamente che la distinzione normativa non dipende dalla specie, ma dal portamento (art. 892 C.C.), la scelta dei carpini neri con un portamento policormico e taglio conservativo sarà di fatto tale da escluderli dalla definizione di "alberi di alto fusto", indipendentemente dall'altezza che possano raggiungere.

4) Si ritiene che l'applicazione del citato art. 26 non sia pertinente al caso in esame in quanto "superato" da un piano di ripristino ambientale vigente ed autorizzato con DRV n. 3304/2007. Già sono autorizzate ed eseguite le recinzioni di confine alte oltre i 2 mt e parte delle siepi di schermatura perimetrale pressoché adiacenti alle recinzioni stesse. Dove le siepi sono già esistenti ed è previsto il potenziamento, si ritiene non sussistano i vincoli di cui ai cc. 6 e 8 dell'art. 26 sopracitato.

Viene riportata la planimetria relativa alla sistemazione della discarica a copertura finale ultimata, facente parte degli elaborati progettuali della procedura di VIA approvata con DRV n. 3304/2007, al fine di mostrare gli interventi di ripristino ambientale ad oggi autorizzati. Si fa notare che il filare arboreo arbustivo perimetrale, interno e limitrofo alla recinzione dell'impianto, è situato a minima distanza dalla viabilità comunale circostante, considerati gli esigui spazi a disposizione.

Con il presente progetto i carpini (che saranno posti ad 1,50 m dalla recinzione) risulteranno distanti almeno 2.40 – 2.90 m dalle strade esterne.

In conclusione, si ritiene che non sussistono elementi ostativi alla implementazione degli interventi di ripristino proposti, che prendono forma dalle attività di piantumazione già previste ed autorizzate. Prevalgono integrazioni migliorative, ai fini dell'inserimento paesaggistico della discarica e conseguentemente della mitigazione ambientale dell'impianto in termini di interservisibilità.

5) Le attività previste nello stato di progetto sono le medesime attuate nello stato di fatto. Pertanto, in termini di traffico veicolare indotto e di emissioni derivanti dalle varie attività svolte, si prevedono analoghi impatti rispetto all'attuale regime di esercizio. Con riferimento al traffico veicolare giornaliero si stima un tasso medio di conferimento rifiuti analogo all'attuale (80.000 t/anno), cui si associano 15+20 mezzi/g tra conferimento e allontanamento rifiuti.

Pur verificandosi un prolungamento della fase di gestione della discarica per un periodo stimato pari a circa 4-5 anni, si sottolinea che gli impatti che ne derivano risultano ambientalmente sostenibili e senz'altro inferiori rispetto a quelli riconducibili all'eventuale realizzazione di una nuova discarica.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si riscontra per ciascun punto quanto di seguito:

1) Si riporta il c. 3 dell'art. 40 del PI vigente del comune di Loria che prevede il rispetto delle medesime distanze previste dal Piano Rifiuti Speciali.

"3. In conformità a quanto disposto dall'art. 32 LR n° 3/2000, le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono distare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati almeno:

a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili;

b) 250 metri negli altri casi."

Si evidenzia che le distanze di rispetto dalle abitazioni da PRGR, relativamente alle discariche, sono invariate rispetto a quanto previsto dall'Art. 32, comma 1, della LR 3/2000, norma vigente alla prima approvazione del progetto.

In particolare, al comma 2 dello stesso articolo, è inoltre previsto che *"Le distanze di cui al comma 1 vanno misurate rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti."*

Anche l'elaborato D del PRGR/2022 specifica che:

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024


“Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - è definita una distanza di sicurezza minima tra:

- l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;
- le abitazioni, anche singole, e gli edifici pubblici, stabilmente occupati (sono esclusi edifici ad uso abitativo di stretta competenza del polo produttivo/impiantistico, ad esempio casa del custode, che non andranno considerati alla stregua delle abitazioni o edifici pubblici).

Le suddette distanze si computano come sopra descritto, indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.”

L'abitazione più vicina, localizzata a nord-est della discarica in via Cave, si trova ad una distanza superiore ai 150 m dall'area in cui viene effettuata l'operazione di deposito su suolo, come si può chiaramente vedere dall'immagine sottostante tratta da Google Earth:



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

L'immagine di cui sopra è datata novembre 2011. Se, nel frattempo, fossero state realizzate altre abitazioni a distanze inferiori ai 150 m, il titolo edilizio sarebbe da considerare nullo in quanto in aperto contrasto rispetto alla Pianificazione Regionale.

2) Secondo il comune di Loria la proposta di area a filtro e schermatura a confine dell'impianto è da ritenersi inaccettabile e non idonea ai fini di un'adeguata mitigazione degli impatti, visto il previsto rialzo sommitale della discarica di ulteriori 6 m dal p.c. In particolare il Comune ritiene che la prevista siepe perimetrale bassa lungo il confine sud/ovest e l'area prativa ad ovest non possano fungere da "dispositivo di mitigazione" così come previsto per gli insediamenti produttivi dall'art. 81 del PI vigente.

A tal proposito il gruppo istruttorio ritiene che il richiamo all'art. 81 del P.I. non possa applicarsi al caso di specie in quanto lo stesso ricade all'interno del "CAPO III – SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO" e pertanto riguarda le cosiddette Zone D, mentre l'impianto di discarica ricade nella cosiddetta zona F ovvero all'interno del "SISTEMA DEI SERVIZI".

I richiami all'art. 36 del PTRC e all'Art. 32 del PTCP della provincia di Treviso non risultano di immediata applicazione al progetto in esame. Infatti entrambi gli articoli sono direttive che devono essere sviluppate in sede di redazione di pianificazione sotto ordinata.

Nello specifico l'art. 36 "Mitigazione ambientale" del PTRC demanda alla pianificazione territoriale e urbanistica di prevedere che significative trasformazioni del suolo siano accompagnate da forme di mitigazione ambientale.

L'art. 32 "Direttive sulle compensazioni e mitigazioni ambientali" del PTCP di Treviso demanda allo strumento urbanistico comunale di prevedere idonee procedure di verifica dell'equilibrio ecologico ambientale del territorio di competenza disponendo adeguati interventi di compensazione ambientale.

Ciò premesso e da quanto si desume dal parere comunale, il PI vigente ha recepito detta direttiva all'art. 125 delle NTO.

Per quanto riguarda quindi il richiamo all'art. 125 "Barriere e opere di mitigazione" del P.I., si evidenzia che lo stesso rientra nel "CAPO II – RETE ECOLOGICA", mentre l'Elaborato P1.1 dello stesso P.I. non evidenzia la presenza di elementi della Rete ecologica nel sito di discarica o nelle sue vicinanze ma unicamente la presenza di "Siepi campestri e filari esistenti in spazio aperto" (sul confine est, parte del confine nord e parete del confine ovest) normati dall'art. 131 delle N.T. Le componenti strutturali della rete ecologica sono infatti elencate all'art. 122 del P.I. e non comprendono le siepi campestri ed i filari esistenti. Si evidenzia inoltre che il c. 1 dell'art. 125 del P.I. recita: "Si definiscono barriere gli ambiti o i punti di discontinuità e/o di conflitto per le vie di transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti produttivi o residenziali". Sulla base di tale definizione si ritiene che la

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

discarica non possa essere considerata una "barriera" ai sensi del P.I. non essendo né una infrastruttura viaria né un insediamento produttivo o residenziale.

Va da sé quindi che il richiamo all'obbligo di mitigazione previsto al c. 8, lett. b) dello stesso art. 125 - b) 2° grado: *quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale: i) Obbligatorietà degli interventi di mitigazione: per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo)* - invocato dal Comune di Loria, non possa essere ritenuto pertinente in quanto la discarica - secondo le stesse N.T. del P.I. - non rientra né nella definizione di barriera infrastrutturale e né di insediamento produttivo.

Si sottolinea infine che i pertinenti "Art. 40 - Discariche - fasce di rispetto" e "Art. 95 - Zone F5 Discariche" del P.I. non prevedono particolari prescrizioni in materia di mitigazioni.

Pertanto il gruppo istruttorio ritiene che le prescrizioni previste dall'art. 125 del P.I. non siano applicabili nell'area di progetto.

3) In primo luogo si ricorda che l'art. 892 c.c. è così formulato: *"Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro"*.

Non risulta a tal riguardo che il Comune di Loria abbia dettato norme specifiche sul punto.

In merito alla definizione di "fusto" si segnala la seguente sentenza, che sembra essere la più recente pronuncia di Cassazione sul tema specifico e che conferma la necessità di considerare nel concetto di fusto anche le branche principali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/12/2015, n. 26130 (rv. 637978).

«In tema di distanze per gli alberi, il concetto di "fusto" richiamato dal n. 1 dell'art. 892 c.c. comprende il tronco vero e proprio (da terra alla prima imbracatura) e le branche principali che se ne diramano, fin dove esse si diffondono in rami, dando chioma alla pianta; viceversa, per fusto che "si diffonde in rami", ai sensi del n. 2, s'intende l'intenso propagarsi degli elementi secondari dell'albero, cioè dei rami in senso stretto, i quali non fanno parte integrante del fusto. (Principio affermato in fattispecie relativa a piante di olivo dotate di branche primarie). (Cassa con rinvio, Trib. Livorno, 16/02/2010)».

In merito alla questione del portamento delle piante sollevata dal proponente, si segnala altresì la seguente sentenza: Corte d'Appello Genova, Sez. II, Sentenza, 09/10/2020, n. 944.

«In tema di distanze legali, il divieto di tenere alberi ad alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892, comma 1, n. 1, c.c., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai tre metri, purché gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore. Infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria».

Nella motivazione di questa sentenza si legge, inoltre, quanto segue: *"La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi nel senso che gli alberi ad alto fusto che, ai sensi dell'art. 892, primo comma, n. 1, cod. civ., devono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero con riguardo allo sviluppo comunque da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri (si v. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3232 del 18 febbraio 2015)"*.

Come si può facilmente comprendere, questa pronuncia dà importanza decisiva al fatto che la pianta sia classificata, in botanica, come "di alto fusto" (o comunque ramifichi ad un'altezza superiore ai 3 metri), diversamente dalla tesi del proponente, secondo cui assumerebbe rilievo non la specie ma il portamento

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN 2024

della pianta, e si ritiene sufficiente che alcuni alberi soltanto abbiano tronchi che si diramano ad altezza superiore ai 3 metri.

Pertanto, sul punto specifico, si concorda con la tesi del comune di Loria, secondo la quale la proposta di siepe termofila sui lati nord, est e parte del lato sud risulta in contrasto con le norme del codice civile in materia di distanze dai confini (3 m per alberi di alto fusto).

4) Il Piano di ripristino ambientale approvato con DGR n. 304/2007 prevedeva genericamente la realizzazione di un mascheramento dell'area attraverso l'impianto di un filare perimetrale costituito da essenze autoctone. Tuttavia, allo stato di fatto - come risulta dalla documentazione fotografica agli atti - e per dichiarazione stessa del Proponente "L'area di intervento corrisponde ad una cava di ghiaia convertita a discarica a conclusione dell'attività estrattiva. [...] Durante entrambe le forme d'uso la superficie disponibile è stata utilizzata completamente senza effettuare alcuna schermatura perimetrale di tipo arboreo o arbustivo a scopo mitigatorio. In epoca recente sono state messe a dimora - all'interno della discarica - delle siepi di ligustro esotico in alcuni spazi di risulta tra la recinzione perimetrale e la viabilità interna: nell'angolo nord-orientale nel retro dei depositi del percolato, in prossimità dell'ingresso settentrionale e nell'angolo sud-occidentale".

Il Piano di ripristino ambientale acquisito con prot. n. 183345 del 04.04.2023 prevede la realizzazione di una fascia vegetale di mascheramento/mitigazione lungo tutto il perimetro dell'impianto, in gran parte costituita da una cosiddetta "Siepe termofila" costituita da carpino nero alternato ad arbusti (lati nord, est e gran parte lato sud) ed il proponente stima che le piante possano raggiungere gli 8-10 metri d'altezza.

Tale opera di mitigazione risulta effettivamente in contrasto con le norme del Codice della strada in materia di distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi e siepi (art. 26 DPR n. 495/1992), in particolare sui lati est, ovest e sud della discarica.

Il richiamo del proponente al c. 9 dell'art. 26 del regolamento di attuazione del codice della strada (DPR n. 495/1992) non si ritiene applicabile al caso di specie. Il c. 9 infatti recita: "9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti", ma, in ragione di quanto precedentemente esposto, sul perimetro dell'impianto non risultano presenti "colture preesistenti".

Pertanto si conclude che il Piano di ripristino ambientale acquisito con prot. n. 183345 del 04.04.2023, risulta in contrasto con le norme del Codice della strada in materia di distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi e siepi (art. 26 DPR n. 495/1992), in particolare sui lati est, ovest e sud della discarica.

5) Si concorda in linea di principio con quanto osservato dal Comune di Loria, ovvero che la realizzazione del progetto in parola comporterebbe un protrarsi degli impatti ambientali determinati dall'esercizio dell'attività, tuttavia gli impatti ambientali associati non risultano essere significativi e negativi.

6.

Ente/Amministrazione: Provincia di Treviso - prot. n. 303162 del 06.06.2023

Contenuto parere:

Si osserva che la documentazione progettuale fornita dalla ditta in esito alla richiesta regionale con nota n. 1220 del 02/01/2023, per quanto di competenza provinciale, pur apparendo esaustiva, necessita delle seguenti precisazioni:

1. Si ritiene che l'ampliamento debba essere limitato ai soli rifiuti prodotti dalla ditta Herambiente spa ovvero da società/ditte del gruppo Herambiente spa in applicazione dell'art. 15 c. 2 lett. d) della Normativa di Piano - Piano Regionale gestione rifiuti urbani e speciali di cui alla D.G.R. n. 988 del 09/08/2022.
2. Si ritiene che la deroga ai limiti tabellari sul test di eluizione per i rifiuti da conferire nel volume in ampliamento debba essere limitata al massimo al due volte, come da modifica normativa introdotta dal D.Lgs. n. 121/2020.
3. Relativamente alle volumetrie ad oggi già autorizzate si ritiene che le deroghe debbano essere adeguate alla normativa vigente come modificata dal D.lgs. 121/2020, prevedendo il limite di accettazione sugli eluati al massimo a due volte i valori tabellari.

ALLEGATO 8
AL DECRETO N. 6 del 29 GEN. 2024

4. Inoltre si chiede, preliminarmente al rilascio del decreto di approvazione, che la ditta argomenta, con maggior dettaglio, le ragioni circa gli scostamenti tra i cedimenti attesi, lunghezze delle scarpate e deformazioni della geomembrana, con riferimento alle deformate rappresentate in corrispondenza delle scarpate e dei punti di appoggio con il fondo discarica e i valori invece di misura riportati in relazione.

Controdeduzioni proponente:

Rispetto al parere della provincia il proponente ha presentato una nota di chiarimenti acquisita agli atti con prot. n. 397866 del 25.07.2023, della quale si riporta nel seguito una sintesi.

1. Non si condivide l'interpretazione della Provincia dell'art. 15, c. 2, lett. d) del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali. Si ritiene viceversa che la norma consenta il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi sia autoprodotti da Herambiente e sue associate, sia generati dal ciclo lavorativo di produzione di beni di ditte terze.
2. Nulla da osservare.
3. Nulla da osservare.
4. Come riportato nel Documento DS 01 TV VA 02 I2 RS 24.00 - ELABORATO 24 "Relazione tecnica integrativa in merito agli assestamenti di fondo e sponde" del 03.03.2023, il massimo allungamento dei teli in HDPE ottenuto risulta essere dell'ordine dello 0.4% in tutte le sezioni studiate, contro una deformazione a snervamento del 11% dello stesso materiale e pertanto ampiamente inferiore a valori critici.

Ciò premesso, con riferimento alla sez. 2-2' argomentata da pag.14 della relazione sopra citata si riporta che:

A) il cedimento differenziale massimo che si verifica all'attacco tra fondo lotto e scarpata perimetrale lato Est con un valore prossimo all'1.8%, è valutato dove la curva rossa ha la pendenza maggiore (zona evidenziata in giallo), ed è pari al rapporto del cedimento differenziale (circa 8 cm, dalla differenza tra 17-9 cm presi all'estremità dell'impronta gialla) e dello sviluppo (circa 4.50 m);

B) le deformazioni della geomembrana sono valutate in termini di allungamento medio lungo il suo sviluppo in scarpata e in un punto locale sulla scarpata dove l'allungamento risulta il più grande. L'allungamento medio è dato dalla differenza di lunghezza tra l'intera scarpata indeformata 31.93 m e deformata 31.91 ed è pari quindi a 0.06%. Il programma di calcolo e verifica riesce però ad individuare anche localmente in un punto più ridotto della scarpata e del fondo impermeabilizzato dal telo, il maggiore allungamento del telo in HDPE. Per questa sezione 2-2', nel punto locale di massimo allungamento su scarpata, si registra la differenza tra deformata pari 2.78 m e indeformata pari a 2.77 m, per un allungamento percentuale massimo pari a 0.4%. Questo allungamento si registra anche su tutte le altre sezioni indagate ed è il valore più alto che si ricava dall'indagine effettuata. Tale valore è di gran lunga inferiore al valore di snervamento del materiale, che è almeno pari all'11%. Tali valori sono ricavati direttamente dal modello di calcolo agli elementi finiti.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

In merito punto 1, si evidenzia come la valutazione della conformità alle previsioni dell'Art. 15 comma 2 del PRGR è fatta per accertare l'effettiva necessità in merito alla realizzazione/ampliamento di nuovi volumi di discarica; in tal senso si ritiene coerente la richiesta di deroga ai sensi dell'Art. 15, comma 2, lettera d) del PRGR, e che l'ampliamento sia destinato a soddisfare tale fabbisogno. In merito ai punti 2 e 3 il gruppo istruttorio concorda con quanto affermato dalla Provincia: l'AIA modificherà in tal senso i limiti di accettabilità.

In relazione punto 4, si ritiene che gli approfondimenti fatti dal proponente a seguito della richiesta di integrazioni siano sufficienti a dare riscontro alla richiesta della Provincia di Treviso; per le argomentazioni tecniche si rimanda alla specifica parte di questo parere.

7.

Ente/Amministrazione: Consorzio di Bonifica Piave - prot. n. 306216 del 07.06.2023

Contenuto parere:

ALLEGATO A
AL DECRETO D. 6 del 29 GEN 2024

Viene espresso **parere NON favorevole**, ai soli fini idraulici, alla realizzazione delle opere di mitigazione idraulica nell'ambito dell'intervento in progetto, per i seguenti motivi:

I dispositivi di mitigazione previsti nel progetto presentato ai fini di compensare l'impatto sotto il profilo idraulico della nuova superficie impermeabilizzata efficace di 43.130 mq (considerando un coefficiente di deflusso medio pari a 0,64 sulla superficie complessiva di 67.319 mq) e consistenti in:

- un volume di invaso costituito da canalette prefabbricate in calcestruzzo con sezione interna di 150x110 cm (lunghezza di 897,5 m circa) e da un tratto di tubazioni circolari diametro 120 cm (lunghezza di 99,20 m circa) con capacità di accumulo complessiva pari a circa 1.354 mc (considerando un grado di riempimento dell'85%);
- n. 6 pozzi perdenti diametro 3 m e profondi 5 m, considerati per infiltrazione e ai fini del volume di invaso per 155 mc;

non sono sufficienti a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica secondo quanto prescrive la DGRV 2948/2009.

Per superare tale condizione ostativa è necessario ricavare almeno 3.000 mc complessivi di volume di invaso a lento vuotamento (corrispondenti a 700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata di invaso specifico), incrementando pertanto di circa 1.500 mc il volume di invaso di progetto.

Dovranno inoltre essere osservate una serie di prescrizioni di carattere generale dettagliate nel parere stesso.

Controdeduzioni proponente:

Rispetto al parere del Consorzio il proponente ha presentato una nota di chiarimenti acquisita agli atti con prot. n. 397866 del 25.07.2023, ove viene fornita, in sintesi, la seguente controdeduzione.

Si precisa che il progetto oggetto della presente procedura autorizzativa, non comporta "nuova superficie impermeabilizzata" in quanto trattasi di sopraelevazione del corpo rifiuti senza interessamento di nuove superfici. Il sito impiantistico per il quale risultano impermeabilizzate tutte le strade e tutti i lotti, è autorizzato già dall'anno 2007.

Anche al fine di gestire internamente la raccolta di acque piovane generate da eventi meteorici straordinari verso lotti terzi limitrofi, si propone un volume di invarianza aggiuntivo, attraverso la realizzazione, al termine della coltivazione del sito, di alcuni dossi in asfalto stradali nella strada interna viabile (2 in corrispondenza degli ingressi di sito e 2 in corrispondenza dell'area gestita in regime di prima pioggia). Tale configurazione permetterà, vista la conformazione del tratto stradale pendente verso la canalina perimetrale della discarica, di ricavare un invaso aggiuntivo di circa mc 1.570, e che andrà poia defluire sempre attraverso i sistemi previsti a progetto.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si rimanda al successivo parere del Consorzio del 06.09.2023.

8.

Ente/Amministrazione: Comune di Loria, Settore Urbanistica – Ambiente - prot. n. 460095 del 29.08.2023

Contenuto parere:

Viene confermato il **parere negativo** al progetto per i seguenti motivi:

1) Con riferimento all'art. 40 del PI vigente "Discariche — fasce di rispetto" la ditta nel nuovo progetto presentato, rispetto alla pronuncia di compatibilità iniziale del 2007, ha variato e incrementato i codici di rifiuti ammissibili senza nulla controdedurre in merito alla putrescibilità dei nuovi codici richiesti, con le conseguenti problematiche di ordine analitico in merito all'ammissibilità di alcune tipologie di rifiuto nelle discariche per le quali si applicano le succitate limitazioni.

ALLEGATO

A

29 GEN. 2024

AL DECRETO n. 6 del 19/03/2024

2) Si richiama quanto già statuito con nota del 27.04.2023 ed in particolare il mancato rispetto dell'art. 81 del PI vigente. Si ritiene che la discarica, essendo destinata all'uso esclusivo e a servizio dell'attività produttiva di tipo industriale della ditta e che pertanto la stessa rappresenta un vero e proprio insediamento industriale e pertanto soggetta quantomeno, in virtù anche dell'ampliamento richiesto (+6,00 m dal p.c. originario per un totale di circa +14 m), a prevedere un idoneo sistema di mitigazione; per insediamento produttivo-industriale non deve considerarsi la mera destinazione prevista dal PI ma la situazione locale presente nel sito interessato.

È fuori luogo il continuo richiamo, da parte della ditta, all'autorizzazione in essere rilasciata dall'Autorità competente, in quanto trattasi di un nuovo progetto assoggettato a nuovo titolo, con diverse dimensioni e con ampliamento in termini di quantità, con allungamento dei tempi di fine lavori e conseguente aumento del disagio verso la cittadinanza e pertanto tale nuovo progetto va adeguato agli standard ambientali sopravvenuti, tenendo conto delle misure di mitigazione e compensazione richieste dalle normative vigenti. Non risulta improprio, come asserito dalla ditta, il richiamo all'art. 81, c. 2 del PI vigente, in quanto l'attività di discarica di rifiuti (anche pericolosi) non è certamente un'attività salubre e la stessa non deve essere per forza a confine con le zone di tipo residenziale ma bensì nelle vicinanze come nel caso in esame. La norma comunale prevede nei casi di ampliamento di "attività produttive" (di tipo industriale per il caso in esame) la realizzazione di una adeguata fascia di mitigazione ambientale verso le zone a prevalente destinazione residenziale (posta a lato nord della discarica), nulla rilevando sulla destinazione dell'area della discarica stessa.

Inoltre il richiamo all'art. 36 del PTRC risulta pertinente al caso trattato in quanto risulta che il richiesto ampliamento della discarica rientra nelle "previsioni significative di trasformazione del suolo".

Per lo stesso motivo non risulta fuori luogo il richiamo, ai fini delle "disposizioni per la tutela ambientale" all'art. 32 del PTCP di Treviso vigente, che dispone che lo Strumento Urbanistico Comunale dovrà prevedere idonee procedure di verifica dell'equilibrio ecologico ambientale nel territorio di competenza. Per tale motivo infatti il PI vigente all'art. 125 ha espressamente previsto che gli interventi di mitigazione in caso di "attività produttive" (tra cui rientra a tutti gli effetti l'attività di discarica) dovranno "costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e da polveri), nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone ...".

Quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale vi è l'obbligatorietà degli interventi di mitigazione "per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m ...".

Inoltre non si ritiene condivisibile quanto asserito nelle controdeduzioni della ditta in merito all'inapplicabilità dell'art. 125 soprarichiamato per le zone "F5-Discariche"; infatti la deroga a tali disposizioni, riferite all'intero territorio comunale, è assoggettata a specifica deliberazione del Consiglio Comunale, come espressamente previsto dal comma 13 delle norme tecniche di riferimento, escludendo di fatto l'ipotesi sostenuta dalla ditta.

Si fa notare altresì che il progetto presentato risulta non tenere assolutamente in considerazione quanto previsto dal successivo art. 131 - siepi campestri delle norme tecniche comunali, che prescrive "nei progetti di intervento va prevista la ricomposizione dei tratti mancanti al fine di favorire la interconnessione ecologica del territorio"; su tale area esisteva da sempre una siepe campestre in tratti in doppio filare che nel corso degli anni, a seguito delle opere di recinzione della discarica, se ne sono perse per gran parte le tracce.

Il "continuo" richiamo all'autorizzazione in essere non può prevedere uno "status liberatorio" nei confronti dei nuovi progetti richiesti (a cui rientra sotto ogni profilo giuridico, la nuova richiesta di ampliamento) che dovranno, in virtù della normativa sopravvenuta e recepita negli strumenti urbanistici, adeguarsi nel modo più restrittivo.

3) Non si concorda con quanto controdedotto dalla ditta al punto 3 in materia di distanze degli alberi dai confini. Il progetto presentato contrasta con l'art. 892 del codice civile in quanto il carpino nero (previsto a 1,5 ml dai confini di proprietà) è una pianta che può raggiungere i 20 ml di altezza e nulla rileva il codice per un eventuale "taglio conservativo"; d'altronde un taglio conservativo alto non avrebbe la funzione di mitigare una discarica con un'altezza totale fuori terra di ml. 14.

ALLEGATO AAL. DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

Si ribadisce che per consolidata giurisprudenza “ai fini delle distanze legali, per distinguere gli alberi di alto fusto da quelli di medio fusto, il concetto di “fusto” comprende non solo il tronco, ma anche le branche principali ...”.

4) La siepe termofila di progetto risulta in contrasto con le norme di art. 26, comma 6 e 8 del regolamento di Attuazione del Codice della Strada in quanto posta direttamente a confine sia ad est che ad ovest con la viabilità comunale di via Cave (fuori dal centro abitato).

L'applicazione di questo articolo del CDS, risulta altroché pertinente perché, come più volte ribadito, si entra in merito di quanto di nuovo richiesto che deve per legge rispettare la vigente disposizione normativa. Se sono state concesse opere in contrasto con specifiche normative di settore, questo non significa che per l'ampliamento richiesto e relative nuove opere di mitigazione (interventi soggetti a nuovo provvedimento) si debba fare riferimento ad un procedimento autorizzatorio iniziato ancora nel lontano 2007.

5) Si ribadisce che l'attività di discarica proseguirà per ulteriori anni e ciò implicherà un protrarsi dell'inquinamento da polveri sottili e da transito di mezzi con conseguente ulteriore disagio, ossia esternalità negative sia economiche che di qualità della vita per la cittadinanza del Comune di Loria, senza che la ditta abbia proposto nessuna soluzione compensativa di pubblico interesse.

Controdeduzioni proponente:

Pervenute con nota prot. n. 483790 del 06.09.2023. Rispetto ai temi evidenziati nel parere succitato, la ditta controdeduce come di seguito:

1) e 2) Si ribadisce quanto già asserito rispettivamente al Paragrafo B.1 PUNTO 1 ed al Paragrafo B.2 PUNTO 2 del documento ELABORATO 1 “Controdeduzioni ai pareri pubblicati” trasmesso con nota prot. n. 9646/23 del 24.07.2023 (vedasi quanto riportato al parere n. 5 della presente istruttoria).

3) e 4) Si trasmette un aggiornamento del progetto di ripristino ambientale volto a superare le eccezioni mosse dal Comune di Loria. Nel piano di ripristino ambientale aggiornato, tutte le nuove opere di mitigazione di progetto proposte con la riprofilatura morfologica della discarica (siepi e alberature ad alto fusto e macchie arbustive di nuova proposta) saranno posizionate oltre le distanze minime di legge di cui al codice civile (verso confinanti lato nord) e di cui al codice della strada (strade comunali e vicinali presenti sul perimetro del sito nei lati est, ovest e sud).

5) Si conferma la volontà a proseguire con il riconoscimento dell'indennità di disagio ambientale per la quantità di rifiuti che sarà conferita nella porzione di discarica in progetto (volume in sopraelevazione), mediante la stipula di un'apposita convenzione dedicata alle volumetrie aggiuntive, dichiarandosi altresì disponibile ad una eventuale anticipazione finanziaria, di importo da determinarsi, che sarà compensato fino ad intervenuto saldo dell'anticipazione stessa mediante trattenute da effettuarsi da parte della Scrivente sugli importi unitari che saranno disciplinati nella convenzione. Si ritiene che tale erogazione debba essere destinata alla realizzazione di interventi di pubblico interesse per la mitigazione delle esternalità negative connesse alla gestione operativa del volume in progetto.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si riscontra per ciascun punto quanto di seguito:

1) Con riferimento all'incremento dei “codici di rifiuti ammissibili” in discarica e alla valutazione della putrescibilità degli stessi, si evidenzia che tutte le tipologie di rifiuti autorizzati dal 2007 ad oggi, sono stati espressamente autorizzati da parte dell'Autorità Competente a seguito della valutazione delle loro caratteristiche, tra cui anche la putrescibilità, che deve essere comunque conforme alle previsioni della DGRV n. 2254 dell'8 agosto 2008 (si veda a tale proposito la prescrizione n. 27 dell'AIA vigente - DDR n. 57/2014).

In ogni caso, in discarica non sono ammessi rifiuti con caratteristiche di putrescibilità, caratteristica prevista anche per i due nuovi codici EER richiesti nell'ambito di questo procedimento amministrativo.


Si rimanda, per le specifiche prescrizioni in merito ai requisiti di ammissibilità in discarica, all'Autorizzazione Integrata Ambientale da rilasciarsi, sempre nell'ambito di questo procedimento amministrativo, da parte della Direzione regionale competente per materia.

2) Con riferimento ai richiami agli art. 81 e 125 delle NT del PI si ribadisce quanto già riscontrato per il parere n. 5 della presente istruttoria.

ALLEGATO A

AL DECRETO N. 6 DEL 29 GEN 2024

Per quanto attiene al richiamo all'art. 131 delle NT del PI - siepi campestri - che prescrive "nei progetti di intervento va prevista la ricomposizione dei tratti mancanti al fine di favorire la interconnessione ecologica del territorio" si rileva che il PI evidenzia la presenza di questi elementi su una parte del perimetro della discarica e precisamente sul confine est, parte del confine nord e parte del confine ovest, come evidenziato dal seguente estratto grafico:



Come si evince da una ripresa aerea della discarica effettuata nel 2018 (fonte: Regione del Veneto), risultavano presenti le siepi campestri lungo parte del perimetro dell'impianto (in fregio alle strade perimetrali e comunque esterne alla recinzione), come peraltro previsto dal PI.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

Detti filari sono stati successivamente quasi completamente rimossi ed allo stato attuale risulta presente qualche relitto di siepe sui lati est ed ovest come si evince dalla recente ripresa aerea del 2023 (Fonte: Google maps).



3) Si ribadisce quanto già riscontrato per il parere n. 5 della presente istruttoria.

4) Si ribadisce quanto già riscontrato per il parere n. 5 della presente istruttoria.

Per quanto attiene alle valutazioni sul Piano di ripristino ambientale aggiornato si rimanda alle valutazioni finali del presente parere, al paragrafo "Paesaggio".

5) Si prende atto della proposta di anticipazione finanziaria dell'indennità di disagio ambientale avanzata dal Proponente, sulla quale il Comune non si è espresso.

9.

Ente/Amministrazione: Consorzio di Bonifica Piave - prot. n. 482984 del 06.07.2023

Contenuto parere:

Viene espresso parere favorevole, ai soli fini idraulici, a realizzare opere di mitigazione idraulica nell'ambito dell'intervento in oggetto, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto di una serie di prescrizioni.

Si evidenzia in particolare la prescrizione n. 5 del parere riguardante i dispositivi di mitigazione idraulica e che si riporta integralmente di seguito:

"5. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche si comunica che i dispositivi di mitigazione previsti nel progetto presentato ai fini di compensare l'impatto sotto il profilo idraulico della nuova superficie impermeabilizzata efficace di 43.130 mq (considerando un coefficiente di deflusso medio pari a 0,64 sulla superficie complessiva di 67.319 mq) e consistenti in:

6 pozzi perdenti di diametro 3 m e profondi 5 m;

un volume di invaso (indicato con colore azzurro nella Figura 10 a pag. 30 dell'Elaborato 1 – Controdeduzioni ai pareri pubblicati) costituito da canalette prefabbricate in calcestruzzo con sezione interna di 150x110 cm (lunghezza di 897,5 m circa) e da un tratto di tubazioni circolari di diametro 120 cm (lunghezza di 99,20 m circa) con capacità di accumulo complessiva pari a circa 1.354 mc (considerando un grado di riempimento dell'85%);

un ulteriore volume di invaso costituito da un'area allagabile in condizioni di sicurezza (indicata con colore blu nella Figura 10 a pag. 30 dell'Elaborato 1 – Controdeduzioni ai pareri pubblicati)) reso disponibile dalla strada interna perimetrale attraverso la realizzazione di appositi cordoli e dossi di altezza fuori terra tale da ottenere un volume aggiuntivo pari a 1.570 mc;

Allegato A al Decreto n. 10 del 19/03/2024

per complessivi 2.924 mc di volume di invaso che risultano sufficienti a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica secondo quanto previsto dalla DGRV 2948/2009”.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si prende atto favorevolmente del parere del Consorzio di Bonifica.

Si evidenzia che il Consorzio si è espresso sulla base degli elaborati presentati dal Proponente con prot. n. 397866 del 25.07.2023.

10.

Ente/Amministrazione: Comune di Loria, Settore Urbanistica – Ambiente - prot. n. 528619 del 29.09.2023

Contenuto parere:

Viene confermato il parere negativo al progetto anche a fronte delle ultime modifiche proposte per i seguenti motivi:

1) Viene richiamato il rispetto all'art. 125 del PI vigente ritenendo che l'attività di discarica rientri tra “attività produttive” e la conseguente obbligatorietà alla realizzazione delle previste barriere ambientali e visive.

Il posizionamento di vasconi prefabbricati (larghezza totale ml. 1.50), sovrapposti alla viabilità interna di servizio, non è certo una soluzione consona e definitiva atta a mitigare un ampliamento di una discarica con un'altezza finale di ml. 14 dal piano campagna, ma una soluzione improvvisata e temporanea, che nel tempo potrà creare notevoli problematiche per quel che riguarda la sicurezza dei luoghi. Un albero con un apparato radicale con problemi o con scarsità di nutrienti (è indubbio che un albero di alto fusto non possa essere messo a dimora all'interno di una vasca o di un contenitore con una profondità massima di 1.50 ml), è destinato a conseguenze ben evidenti (ingiallimento delle foglie, dimensioni ridotte rispetto alla norma, chioma di sviluppo insolito e con poca vegetazione).

Le stesse problematiche si verificheranno anche per il funzionamento delle radici, le quali devono avere la possibilità di un'ampia diffusione nel terreno, poiché si estendono in ogni direzione, con un'ampiezza che spesso supera l'altezza dell'albero.

Pertanto la soluzione proposta dalla ditta HERA influisce in modo significativo sulla stabilità dell'albero e sulla sua capacità di accrescimento il quale sarebbe destinato in pochi mesi ad un progressivo arresto e conseguente pericolo per l'incolumità sia pubblica che privata. Ciò potrebbe avverarsi sia a causa di eventi atmosferici avversi sia per eventuale collasso autonomo.

Risulta evidente che un deperimento delle radici, comporta alla pianta problematiche sia sotto il profilo della sua stabilità, sia sotto quello dello sviluppo totale andando ad inficiare la funzione mitigativa prevista.

2) Il posizionamento di vasconi prefabbricati sul sedime della viabilità di servizio interna alla discarica (anello perimetrale) comporta una riduzione della larghezza della stessa, con nocumento allo stato dei luoghi in caso di eventuale accesso di mezzi di servizio per problematiche legate alla sicurezza della discarica (eventuali incendi, incidenti vari, infortuni, ecc.).

3) La mitigazione proposta, risulta altresì assente sul lato nord ovest della discarica.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

1) Con riferimento al richiamo all'art. 125 delle NT del PI si ribadisce quanto già riscontrato per il parere n. 5 della presente istruttoria.

Per quanto riguarda l'utilizzo di cassoni, si ritiene che si tratti di una scelta non ottimale in quanto la crescita radicale potrebbe essere limitata rispetto alla capacità di sviluppo epigeo degli individui arborei. Il non ideale sviluppo dell'apparato ipogeo potrebbe quindi influire negativamente anche sulla stabilità dell'intero individuo arboreo, con conseguente maggiore rischio di schianto. L'adozione di cure colturali e di interventi specialistici possono colmare i limiti di accrescimento ma richiedono maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

A supporto di quanto sovraesposto, in riferimento a *Fraxinus ornus*, si riporta la descrizione di *Acta Plantarum* (www.actaplantarum.org): “Albero o alberetto, alto fino a 25 metri, ma di norma 8-10 m, [...]”.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 6 del 29 GEN 2024

Apparato radicale generalmente profondo e con fittone robusto, con forti e numerose radici laterali. [...]”. In riferimento a queste considerazioni, si ritiene che potrebbero essere in alternativa implementate la superficie in cui realizzare l’arbusteto di copertura, anche con l’inserimento di altre specie, senza inficiare sul buon funzionamento delle tecnologie e degli impianti adottati nella discarica, al fine di coniugarla con l’ambiente circostante nelle sue funzioni ecologiche.

2) Come si evince dall’Elaborato 1 “Controdeduzioni ai pareri pubblicati” (datato 21.07.2023) la larghezza della strada di servizio interna alla discarica (strada privata) è pari a 4,8 m, mentre i vasconi prefabbricati previsti hanno una larghezza pari a 1,5 m. Pertanto il sedime stradale disponibile - una volta posati i vasconi - sarebbe pari a 3.3 m.

A tal riguardo si fa presente che una corsia stradale regolamentare (strada pubblica) risulta pari a 3,3 m ed un mezzo dei Vigili del Fuoco presenta larghezza massima pari a 2,5 m.

Il sedime stradale interno delle discarica - al netto della superficie occupata dai vasconi - potrebbe quindi eventualmente consentire il passaggio di mezzi di soccorso solamente a senso unico alternato.

Tuttavia bisogna rilevare che il posizionamento dei vasconi andrebbe di fatto a costituire una “barriera” fisica importante per l’accesso al corpo di discarica che di fatto impedirebbe l’esecuzione sia delle opere di ordinaria manutenzione del verde che delle opere di manutenzione straordinaria oltre che delle operazioni da effettuarsi in casi di emergenza.

3) La presenza della rampa di accesso al corpo di discarica di fatto impedirebbe la realizzazione della mitigazione proposta su parte del lato ovest dell’impianto.

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Dall’esame della documentazione presentata si evidenzia quanto sotto riportato.

Il **Quadro di riferimento programmatico**, descrive in maniera sufficiente il rapporto tra il progetto e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e Piani di settore, dimostrando la sostanziale coerenza e compatibilità dell’intervento con i Piani citati.

L’area di impianto viene classificata dal vigente Piano degli Interventi del Comune di Loria come “Zona F5 – discariche” (art. 95) con relativa fascia di rispetto e rientra nel sistema dei “SERVIZI ED ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE NON CONVENZIONATE” e non risulta soggetta a vincoli.

Con riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (PRGR) si evidenzia che nel quadro di riferimento programmatico la ditta ha sviluppato in maniera adeguata i rapporti tra il progetto e gli strumenti di pianificazione vigenti. Sulla base di quanto esposto è possibile ritenere che il progetto presenti coerenza con le principali linee di indirizzo degli strumenti di programmazione esaminati.

Ciò detto corre l’obbligo di fare alcune precisazioni in merito alla compatibilità del progetto in parola con la vigente pianificazione regionale in materia di rifiuti.

Il progetto proposto dalla ditta HERAmbiente S.p.A., rientra nelle casistica di deroga al divieto di cui al comma 1 dell’Art. 15 della Normativa di Piano di cui al comma 2, lettera d) dello stesso Art. 15, in quanto la stessa dichiara che l’ampliamento della volumetria serve a far fronte ad un effettivo fabbisogno di Società del Gruppo Herambiente e di altre imprese insediate anche nel territorio della Regione Veneto, tra cui viene menzionata la società Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. con sede a Torrelvicino (VI), recentemente autorizzata a implementare una nuova linea produttiva per la stabilizzazione/immobilizzazione di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi per un quantitativo di rifiuti fino a 75.200 t/anno (si ricorda che la discarica riceve circa 80.000 Mg/anno di rifiuti).

Relativamente al volume residuo delle discariche del Veneto, si evidenzia che il comma 2-bis dell’Art. 15 del PRGR prevede l’aggiornamento su base annuale delle volumetrie residue delle discariche per rifiuti non pericolosi da parte dell’Osservatorio regionale sui rifiuti.

I dati comunicati da ARPAV, aggiornati al 31/12/2022, riportano la seguente situazione impiantistica:

- il volume residuo per le discariche per rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti speciali (con esclusione delle discariche che ricevono esclusivamente rifiuti generati dal proprio ciclo produttivo - cd “*in conto proprio*”) era di complessivi 1.211.547 m³;

- nel 2022, nelle discariche di cui sopra, è stato conferito un quantitativo complessivo di rifiuti pari a circa 250.000 Mg (pari a circa 148.000 m³);
- sulla base dei quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica nell'anno 2022, si stima l'esaurimento della volumetria utile per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi stabili e nonreattivi in discarica di circa 8 anni (a partire dal 01/01/2023).

Nel caso in esame, nel perseguire quanto appena detto, l'aumento di volumetria mediante sopraelevazione della discarica in oggetto, consente l'incremento delle volumetrie di discarica a livello regionale, evitando un ulteriore consumo di suolo in quanto il sedime di discarica rimane invariato.

Va poi rammentato che il suddetto piano regionale pone limitazioni importanti alle discariche poste nelle zone di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi e nelle aree designate vulnerabili ai sensi della DCR n. 62 del 17/05/2006. Con riferimento al progetto in parola si verifica quanto segue:

- l'ampliamento consiste nella sopraelevazione della discarica esistente senza ulteriore occupazione di suolo, e prevede una quota finale massima di 82,06 msl (circa 15-16 m sul p.c.), contro la quota massima attualmente autorizzata di 76,28 msl (circa 9-10 m sul p.c.), per un aumento della quota massima raggiunta di poco meno di 6 m;
- il sito di intervento ricade nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 (ovverosia le aree comprese entro i limiti amministrativi dei comuni elencati in allegato alla DCR n. 62/2006 e tracciati nell'elaborato cartografico "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"). Si evidenzia tuttavia che, come già chiarito nella nota del Direttore della Direzione Ambiente n. 185533 del 21/05/2018 in risposta ad uno specifico quesito del Comune di San Martino Buon Albergo, il divieto imposto dal Piano di cui all'Art. 15, comma 4, si intende applicabile alla realizzazione di nuovi impianti di discarica e non all'ampliamento di discariche esistenti, per le quali, come successivamente meglio esposto, non vi è l'introduzione di una nuova fonte di pressione ma un suo aggravio. Nella medesima nota si chiarisce inoltre che, applicando in maniera armonica l'Art 15 delle NTA, se il progetto di ampliamento rientra nelle deroghe previste dal comma 2, la medesima deroga è applicabile anche agli altri vincoli e divieti previsti dagli altri commi dello stesso Art. 15;
- relativamente all'esplicito divieto esteso anche all'ampliamento di discariche esistenti previsto nell'elaborato D, punto 1.4.2.2, del Piano regionale in questione, si evidenzia che la Norma di Piano, che richiama tale elaborato all'Art. 13, comma 1, che riguarda la realizzazione di impianti; lo stesso Art. 13, comma 2, specifica che per le discariche è comunque fatto salvo quanto previsto all'Art. 15 delle stesse NTA. Si ritiene pertanto che, alla luce dei chiarimenti forniti con la nota n. 185533 del 21/05/2015 sopra richiamata, il progetto non rientri nel divieto di cui all'art. 13;
- la conferma delle deroghe ai limiti di accettabilità per i parametri già derogati per la discarica autorizzata, anche ai volumi in sopraelevazione dei lotti già autorizzati. Il sito di intervento ricade, come detto nella aree designate vulnerabili ai sensi della DCR n. 62 del 17/05/2006. Relativamente ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 15, co. 5, si rileva tuttavia quanto segue:
 - dalla lettura della sentenza del TAR Veneto n. 742/2017 (Sentenza Inerteco), si evince che essendo già concessa l'autorizzazione alle deroghe relativamente ai limiti di accettabilità in discarica, e non chiedendo la ditta nessuna deroga aggiuntiva, nessun diverso parametro, possono essere confermate le deroghe in quanto trattasi di prosecuzione dell'attività nei limiti di quanto già autorizzato in precedenza, senza alcuna modifica della tipologia e delle caratteristiche chimiche dei rifiuti da conferire. La successiva sentenza del CdS n. 1423/2019 non smentisce tale interpretazione;
 - tale interpretazione data dal giudice Amministrativo del Veneto consente di confermare la conformità alla pianificazione regionale dell'ampliamento in sopraelevazione dei lotti/bacini richiesta dalla ditta.

Le valutazioni di cui sopra trovano conferma nella nota del Direttore della Direzione Ambiente n. 185533 del 21 maggio 2018 inviata a riscontro di una specifica richiesta di parere del Comune di San Martino Buon Albergo, nell'ambito della quale veniva evidenziato - tra l'altro - quanto di seguito riportato:

- È indubbio che l'art. 15, comma 4 si applichi automaticamente, e senza eccezione alcuna, alla realizzazione di nuove discariche, intese come nuove occupazioni di suolo e sottosuolo in ambiti così fragili e vulnerabili come quelli richiamati nella medesima disposizione.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN 2024

- *La finalità della norma è chiaramente volta ad evitare di introdurre importanti fonti di pressione ambientale che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee delle nostre riserve idriche più preziose utilizzate sia ai fini idropotabili che agricoli ed industriali.*
- *Orbene, va evidenziato che, nel caso degli ampliamenti di discariche esistenti, ci si trova in una situazione evidentemente diversa; il fatto stesso che la discarica è già presente su un determinato territorio non consente di perseguire la finalità dell'art. 15, comma 4: in questo caso, infatti, un eventuale ampliamento della discarica comporta, non l'“introduzione” di una nuova fonte di pressione bensì un eventuale “aggravio” dell'impatto ambientale che comunque è già in essere sul quel medesimo territorio. Ciò non significa che l'ubicazione del sito e la sua eventuale fragilità ambientale non debbano essere prese in considerazione nella valutazione del progetto di ampliamento: vuol dire soltanto che tale aspetto va valutato unitamente a tutte le altre considerazioni tecniche, ambientali ed economiche effettuate sul progetto nell'ambito di una più complessiva ed ampia comparazione tra i diversi interessi coinvolti. Non vi è cioè quella preclusione automatica e sine conditio prevista invece per le discariche di nuova realizzazione nei termini indicati dall'art. 15, comma 4, ovvero in tutti i casi non rientranti nelle deroghe esplicitamente previste dall'art. 15, comma 2 del Piano.*
- *Occorre infatti leggere ed applicare in maniera armonica e combinata le disposizioni dell'art. 15, commi 1, 2 e 4.*
- *In tale ottica si ritiene che devono intendersi automaticamente vietati tutti quegli ampliamenti di discariche ubicate in corrispondenza della fascia di ricarica degli acquiferi che non rientrano nelle deroghe esplicitamente previste dal comma 2 dell'art. 15 così come, d'altro canto, devono intendersi automaticamente vietate le discariche di nuova realizzazione previste da dette deroghe qualora la loro ubicazione di progetto rientri nelle aree richiamate al comma 4 del medesimo articolo.*

Si ritiene che gli indirizzi di cui alla nota regionale sopra siano ancora attuali, anche alla luce dell'aggiornamento del PRGR di cui alla DGRV 988 del 9/08/2022, in quanto il comma 4 dell'Art. 15 è rimasto, relativamente alle argomentazioni di cui sopra, sostanzialmente invariato.

Si ritiene pertanto che alla disamina del PRGR sopra richiamato non vi siano motivi ostativi per non autorizzate l'ampliamento in sopraelevazione della discarica in parola e la conferma delle deroghe già concesse per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, fatto salvo l'aggiornamento a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 121/2020, relativamente alla possibilità di concedere deroghe ai valori limite sull'eluato per il conferimento di rifiuti in discarica.

Il Quadro di riferimento Progettuale, così come implementato dalle integrazioni, descrive in maniera globalmente sufficiente il progetto proposto e le modifiche ed estensioni previste rispetto alla situazione attualmente autorizzata.

Il proponente, nell'ambito della documentazione di progetto e nelle integrazioni presentate, analizza in modo esaustivo i cedimenti attesi a seguito dell'aumento della quota massima di abbancamento dei rifiuti e la capacità di deformazione dello strato di impermeabilizzazione artificiale, dimostrando che le deformazioni attese sono molto al di sotto del limite di snervamento del telo in HDPE.

Relativamente all'aumento delle pendenze della scarpata a seguito dell'innalzamento delle quote, il proponente ha valutato anche in questo caso la stabilità ed i cedimenti attesi relativamente al corpo rifiuti, proponendo la modifica dello strato di copertura finale introducendo una geostuoia di rinforzo atta a garantire la stabilità geotecnica dello strato superficiale di copertura lungo le scarpate con angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale di 16°. La presenza della geostuoia non contrasta con la stratigrafia della copertura finale della discarica descritta nell'Allegato I al D.Lgs. 36/2003, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 121/2020.

Relativamente alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento della superficie della discarica, sulla base della documentazione integrativa di progetto prodotta in risposta al parere del Consorzio di Bonifica Piave, il proponente ha individuato una soluzione progettuale che consente di portare il volume d'invaso complessivo a poco meno di 3.000 m³, che è il volume necessario a garantire l'invarianza idraulica richiesto dal Consorzio di Bonifica.

Relativamente all'introduzione di nuovi codici EER nell'elenco dei rifiuti conferibili in discarica, si evidenzia che, rispetto all'istanza iniziale, con integrazioni di prot. n. 183345 del 04.04.2023, l'elenco dei

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

rifiuti è stato ridotto ai soli due codici: EER 070712 "*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11*" e EER 191304 "*fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*".

Rispetto a questi il proponente ha descritto sinteticamente il ciclo produttivo generico, rimandando ai casi specifici per dettagliare meglio la fase produttiva in sede di omologazione del rifiuto in ingresso. La Ditta ha altresì fornito due rapporti di prova delle due tipologie di codici EER. In buona sostanza non si rilevano, dai valori riportati, particolari criticità rispetto alla tipologia di discarica in esame e relativi criteri di ammissibilità. L'unico aspetto è legato al valore di pH dell'EER 070712 (pH=12), il quale però non ha manifestato caratteristiche di pericolo per irritabilità e corrosività (come da metodi di prova allegati). Nell'ipotesi, formulata dalla Ditta, che tali tipologie di rifiuto non comporteranno modifiche quali-quantitative del percolato, si raccomanda:

- Di valutare con attenzione i trend degli inquinanti monitorati periodicamente nel percolato, per evidenziare tempestivamente variazioni significative in positivo della concentrazione degli stessi.
- Di effettuare le opportune valutazioni tecniche in fase di conferimento ed abbancamento dei rifiuti in discarica, trattandosi di fanghi, affinché siano rispettati i requisiti geotecnici dei rifiuti abbancati e siano evitati, in particolare, fenomeni di "scivolamento" e di non corretto drenaggio delle acque all'interno del corpo discarica (formazione di lenti locali impermeabili).

Sulla base della documentazione e delle argomentazioni prodotte dalla ditta, non si ravvisano motivi ostativi all'introduzione dei nuovi codici EER richiesti dal proponente, come modificati con la documentazione integrativa di marzo 2023.

Relativamente alle caratteristiche dei rifiuti conferibili in discarica, l'AIA vigente prevede che devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti in Tabella 5a dell'art.6 del DM 27.09.2010 (ora Tabella 5 dell'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003), mentre, per i rifiuti identificati dai codici CER 19.03.04* – 19.03.06* – 19.13.01*, è stata concessa, con DGRV 2803/2013, ai sensi dell'art. 10 del DM 27.09.2010 (ora Art. 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003) deroga alle concentrazioni limite previste nell'eluato dalla tabella 5a, fino a 3 volte il limite per alcuni dei parametri.

Con il D.Lgs. n. 121/2020, che ha modificato il D.Lgs. n. 36/2003 recependo, modificando e aggiornando i contenuti del DM 27/09/2010, è stato tuttavia modificato il termine delle deroghe concedibili ai sensi dell'Art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003 (ex Art. 6 del DM 27/09/2010). Alla lettera c-bis dell'Art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003, è infatti ora previsto che "*a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica ...*".

Alla luce di quanto sopra, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, da rilasciarsi nell'ambito del procedimento Amministrativo volto al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale, prevede la riduzione delle deroghe concesse al proponente da 3x a 2x, per i medesimi parametri. Non si ritiene necessario tuttavia aggiornare in tal senso l'analisi del rischio, in quanto la riduzione delle deroghe comporta dati in input all'analisi di rischio maggiormente cautelativi.

Relativamente al Piano finanziario, si evidenzia infine quanto segue:

- il gestore prevede solo 1 anno dalla fine dei conferimenti alla realizzazione della copertura finale. Si evidenzia tuttavia che, in adeguamento al nuovo D.Lgs. n. 36/2003 modificato dal D.lgs. n. 121/2020, come peraltro confermato dal MASE con comunicazione n. 115039 del 13/07/202, in risposta ad un interpello formulato da Confindustria del 6/12/2022, è necessario attendere almeno 2 anni prima di procedere alla valutazione degli assestamenti e conseguente avvio dei lavori per la realizzazione della copertura definitiva della discarica;
- successivamente alla redazione del Piano Finanziario, il progetto di ripristino ambientale è stato modificato, si chiede al Gestore di presentare un adeguamento al PF che recepisca anche i costi previsti per il Piano di Ripristino in parola.

L'AIA dovrà pertanto prevedere l'adeguamento del PF in recepimento delle modifiche sopra descritte.

Il Quadro di riferimento Ambientale e l'Analisi dei Potenziali Impatti così come implementato delle integrazioni, è stato sviluppato in maniera sufficiente, considerando i potenziali impatti ambientali attesi sulle componenti analizzate.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN 2024

In merito alle diverse componenti ambientali analizzate, anche a seguito della presentazione delle integrazioni, si esprimono, in particolare, le seguenti ulteriori valutazioni:

Atmosfera

Il proponente nelle integrazioni riporta che "l'anomalia" dei dati relativi al PM10 riportati nella tabella 2 a pag. 10 del documento "Allegato SA 4.2 Valutazione della diffusione in atmosfera di polveri" sembra riconducibile alla metodologia di campionamento ed alla strumentazione utilizzata dal laboratorio che ha effettuato le misurazioni fino a febbraio 2021; l'argomentazione sembra trovare conferma nel fatto che, cambiata la strumentazione, le misurazioni effettuate da marzo 2021 in poi hanno riscontrato valori inferiori al limite di rilevabilità sia a monte che a valle della discarica per il PM10. Il proponente conclude dicendo che "Al fine di ottenere dei dati più rappresentativi per una confrontabilità indicativa con i valori limite giornalieri per il PM10 (50 µg/m³) per la qualità dell'aria si procederà ad applicare dei limiti di quantificazione adeguati, oltre a proporre di sostituire il parametro PTS, non più contemplato dagli standard normativi per la qualità dell'aria, con la frazione PM2,5."

Si prende quindi atto della proposta del proponente di sostituire il monitoraggio di polveri totali (PTS), parametro ormai obsoleto e non più contemplato dalla normativa, con la frazione di polveri fini (PM2.5) e la conseguente applicazione di limiti di quantificazione adeguati rispetto agli standard normativi di riferimento, riconoscendo che si tratta di un miglioramento, almeno sotto il profilo qualitativo, dei contenuti del piano di monitoraggio (PMC).

Tuttavia, si rileva che la proposta di valutazione di effettuare un campionamento della durata di 3-4 h con una frequenza mensile (dettaglio tecnico per altro non completamente esplicitato nel PMC ma desumibile da quanto riportato nella "Relazione Tecnica Integrativa – Elaborato 1"), non può in alcun modo restituire una valutazione che renda conto del possibile impatto ambientale e della conformità normativa presso eventuali recettori ma deve essere intesa esclusivamente come un indicatore che, dal punto di vista operativo, fornisce una valutazione di tipo qualitativo degli effetti (monte vs. valle) derivanti dall'attività di coltivazione della discarica (effetti che sono per altro riferibili esclusivamente all'intervallo temporale di campionamento, cioè per 3-4 h al mese).

In altri termini, l'obiettivo principale del monitoraggio non è restituire la verifica di conformità normativa rispetto agli standard di qualità dell'aria ex D.Lgs. 155/2010 ma definire un indicatore quali-quantitativo (monte vs. valle) dell'attività industriale nella discarica ai sensi di quanto prescritto dal DLgs. 36/2003.

Come proposta di adeguamento ed integrazione del PMC si suggerisce di prevedere il campionamento (monte e valle) della frazione di polveri PM10 e PM2.5 con cicli di monitoraggio di 24h. Tale configurazione di monitoraggio permette infatti di ottenere dei risultati ambientali che hanno un riferimento anche con i limiti di qualità dell'aria previsti dal DLgs 155/2010.

Il campionamento con cicli di 24 h crea inoltre i presupposti tecnici per rilevare concentrazioni di polveri (PM10) in quantità superiore al limite di quantificazione (10 µg/m³) e, quindi, ottenere un dato con un'effettiva significatività ambientale, considerato che i rilievi 'storici' con cicli di 3-4 h di monitoraggio hanno praticamente sempre misurato valori di concentrazione inferiori a 10 µg/m³. Infine, dal punto di vista dell'interpretazione ambientale dei risultati, il monitoraggio strutturato su 24 h permette l'eventuale confronto con i dati rilevati in continuo presso stazioni fisse di qualità dell'aria della rete ARPAV.

Impatto odorigeno

La valutazione del possibile impatto odorigeno presentata dalla Ditta risulta conforme ai criteri ed alle indicazioni tecniche contenute nel documento: "Orientamento operativo per la valutazione di impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e di Assoggettabilità", formalmente adottato dal CTR VIA il 29/01/2020, reso disponibile nel sito web della Regione Veneto (<https://rdv.app.box.com/s/b8thu5n3k94e00uvn3rfstf4f0gzmvyvm>).

In particolare, coerentemente con tali indicazioni tecniche, la valutazione di "primo livello" ha messo in evidenza quanto segue:

- le modifiche di progetto consistono in un adeguamento volumetrico in sopraelevazione del profilo della discarica con un aumento della quota di abbancamento dei rifiuti (la variazione più rilevante consiste nell'aumento della quota finale del profilo della discarica); tale modifica non comporta una variazione sostanziale della tipologia di rifiuti conferiti in discarica che risultano

ALLEGATO AAL DECRETO n. 5 del 29 GEN 2024

analoghi a quelli conferiti nello stato autorizzato (per la gran parte speciali non pericolosi, non putrescibili, oltre ad alcuni pericolosi, definiti stabili e non reattivi);

- le modalità di coltivazione della discarica (abbancamento e ricopertura dei rifiuti) rimangono invariate rispetto allo stato di fatto;
- la valutazione delle emissioni puntuali e diffuse, effettuata secondo le modalità definite nel PMC sia nel corpo della discarica che nei punti di raccolta del percolato, non ha evidenziato concentrazioni significative di inquinanti che possono originare disturbo olfattivo (ammoniaca, acido solfidrico); le modifiche impiantistiche proposte non presuppongono una significativa variazione della portata delle sorgenti odorigene e dei possibili inquinanti precursori di impatto olfattivo;
- sono stati individuati i possibili recettori sensibili all'interno di un raggio di 3 km dalle sorgenti di emissione e, ad oggi, non risultano segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione residente.

Per concludere, sulla base delle valutazioni prodotte dal proponente, è ragionevole presupporre che le modifiche conseguenti allo stato di progetto non comportino un significativo aggravio dell'impatto odorigeno rispetto allo stato di fatto (autorizzato).

Attualmente non sono presenti segnalazioni riferite ad episodi di molestia olfattiva; tuttavia si ritiene opportuno che il Piano di Monitoraggio e Controllo preveda delle modalità operative nel caso di situazione in cui si determini una conclamata situazione di molestia olfattiva, quali:

- informare tempestivamente le autorità competenti sulla situazione in atto;
- adottare immediate soluzioni sia di tipo tecnico che gestionale, eventualmente anche in riferimento alle BAT e/o alle buone pratiche di settore, cioè mettere in atto tutti quei provvedimenti utili per la mitigazione/risoluzione delle problematiche emerse;
- proporre un contestuale piano di monitoraggio per la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione (a questo scopo potrà essere eventualmente prescritto dall'autorità competente l'esecuzione di un'indagine olfattometrica alle emissioni, da effettuare prima e dopo gli interventi).

Rumore

La ditta ha prodotto la Valutazione Previsionale di Impatto acustico nella quale si prevede il rispetto dei valori limite di legge senza necessità di misure di mitigazione.

Si ritiene che il documento descriva correttamente il futuro impatto acustico determinato dalla Ditta nell'ambiente circostante.

Ambiente Idrico - Analisi di Rischio

In merito alle richieste di integrazione espresse dal Comitato VIA, il Proponente ha risposto con argomentazioni, non ritenute pienamente esaustive. Nello specifico:

- non è stata addotta nessuna motivazione per la quale si è considerata la finestra temporale 2017-2021 anziché 2010-2021. Si può immaginare che il Proponente la intenda come la più rappresentativa, ma non è la più cautelativa; si può vedere infatti che nel periodo 2012-2016 la falda era sensibilmente più alta rispetto al periodo 2016-2019. Inoltre, per il calcolo del gradiente idraulico viene esplicitato solo il risultato senza dare evidenza dei dati di input utilizzati (quote di falda e distanza tra le isofreatiche);
- il Proponente dichiara di aver condotto l'AdR utilizzando i parametri del "worst case". E' da rilevare comunque che non si tratta del worst case assoluto (ovvero 2010-2021) ma bensì del worst case dell'arco temporale 2017-2021. Il "worst case" più gravoso è in realtà quello preso in considerazione nell'AdR 2018 nella quale si utilizzava come parametro di input la massima quota di falda mai registrata, ovvero +47.30 mslm e la quota di fondo discarica è stata impostata utilizzando un franco di 2m (+49.30m). Dopo rilevazioni topografiche il Proponente ricalibra il caposaldo del piano campagna a quota +68.00 mslm (nel 2018 era +69.01 mslm), il fondo discarica a quota +49.50 mslm (nel 2018 era +49.30 mslm) e imposta la soggiacenza del piano di falda a quota +40 mslm (dalle osservazioni dei piezometri si nota che nel periodo 2017-2021 la massima quota di falda è stata raggiunta nell'Agosto 2019 pari a +39 mslm ma il proponente l'ha considerata pari a +40 mslm per maggior cautela). Considerando il periodo 2017-2021 anziché 2010-2021 il proponente usa una soggiacenza del piano di falda più profonda (ovvero più distante dal fondo discarica) rispetto a quella

ALLEGATO AAL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

usata nell'AdR 2018, impostando la nuova AdR in condizioni meno cautelative rispetto alla precedente;

Sebbene il proponente risponda in maniera sintetica e non sempre esaustivamente a tutte le richieste fatte, si reputa non ci sia la necessità di valutare altri scenari, considerando che:

- in tutti gli scenari esaminati il rischio è sempre minore di 1
- nel 2018 era stata presentata dal proponente un'analisi di Rischio poi approvata i CdS, che considerava il "worst case" della massima quota di falda mai registrata
- che il progetto prevede una sopraelevazione senza aumento di superficie occupata dalla discarica.

Paesaggio

Il Piano di ripristino ambientale proposto da ultimo dal Proponente ed acquisito agli atti con nota prot. n. 483790 del 07.09.2023 non si ritiene idoneo - con riferimento alla realizzazione della siepe perimetrale e dei panconi di mitigazione - per le seguenti motivazioni:

La prevista siepe sui lati est, sud e ovest dell'impianto non è realizzabile in quanto risulta in contrasto con le norme del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

La prevista siepe da realizzarsi sul lato nord dovrà rispettare le disposizioni relative alle distanze dal confine di cui all'art. 892 del c.c.

La previsione relativa alla posa dei panconi di mitigazione presenta una serie di criticità come nel seguito descritto.

In primo luogo si rileva che il proponente nel formulare detta proposta non ha tenuto in debito conto la riduzione del volume di invaso delle acque meteoriche ai fini dell'invarianza idraulica, conseguente alla posa dei cassoni. A tal proposito si rammenta che il competente Consorzio di Bonifica Piave si è espresso sulla base degli elaborati presentati dal Proponente con prot. n. 397866 del 25.07.2023 (che non prevedevano questa misura di mitigazione). Il parere rilasciato dal Consorzio si basava infatti su una serie di dispositivi di mitigazione idraulica tra i quali figurava "un volume di invaso costituito da un'area allagabile in condizioni di sicurezza (indicata con colore blu nella Figura 10 a pag. 30 dell'Elaborato 1 – Controdeduzioni ai pareri pubblicati) reso disponibile dalla strada interna perimetrale attraverso la realizzazione di apposti cordoli e dossi di altezza fuori terra tale da ottenere un volume aggiuntivo pari a 1.570 mc". Viceversa, nella nuova proposta di Piano di ripristino ambientale nulla dice il Proponente con riguardo a questo aspetto. Si conclude pertanto che il Piano così come proposto nella sua ultima versione non risulta in linea con il parere (e la prescrizioni) rilasciato dal competente Consorzio.

In secondo luogo si rileva che il posizionamento dei vasconi andrebbe di fatto a costituire una "barriera" fisica importante per l'accesso al corpo di discarica che di fatto ostacolerebbe l'esecuzione sia delle opere di ordinaria manutenzione del verde che delle opere di manutenzione straordinaria. Si ritiene inoltre che costituirebbe elemento di grave intralcio per le operazioni da effettuarsi in casi di emergenza. In tal senso si ritiene che la posa dei vasconi non possa essere ammessa in quanto elemento di pregiudizio alle operazioni di manutenzione della discarica in fase di post gestione nonché alla eventuali operazioni da eseguirsi in caso di eventi accidentali avversi.

In terzo luogo si ritiene che l'utilizzo di cassoni risulti una scelta non ottimale in quanto la crescita radicale potrebbe essere limitata rispetto alla capacità di sviluppo epigeo degli individui arborei. Il non ideale sviluppo dell'apparato ipogeo potrebbe quindi influire negativamente anche sulla stabilità dell'intero individuo arboreo, con conseguente maggiore rischio di schianto. L'adozione di cure colturali e di interventi specialistici possono colmare i limiti di accrescimento ma richiedono maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

A supporto di quanto sovraesposto, in riferimento a Fraxinus ornus, si riporta la descrizione di Acta Plantarum (www.actaplantarum.org): "Albero o alberetto, alto fino a 25 metri, ma di norma 8-10 m, [...]. Apparato radicale generalmente profondo e con fittone robusto, con forti e numerose radici laterali. [...]". Si propone, in luogo della realizzazione della quinta arborea realizzata con piantumazione nei "panconi" proposti dalla ditta, che vengano realizzate un maggior numero di macchie arbustive rispetto a quelle previste dal progetto di ricomposizione ambientale, da realizzare lungo i versanti, alternate al prato, per aumentare la micro turbolenza dell'aria dovuta alla presenza in particolare di elementi arbustivi e di realizzare un ambiente eco-tono favorevole all'insediamento di uccelli, mammiferi e micro mammiferi, utile al mantenimento della biodiversità.

Si segnala a tal riguardo che Erica carnea ed Amelanchier ovalis (specie proposte per la macchia arbustiva) non risultano specie idonee ed ecologicamente coerenti. Per quanto concerne l'inerbimento, non risulta inoltre definito nel dettaglio il miscuglio con cui si intende realizzare il prato magro di versante e sommitale. Si propone inoltre che lo sfalcio del prato magro di versante e del prato magro sommitale, una volta conclusa la fase di attecchimento e consolidamento delle varie specie previste dal progetto, venga effettuato lasciando delle porzioni di prato non falciato, con l'obiettivo di preservare e valorizzare la biodiversità anche degli insetti impollinatori e dei piccoli mammiferi.

Inoltre sotto il profilo paesaggistico - nel contesto di cui si tratta - si ritiene che la realizzazione di una macchia arbustiva variegata costituisca una soluzione più armoniosa e naturaliforme, rispetto alla realizzazione di una cortina vegetale di tipo rettilineo e uniforme.

Giova altresì ricordare che dal punto di vista paesaggistico, l'ambito oggetto dell'intervento in parola presenta i caratteri insediativi della casualità e risulta privo di una precisa identità e di connotati di pregio, in quanto al suo interno si mescolano elementi del paesaggio agricolo, elementi del sistema produttivo/artigianale ed elementi residenziali sparsi, oltre alla discarica stessa. Il paesaggio agricolo presenta una semplificazione della trama agraria e gli insediamenti residenziali sono frammisti a quelli produttivo-artigianali, entrambi per lo più connotati da scarso valore edilizio-architettonico.

L'abitazione più vicina si trova a 174 m dalla discarica, e l'intervento non comporta alcuna alterazione delle distanze già attualmente rispettate.

Si evidenzia inoltre che né l'area di intervento né le aree contermini risultano assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

VALUTAZIONI FINALI

VISTA	<p>la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; - la L.R. n. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"; - la DGR n. 568/2018 di aggiornamento delle disposizioni procedurali in materia di VIA; - la DGR n. 1620/2019 sui criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo relativi ai progetti sottoposti a VIA.
VISTA	la D.G.R. n. 1400/2017 di attuazioni della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997.
ESAMINATO	lo Studio di Impatto Ambientale, la documentazione progettuale e le integrazioni pervenute agli uffici VIA.
PRESO ATTO	che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all'amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.
VISTI	<p>i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune di Loria - prot. n. 395041 del 02.09.2022; - Comune di Loria - prot. n. 225392 del 27.04.2023; - Provincia di Treviso - prot. n. 303162 data 06.06.2023; - Consorzio di Bonifica Piave - prot. n. 306216 del 07.06.2023; - Comune di Loria - prot. n. 460095 del 29.08.2023; - Consorzio di Bonifica Piave - prot. n. 482984 del 06.09.2023; - Comune di Loria - prot. n. 528619 del 29.09.2023.
VISTO	il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV di prot. n. 586331 del 20.12.2022,

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

- sulla base dell'Istruttoria Tecnica n. 305/2022 del 16.12.2022, nel quale si dichiara una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000.
- VALUTATA l'analisi degli impatti dell'intervento proposto, sulle componenti analizzate.
- CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.
- TENUTO CONTO che le osservazioni contenute nei pareri pervenuti e le relative controdeduzioni del proponente, sono state attentamente valutate dal gruppo istruttorio.
- RITENUTO che il Proponente dovrà rispettare quanto prescritto nel parere espresso dal Consorzio di Bonifica Piave di prot. n. 482984 del 06.09.2023, sopra citato.
- DATO ATTO che il Proponente ha previsto in favore del comune di Loria una anticipazione finanziaria dell'indennità di disagio ambientale, di importo da determinarsi, che sarà compensato fino ad intervenuto saldo dell'anticipazione stessa, mediante trattenute da effettuarsi sugli importi unitari, da disciplinarsi con apposita convenzione e da destinarsi alla realizzazione di interventi di pubblico interesse.
- DATO ATTO che il progetto prevede un ampliamento sommitale della discarica in parola senza estensioni superficiali, con conseguente riprofilatura morfologica della discarica stessa dovuta al raggiungimento di una nuova quota di abbancamento rifiuti, senza modificare la suddivisione in lotti nelle medesime 6 celle già individuate nel progetto autorizzato; il progetto prevede altresì l'introduzione di 2 nuovi codici EER di rifiuti conferibili.
- CONSIDERATO che il proponente, nell'ambito della documentazione di progetto e nelle integrazioni presentate, analizza in modo esaustivo i cedimenti attesi a seguito dell'aumento della quota massima di abbancamento dei rifiuti e la capacità di deformazione dello strato di impermeabilizzazione artificiale, dimostrando che le deformazioni attese sono molto al di sotto del limite di snervamento del telo in HDPE.
- CONSIDERATO che, relativamente all'aumento delle pendenze della scarpata a seguito dell'innalzamento delle quote, il proponente ha valutato anche in questo caso la stabilità ed i cedimenti attesi relativamente al corpo rifiuti, proponendo la modifica dello strato di copertura finale introducendo una geostuoia di rinforzo atta a garantire la stabilità geotecnica dello strato superficiale di copertura lungo le scarpate con angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale di 16°. La presenza della geostuoia non contrasta con la stratigrafia della copertura finale della discarica descritta nell'Allegato I al D.Lgs. 36/2003, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 121/2020.
- CONSIDERATO che, relativamente all'introduzione di nuovi codici EER nell'elenco dei rifiuti conferibili in discarica, l'elenco dei nuovi rifiuti richiesti è limitato ai soli due codici: EER 070712 "*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11*" e EER 191304 "*fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*".
- RITENUTO che, sulla base della documentazione e delle argomentazioni prodotte dalla ditta, non vi siano motivi ostativi, dal punto di vista tecnico e della normativa tecnica di settore, all'ampliamento sommitale e conseguente modifica del pacchetto di copertura superficiale e della morfologia della discarica, nonché all'introduzione dei nuovi codici EER richiesti dal proponente.
- VISTO che con D.Lgs. n. 121/2020, modificativo del D.Lgs. n. 36/2003 che ha recepito, modificandoli e aggiornandoli, i contenuti del DM 27/09/2010, è stato modificato il termine delle deroghe concedibili ai sensi dell'Art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003 (ex Art. 6 del DM 27/09/2010). Alla lettera c-bis dell'Art. 16-ter,

Allegato A al Decreto n. 10 del 19/03/2024

- comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003, è infatti ora previsto che *“a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica ...”*;
- PRESO ATTO che anche la Provincia di Treviso, nella propria nota del 06.06.2023, ha riportato tra l'altro che:
- > *si ritiene che la deroga ai limiti tabellari sul test di eluizione per i rifiuti da conferire nel volume in ampliamento debba essere limitata al massimo al due volte, come da modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 121/2020;*
 - > *relativamente alle volumetrie ad oggi già autorizzate si ritiene che le deroghe debbano essere adeguate alla normativa vigente come modificata dal D.lgs. 121/2020, prevedendo il limite di accettazione suglieluati al massimo a due volte i valori tabellari.*
- RITENUTO che alla luce di quanto sopra, l'Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà prevedere la riduzione delle deroghe già concesse al proponente da 3x a 2x, per i medesimi parametri, senza necessità di aggiornare in tal senso l'analisi del rischio, in quanto la riduzione delle concentrazioni di inquinanti sull'eluato porta ragionevolmente la riduzione delle loro concentrazioni sul percolato.
- PRESO ATTO che il Piano finanziario di cui all'*ELABORATO 10 Cod. Doc. DS 01 TV AA 01 DT FI 10.00* datato 06.06.2023 predisposto dal gestore prevede che la realizzazione della copertura finale venga realizzata entro 1 anno dalla fine dei conferimenti.
- VISTO che il D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, prevede un tempo minimo di 2 anni prima di procedere alla valutazione dei cedimenti e al conseguente avvio dei lavori per la realizzazione della copertura finale della discarica.
- RITENUTO che il Proponente debba provvedere, ai fini del rilascio dell'AIA, alla presentazione di un adeguamento del Piano Finanziario conforme alle valutazioni fornite nel presente Parere che recepisca anche i costi legati ai tempi aggiuntivi previsto per l'inizio dei lavori per la ricomposizione finale, e i costi legati all'aggiornamento del Piano di Ripristino Ambientale, di seguito argomentato.
- VERIFICATO che né l'area di intervento né le aree contermini risultano assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. n. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004.
- VISTO che l'ambito oggetto del progetto risulta privo di una precisa identità, in quanto al suo interno si mescolano elementi del paesaggio agricolo, elementi del sistema produttivo/artigianale ed elementi residenziali sparsi, oltre alla discarica stessa. Il paesaggio agricolo presenta una semplificazione della trama agraria e gli insediamenti residenziali sono frammisti a quelli produttivo-artigianali, entrambi per lo più connotati da scarso valore edilizio-architettonico.
- DATO ATTO che gli interventi in progetto non determineranno nuove edificazioni o realizzazione di nuove strutture, né è prevista l'occupazione di nuovo suolo. L'incremento dei volumi conferibili in discarica comporterà tuttavia un innalzamento di circa 6 m nel punto di massima quota di abbancamento rifiuti, rispetto allo stato attualmente autorizzato.
- VERIFICATO che una delle caratteristiche dell'impianto è quella di avere aree di risulta destinabili alle opere a verde molto contenute. A questo limite si associa la presenza di una viabilità che lambisce la recinzione perimetrale lasciando margini ridottissimi per la messa a dimora di piante arboree o arbustive.
- VISTO il Piano di ripristino ambientale (Elaborato 4 datato 05.09.2023) proposto da ultimo dal Proponente ed acquisito agli atti con nota prot. n. 483790 del

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 6 del 29 GEN. 2024

- 07.09.2023 in cui si propone la realizzazione dei seguenti interventi: siepe perimetrale bassa, panconi di mitigazione, macchia arbustiva, prato magro di versante e prato magro sommitale.
- CONSIDERATO che la prevista siepe perimetrale sui lati est, sud e ovest dell'impianto non è realizzabile *ope legis* in quanto risulta in contrasto con le norme del regolamento di Attuazione del Codice della Strada in materia di distanze dal confine stradale.
- CONSIDERATO che la prevista siepe perimetrale da realizzarsi sul lato nord dovrà rispettare le disposizioni relative alle distanze dal confine di cui all'art. 892 del c.c.
- VALUTATO che la prevista posa dei panconi di mitigazione presenta una serie di criticità e segnatamente:
- non risulta in linea con il parere - e le prescrizioni ivi contenute - rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica Piave di prot. n. 482984 del 06.09.2023 in materia di dispositivi di mitigazione idraulica;
 - andrebbe a costituire una "barriera" fisica importante per l'accesso al corpo di discarica che di fatto ostacolerebbe l'esecuzione sia delle opere di ordinaria manutenzione del verde che delle opere di manutenzione straordinaria. Si ritiene inoltre che costituirebbe elemento di grave intralcio per le operazioni da effettuarsi in casi di emergenza;
 - la crescita radicale potrebbe essere limitata rispetto alla capacità di sviluppo epigeo degli individui arborei. Il non ideale sviluppo dell'apparato ipogeo potrebbe quindi influire negativamente anche sulla stabilità dell'intero individuo arboreo, con conseguente maggiore rischio di schianto.
- RITENUTO opportuno stabilire che, in luogo della realizzazione della quinta arborea realizzata con piantumazione nei "panconi", vengano realizzate un maggior numero di macchie arbustive rispetto a quelle previste dal progetto di ricomposizione ambientale, da realizzare lungo i versanti, alternate al prato.
- RITENUTO che la realizzazione di una macchia arbustiva variegata costituisca una soluzione di ripristino ambientale più armoniosa e naturaliforme, rispetto alla realizzazione di una cortina vegetale di tipo rettilineo e uniforme.
- RITENUTO pertanto che ai fini del rilascio dell'AIA il proponente dovrà presentare un aggiornamento del Piano di ripristino Ambientale conforme alle valutazioni fornite nel presente Parere, dovendo in ogni caso essere coerente con le prescrizioni del Parere del Consorzio di Bonifica Piave di prot. n. 482984 del 06.09.2023 relativamente all'invarianza idraulica.
- VALUTATO che gli impatti del progetto sul paesaggio - di per sé privo di elementi di pregio e ove la presenza della discarica risulta già essere elemento caratterizzante - non possano essere valutati come significativi negativi.
- PRESO ATTO che nelle integrazioni il Proponente riporta che "l'anomalia" dei dati relativi al PM10 riportati nella tabella 2 a pag. 10 del documento "Allegato SA 4.2 Valutazione della diffusione in atmosfera di polveri" sembra riconducibile alla metodologia di campionamento ed alla strumentazione utilizzata dal laboratorio che ha effettuato le misurazioni fino a febbraio 2021.
- VALUTATO che l'argomentazione sembra trovare conferma nel fatto che, cambiata la strumentazione, le misurazioni effettuate da marzo 2021 in poi hanno riscontrato valori inferiori al limite di rilevabilità sia a monte che a valle della discarica per il PM10.

CONSIDERATO che attualmente non sono presenti segnalazioni riferite ad episodi di molestia olfattiva.

RITENUTO comunque opportuno che il PMC che verrà approvato nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale preveda delle modalità operative nel caso di situazione in cui si determini una conclamata situazione di molestia olfattiva, quali:

- informare tempestivamente le autorità competenti sulla situazione in atto;
- adottare immediate soluzioni sia di tipo tecnico che gestionale, eventualmente anche in riferimento alle BAT e/o alle buone pratiche di settore, cioè mettere in atto tutti quei provvedimenti utili per la mitigazione/risoluzione delle problematiche emerse;
- proporre un contestuale piano di monitoraggio per la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione (a questo scopo potrà essere eventualmente prescritto dall'autorità competente l'esecuzione di un'indagine olfattometrica alle emissioni, da effettuare prima e dopo gli interventi);

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A. e il rappresentante di Veneto Innovazione S.p.A.), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di quanto sopra riportato.

Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

F.to Dott. Luca Marchesi

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

*F.to avv. Cesare
Lanna*

Il Segretario del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

F.to Eva Maria Lunger

Il Dirigente della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale

F.to Ing. Lorenza Modenese